



MONGE & C. S.P.A.

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E
CONTROLLO**

AI SENSI DELL'ART. 6 DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N. 231

ADOTTATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 10 MARZO 2023

MODIFICHE E/O INTEGRAZIONI AL DOCUMENTO

Delibera del Consiglio di Amministrazione	Oggetto della modifica e/ o integrazione
10 marzo 2022	Prima adozione
	I Aggiornamento
	II Aggiornamento

PARTE GENERALE

INDICE

GLOSSARIO

6

1. LA RESPONSABILITÀ DA REATO DELLE SOCIETÀ: PRINCIPI GENERALI E CRITERI IMPUTATIVI AI SENSI DEL D.LGS. 8 GIUGNO 2001 N. 231.

1.1.	IL SUPERAMENTO DEL PRINCIPIO <i>SOCIETAS DELINQUERE NON POTEST</i> NELL'ORDINAMENTO GIURIDICO ITALIANO	8
1.2.	NATURA DELLA RESPONSABILITÀ EX D.LGS. 231/01	8
1.3.	AUTONOMIA DELLA RESPONSABILITÀ DELL'ENTE	8
1.4.	IL CAMPO DI APPLICAZIONE OGGETTIVO DEL D.LGS. 231/01: GLI ENTI DESTINATARI DELLA NORMATIVA	9
1.5.	IL CAMPO DI APPLICAZIONE SOGGETTIVO DEL D.LGS. 231/01: I SOGGETTI LE CUI AZIONI POSSONO DETERMINARE LA RESPONSABILITÀ DELL'ENTE	9
1.6.	I REATI PRESUPPOSTO DI RESPONSABILITÀ PER L'ENTE ED IL PRINCIPIO DI LEGALITÀ	10
1.7.	L'EFFICACIA NEL TEMPO DEL D.LGS. 231/01: <i>ABOLITIO CRIMINIS</i> E MODIFICA DELLE NORME INCRIMINATRICI	31
1.8.	L'EFFICACIA NELLO SPAZIO DEL D.LGS. 231/01: I REATI COMMESSI ALL'ESTERO	31
1.9.	IL SISTEMA SANZIONATORIO	32
1.10.	LE MISURE CAUTELARI	35
1.11.	I CRITERI OGGETTIVI DI ATTRIBUZIONE DI RESPONSABILITÀ ALL'ENTE: INTERESSE E VANTAGGIO	37
1.12.	INTERESSE E VANTAGGIO NEI REATI COLPOSI	38
1.13.	INTERESSE E VANTAGGIO NEL GRUPPO DI IMPRESE	39
1.14.	I CRITERI SOGGETTIVI DI ATTRIBUZIONE DI RESPONSABILITÀ ALL'ENTE	41
1.15.	RESPONSABILITÀ DELL'ENTE E VICENDE MODIFICATIVE DELL'ASSETTO AZIENDALE	44

2. MONGE & C. S.P.A. – OGGETTO SOCIALE E NOTE GENERALI.

2.1.	ORGANIZZAZIONE INTERNA	46
2.2.	PROCEDURE DI CONTROLLO	51

3. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO.

3.1.	OBIETTIVI E FINALITÀ DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	52
3.2.	LA PREDISPOSIZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	52
3.3.	LA STRUTTURA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MODELLO	54
3.4.	IL RAPPORTO TRA MODELLO E CODICE ETICO	54
3.5.	I DESTINATARI DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI MONGE & C. S.P.A.	55
3.6.	ADOZIONE, MODIFICHE ED INTEGRAZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	55
3.7.	DIFFUSIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	56
3.8.	IL PIANO DI FORMAZIONE	56

4. ORGANISMO DI VIGILANZA

4.1.	FUNZIONE	56
4.2.	REQUISITI DI CUI DEVONO ESSERE DOTATI I COMPONENTI	57
4.3.	COMPOSIZIONE, NOMINA E PERMANENZA IN CARICA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	58
4.4.	COMPENSI	58
4.5.	CAUSE DI INELEGGIBILITÀ E DI CESSAZIONE DALLA CARICA DI COMPONENTE L'ORGANISMO DI VIGILANZA	59
4.6.	SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ: COMPENSI E POTERI	61
4.7.	FLUSSI INFORMATIVI: COMUNICAZIONI DA E VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA	62

4.8.	SEGNALAZIONE DI ILLECITI O DI VIOLAZIONE DEI CONTENUTI DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	63
5.	SISTEMA DISCIPLINARE.	
5.1.	PRINCIPI GENERALI	65
5.2.	PROCEDURA DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI	66
5.3.	ORGANI TITOLARI DEL POTERE SANZIONATORIO	67
5.4.	SANZIONI PER I LAVORATORI DIPENDENTI ED I DIRIGENTI	68
5.5.	SANZIONI PER I COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	69
5.6.	SANZIONI PER I COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE	70
5.7.	SANZIONI PER I COLLABORATORI ED I SOGGETTI ESTERNI A MONGE & C. S.P.A.	71

Glossario

Nel presente documento si intende per:

- **D. Lgs. 231/01:** il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, recante «Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300», e successive modifiche ed integrazioni
- **D.Lgs. 231/2007 o Decreto Antiriciclaggio:** il decreto legislativo n. 231 del 21 novembre 2007 "Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione";
- **L. 146/06:** la Legge 146 del 16 marzo 2006 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001);
- **Modello 231:** il Modello di Organizzazione, gestione e controllo ex art. 6, comma 1, lett. a), del D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231;
- **Attività e/o Area a Rischio:** attività svolte dalla Società nell'ambito delle quali possono astrattamente essere commessi reati presupposto di responsabilità per l'Ente ex D.Lgs 231/2001 così come identificate nelle Parti Speciali;
- **Società:** Monge & C. S.p.A.
- **Soggetti Apicali:** le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società ovvero di un'unità organizzativa di quest'ultima dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della Società (art. 5, comma 1, lettera a) del D. Lgs. n. 231/2001);
- **Sottoposti:** le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza dei Soggetti apicali (art. 5, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 231/2001);
- **Destinatari del Modello:** a) persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione della Società ovvero di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché a persone fisiche che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della Società medesima; b) persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati; c) consulenti/fornitori i cui contratti prevedano l'accettazione dei contenuti del presente Modello, d) ogni altro soggetto identificato dagli Amministratori Delegati;
- **Dipendenti o Personale dipendente:** tutti i dipendenti di Monge & C. S.p.A.;
- **Disposizioni interne:** insieme delle procedure e delle istruzioni operative adottate dalla Società;
- **Ente:** soggetto fornito di personalità giuridica, società ed associazioni anche prive di personalità giuridica;
- **Organismo di Vigilanza o (OdV):** l'organismo dotato di autonomi poteri di vigilanza e controllo cui è affidata la responsabilità di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello di organizzazione, gestione e controllo nonché di curarne l'aggiornamento;
- **CCNL:** i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro stipulati dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative ed applicabili al personale impiegato presso Monge & C. S.p.A.;
- **Regolamento disciplinare:** documento contenente le norme disciplinari applicate dalla Società;
- **Codice Etico:** Codice Etico adottato dalla Società;
- **Collaboratori:** coloro che agiscono in nome e/o per conto di Monge & C. S.p.A. sulla base di un mandato o di altro rapporto di collaborazione;

- **Consulenti e Fornitori:** controparti contrattuali della Società, quali ad es. fornitori, agenti, *partner*, sia persone fisiche sia persone giuridiche, con cui Monge & C. S.p.A. avvenga ad una qualunque forma di collaborazione contrattualmente regolata, finalizzata all'acquisizione di beni e/o servizi da parte della Società;
- **Attività Sensibile:** attività o atto che si colloca nell'ambito delle Aree a Rischio così come identificate nelle Parti Speciali del presente documento;
- **Organi Sociali:** l'Assemblea dei Soci, il Consiglio di Amministratore, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, gli Amministratori Delegati ed il Collegio Sindacale;
- **P.A.:** la Pubblica Amministrazione, inclusi i relativi funzionari ed i soggetti incaricati di pubblico servizio, intesa in senso lato e tale da ricomprendere anche le Autorità di Vigilanza e le Autorità fiscali, oltre che la Pubblica Amministrazione di Stati esteri;
- **Reati:** i reati di cui gli articoli 24, 24 *bis*, 24 *ter*, 25, 25 *bis*, 25 *bis*1, 25 *ter*, 25 *quater*, 25 *quater*1, 25 *quinqies*, 25 *sexies*, 25 *septies*, 25 *octies*, 25 *octies*1, 25 *novies*, 25 *decies*, 25 *undecies*, 25 *duodecies*, 25 *terdecies*, 25 *quaterdecies*, 25 *quinqiesdecies*, 25 *sexiesdecies*, 25 *septiesdecies* e 25 *duodevicies* del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 nonché i reati transnazionali indicati nella legge 146 del 16 marzo 2006 presupposto di responsabilità per l'Ente.

1. LA RESPONSABILITÀ DA REATO DELLE SOCIETÀ: PRINCIPI GENERALI E CRITERI DI IMPUTAZIONE AI SENSI DEL D.LGS. 8 GIUGNO 2001 N. 231.

1.1. IL SUPERAMENTO DEL PRINCIPIO SOCIETAS DELINQUERE NON POTEST NELL'ORDINAMENTO GIURIDICO ITALIANO.

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, recante “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*”, ha introdotto nell’ordinamento giuridico italiano – per la prima volta – una forma di responsabilità diretta degli Enti nell’ipotesi in cui determinati reati siano commessi nel loro interesse o a loro vantaggio da soggetti agli stessi funzionalmente legati.

La normativa è stata approvata in attuazione della Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 (avente ad oggetto il *contrasto alla corruzione dei pubblici ufficiali stranieri nelle transazioni commerciali internazionali*) che sanciva l’obbligo, per gli Stati aderenti, di prevedere, in ipotesi di commissione di illeciti penali, forme di responsabilità diretta per gli Enti collettivi, sulla base della considerazione empirica per cui, in molte occasioni, le condotte illecite commesse nell’ambito dell’attività di impresa non sono frutto dell’iniziativa privata del singolo soggetto agente, ma rientrano nell’ambito di una politica aziendale.

Con l’introduzione del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 il Legislatore ha inteso, da un lato, colpire l’Ente sul piano patrimoniale ogniqualvolta venga accertato che lo stesso è il reale beneficiario dei vantaggi conseguenti all’integrazione delle fattispecie di reato e, dall’altro, indurre le persone giuridiche a predisporre sistemi di controllo e di monitoraggio dell’agire imprenditoriale idonei a prevenire la realizzazione di atti illeciti.

1.2. NATURA DELLA RESPONSABILITÀ EX D.LGS. 8 GIUGNO 2001 N. 231.

Il D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 qualifica espressamente la responsabilità addebitabile agli Enti – in ossequio al principio della personalità della responsabilità penale sancito dall’art. 27 della Costituzione – come *amministrativa*.

Dottrina e giurisprudenza, tuttavia, si sono diffusamente interrogate riguardo la *reale natura giuridica* della suddetta responsabilità che, al di là del dato puramente nominalistico, pare avere un contenuto di fatto penale.

I principi generali che regolano la materia (artt. 2 e 3 D.Lgs 8 giugno 2001 n. 231), infatti, sono quelli propri del diritto penale (riserva di legge; irretroattività delle disposizioni entrate in vigore successivamente alla commissione dell’illecito ed aventi natura più afflittiva rispetto alle norme previgenti; retroattività delle norme più favorevoli) e risultano espressi con un lessico che riprende esattamente quello del Codice penale (artt. 1 e 2).

Non solo.

La responsabilità viene riconosciuta a fronte della violazione di fattispecie di reato ed è accertata dal Giudice penale all’esito di un procedimento scandito secondo le cadenze del rito processuale penale (le cui regole sono espressamente richiamate, in quanto compatibili, dall’art. 34 D.Lgs 231/01) del quale vengono sostanzialmente riproposte le garanzie.

Ulteriore argomentazione a favore della natura sostanzialmente penale della responsabilità prevista dal D.Lgs. 231/01 viene ricavata dalla particolare afflittività dell’apparato sanzionatorio ivi previsto.

L’impostazione che pare ormai consolidata, quantomeno nell’opinione giurisprudenziale, pare tuttavia essere quella che, facendo leva sulle peculiarità caratterizzanti la disciplina del D.Lgs. 231/01, inquadra la natura giuridica della responsabilità dell’Ente in una categoria ibrida, reputando la stessa non collocabile, senza forzature o distonie, in alcuno dei sottosistemi sanzionatori compiutamente disciplinati dal nostro ordinamento.

In tal senso si sono espresse anche le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass. Pen. Sez. Un. 18 settembre 2014, ud. 24 aprile 2014, n. 38343) nell’ambito della vicenda *ThyssenKrupp* evidenziando come il sistema in discussione costituisca un *corpus* normativo di peculiare impronta, un *tertium genus* che tenta di contemperare le ragioni dell’efficienza preventiva proprie dell’ambito amministrativo con quelle di massima garanzia che caratterizzano l’ordinamento penale.

La Corte, tuttavia, pur collocando la natura della responsabilità degli Enti in un sostanziale limbo ibrido, ha riconosciuto la preponderanza di punti di contatto con il sistema penale, rispetto al quale riscontra *evidenti ragioni di continuità [...] per via, soprattutto, della connessione con la commissione di un reato, che ne costituisce il primo presupposto, della severità dell’apparato sanzionatorio e delle modalità di accertamento*.

1.3. AUTONOMIA DELLA RESPONSABILITÀ DELL’ENTE.

A norma dell'art. 8 D.Lgs. 231/01, la responsabilità *ex crimine* dell'Ente è autonoma rispetto a quella della persona fisica che ha commesso il reato e si affianca a quest'ultima.

Da ciò discende che l'Ente può essere riconosciuto responsabile e sanzionato anche nell'ipotesi in cui l'autore del reato non sia stato identificato o risulti non imputabile.

Pertanto, in tutte le ipotesi in cui, per la complessità dell'assetto organizzativo interno, non sia possibile ascrivere la responsabilità penale in capo ad un determinato soggetto e cionondimeno risulti accertata la commissione di un reato, l'Ente ne dovrà rispondere – ricorrendone tutte le condizioni di legge – sul piano amministrativo.

Secondo quanto si può leggere nella Relazione Governativa al D.Lgs. 231/01 la mancata identificazione della persona fisica che ha commesso il reato – fenomeno tipico nell'ambito della responsabilità di impresa – rientra nel novero delle ipotesi in relazione alle quali più si avvertiva l'esigenza di sancire la responsabilità degli Enti.

Secondo quanto previsto dal secondo comma dell'art. 8 D.Lgs. 231/01 la responsabilità amministrativa dell'Ente sussiste anche nell'ipotesi in cui il reato presupposto commesso dalla persona fisica risulti estinto per una causa diversa dall'amnistia (ad esempio in ipotesi di intervenuta prescrizione).

1.4. IL CAMPO DI APPLICAZIONE OGGETTIVO DEL D.LGS. 8 GIUGNO 2001 N. 231: GLI ENTI DESTINATARI DELLA NORMATIVA.

L'art. 1 del D.Lgs. 231/01 individua quali destinatari della normativa gli Enti forniti di personalità giuridica, le società e le associazioni anche prive di personalità giuridica.

L'ampiezza della formula normativa consente di ricomprendere le più svariate forme giuridiche che possono qualificare le organizzazioni collettive: tutti i tipi di società commerciali, di capitali e di persone, le cooperative, le società fiduciarie, le mutue assicuratrici, le fondazioni, i fondi di investimento.

La medesima disposizione esclude esplicitamente dal perimetro di operatività del D.Lgs. 231/01, invece, lo Stato, gli Enti pubblici territoriali (quali Regioni, Comuni, Città Metropolitane), gli Enti pubblici non economici (ad esempio Ministeri, Prefetture, Tribunali) ed ogni altro Ente che svolga funzioni di rilievo costituzionale.

Monge & C. S.p.A., in quanto Società per Azioni, rientra senza alcun dubbio tra i destinatari della disciplina relativa alla responsabilità amministrativa degli Enti di cui al D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231.

1.5. IL CAMPO DI APPLICAZIONE SOGGETTIVO DEL D.LGS. 8 GIUGNO 2001 N. 231: I SOGGETTI LE CUI AZIONI POSSONO DETERMINARE LA RESPONSABILITÀ DELL'ENTE.

A norma dell'art. 5 del D.Lgs. 231/01 l'Ente è responsabile in ordine ai reati commessi, nel suo interesse o a suo vantaggio, da:

1. Soggetti, cosiddetti "apicali", indicati al comma 1 lett. a) dell'art. 5 D.Lgs. 231/01, vale a dire:
 - persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente;
 - persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione di un'unità organizzativa dell'Ente dotata di autonomia finanziaria e funzionale;
 - persone che esercitano, anche di fatto, la gestione ed il controllo dell'Ente stesso.
2. Soggetti, cosiddetti "subordinati", di cui al comma 1 lett. b) dell'art. 5 D.Lgs. 231/01 ed in particolare:
 - persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali.

Nella categoria dei soggetti apicali rientrano gli amministratori (sia dotati di poteri di rappresentanza che non esecutivi, indipendenti o legati da un contratto di lavoro con l'Ente), i direttori generali e tutti i soggetti che, pur non dotati di formale qualifica funzionale, di fatto svolgono funzioni amministrative o direttive.

In questo modo il ruolo apicale potrà essere individuato sia nella concreta riqualificazione di funzioni interne sia nella valorizzazione di poteri di eterodirezione (esercitati, ad esempio nell'ambito di una *holding* o della capogruppo: è possibile, infatti che amministratore di fatto di una società sia un soggetto formalmente appartenente ad un'altra società del gruppo il quale – agendo in veste sostanziale di apicale – sarà in grado di impegnare la responsabilità dell'Ente amministrato di fatto in caso di commissione di un reato presupposto).

Il D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 non disciplina il caso della delega di funzioni: anche in questa ipotesi, la valutazione relativa alla qualifica soggettiva dovrà svolgersi in concreto, tenendo conto dei poteri effettivamente delegati ed esercitati.

Il fatto che il delegante mantenga un obbligo di supervisione e di vigilanza sull'operato del delegato non impedisce la qualifica di apicale di quest'ultimo e ciò anche in considerazione del fatto che, ai sensi dell'art. 5 D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, è sufficiente che il delegato eserciti in concreto funzioni anche solo direttive e non necessariamente amministrative.

Alla categoria dei soggetti in posizione subordinata, invece, possono essere ricondotti tutti i dipendenti dell'Ente nonché tutti coloro i quali agiscono in nome, per conto o nell'interesse dell'Ente, quali, a titolo esemplificativo, i collaboratori, i parasubordinati, gli agenti ed i rappresentanti.

Nella parte speciale del presente Modello di Organizzazione, gestione e controllo la posizione di ognuna delle suddette figure professionali legate a Monge & C. S.p.A. verrà monitorata con riferimento allo svolgimento di attività potenzialmente a rischio di commissione dei reati presupposto di responsabilità ex D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231.

In conclusione, pare opportuno ribadire che, per espressa disposizione normativa, all'Ente non può essere addebitata alcuna responsabilità nell'ipotesi in cui i suddetti soggetti commettano uno dei reati presupposto per loro esclusivo e personale interesse o vantaggio.

1.6. I REATI PRESUPPOSTO DI RESPONSABILITÀ PER L'ENTE ED IL PRINCIPIO DI LEGALITÀ.

Nell'ambito del sistema delineato dal D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 l'Ente non può essere chiamato a rispondere in relazione alla realizzazione di qualsiasi illecito penale, ma soltanto di un circoscritto numero di ipotesi criminose specificamente individuate dal Decreto (c.d. reati – presupposto).

L'art. 2 del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, infatti, prevede che anche la responsabilità delle persone giuridiche sia retta, come accade per le persone fisiche, dal principio di legalità.

Gli illeciti penali degli Enti si caratterizzano pertanto per essere “doppiamente tipici”: in primo luogo in quanto previsti dalla legge come reati per le persone fisiche e, in secondo luogo, in quanto specificamente ascritti al catalogo dei reati presupposto delle persone giuridiche.

Tale catalogo, nel corso degli anni, ha conosciuto un progressivo arricchimento che, allo stato, rende decisamente ampio ed eterogeneo l'oggettivo ambito di operatività del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231.

Questo, ad oggi, l'elenco dei reati presupposto di responsabilità per l'Ente:

REATI PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
Art. 316 bis c.p. – Malversazione a danno dello Stato.	<p>Fino a 500 quote. Da 200 a 600 quote nel caso in cui l'Ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità o se è derivato un danno di particolare gravità. L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, va da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione; • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli eventualmente già concessi; • Divieto di pubblicizzare beni e servizi
Art. 316 ter c.p. – Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato.		
Art. 640 comma II n. 1 c.p. – Truffa a danno dello Stato o altro Ente pubblico.		
Art. 640 bis c.p. – Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.		
Art. 640 ter c.p. – Frode informatica.		
Art. 356 c.p. – Frode nelle pubbliche forniture		
Art. 2 Legge 23 dicembre 1986 n. 898 – Frodi nel settore agricolo		

ART. 24 BIS D.LGS. 231/01 – DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI

REATI PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
Art. 615 ter c.p. – Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico.	<p>Da 100 a 500 quote L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, va da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Interdizione dall'esercizio dell'attività; • Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; • Divieto di pubblicizzare beni o servizi
Art. 617 quater c.p. – Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche.		
Art. 617 quinquies c.p. – Detenzione, diffusione, installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche.		
Art. 635 bis c.p. – Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici.		
Art. 635 ter c.p. – Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente pubblico o comunque di pubblica utilità.		
Art. 635 quater c.p. - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici		
Art. 635 quinquies c.p. – Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.		
Art. 615 quater c.p. – Detenzione, diffusione ed installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico.	<p>Sino a 300 quote L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, va da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Sospensione o revoca delle licenze, autorizzazioni o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; • Divieto di pubblicizzare beni e servizi
Art. 615 quinquies c.p. – Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico.		

<p>Art. 491 bis c.p. – Falsità di documenti informatici.</p>	<p>Sino a 400 quote L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, va da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Divieto di contrattare con la P. A. • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli eventualmente già concessi; • Divieto di pubblicizzare beni e servizi
<p>Art. 640 quinquies c.p. – Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica.</p>		

ART. 24 TER D.LGS. 231/01 – DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

REATI PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
<p>Art. 416 comma VI c.p. – Associazione per delinquere diretta alla commissione dei delitti di riduzione o mantenimento in schiavitù (art. 600 c.p.), tratta di persone (art. 601 c.p.), acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.), ed in materia di immigrazione clandestina (art. 12 comma 3 bis D.Lvo 286/98).</p>	<p>Da 400 a 1.000 quote L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, va da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro.</p>	<p>Per la durata di almeno 1 anno:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Interdizione dall'esercizio dell'attività; • Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; • Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione; • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; • Divieto di pubblicizzare beni o servizi <p>Interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività qualora l'Ente o una sua unità organizzativa sia stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare i reati indicati nell'articolo.</p>
<p>Art. 416 bis c.p. – Associazioni di tipo mafioso, anche straniere.</p>		
<p>Art. 416 ter c.p. – Scambio elettorale politico mafioso.</p>		
<p>Art. 630 c.p. – Sequestro di persona a scopo di estorsione</p>		
<p>Altri delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p. o al fine di agevolare associazioni di tipo mafioso.</p>		
<p>Art. 74 d.P.R. 309/1990 – Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope.</p>		
<p>Art. 416 commi da I a V c.p. – Associazione per delinquere.</p>	<p>Da 300 a 800 quote L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, va da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro.</p>	<p>Per la durata di almeno 1 anno:</p> <p>Interdizione dall'esercizio dell'attività;</p> <p>Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;</p> <p>Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;</p> <p>Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;</p> <p>Divieto di pubblicizzare beni o servizi</p>
<p>Art. 407 comma II lett. a) numero 5 c.p.p. – Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione o porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonchè di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'art. 2 comma 3 L. 110/1975 (armi ad aria compressa, da sala ovvero destinate alla pesca).</p>		

ART. 25 D.LGS. 231/01 – PECULATO, CONCUSSIONE, INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ, CORRUZIONE ED ABUSO D'UFFICIO

REATI PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
-------------------	---------------------	-----------------------

<p>Art. 314 c.p. comma I – Peculato (<u>quando il fatto offende gli interessi finanziari dell’Unione Europea</u>)</p> <p>Art. 316 c.p. – Peculato mediante profitto dell’errore altrui (<u>quando il fatto offende gli interessi finanziari dell’Unione Europea</u>)</p> <p>Art. 318 c.p. – Corruzione per l’esercizio della funzione.</p> <p>Art. 321 c.p. – Responsabilità del corruttore in relazione all’art. 318 c.p.</p> <p>Art. 322 commi I e III c.p. – Istigazione alla corruzione per l’esercizio della funzione.</p> <p>Art. 323 c.p. – Abuso d’ufficio (<u>quando il fatto offende gli interessi finanziari dell’Unione Europea</u>)</p> <p>Art. 346 bis c.p. - Traffico di influenze illecite.</p>	<p>Fino a 200 quote anche nel caso in cui sia coinvolto un incaricato di pubblico servizio o di corruzione internazionale.</p> <p>L’importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, va da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro.</p>	<p>NON PREVISTE</p>
<p>Art. 319 c.p. – Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio.</p> <p>Art. 319 ter comma 1 c.p. – Corruzione in atti giudiziari.</p> <p>Art. 321 c.p. – Responsabilità del corruttore in relazione all’art. 319 ter c.p.</p> <p>Art. 322 commi II e IV c.p. – Istigazione alla corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio</p>	<p>Da 200 a 600 quote anche nel caso in cui sia coinvolto un incaricato di pubblico servizio o di corruzione internazionale.</p> <p>L’importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, va da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro.</p>	<p><u>Per una durata non inferiore a 4 anni e non superiore a 7 (se il rato è commesso da soggetto in posizione apicale) o non inferiore a 2 anni e non superiore a 4 (se commesso da persona sottoposta alla direzione degli apicali quali dipendenti, ecc.):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Interdizione dall’esercizio dell’attività; • Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; • Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione; • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; • Divieto di pubblicizzare beni o servizi.
<p>Art. 317 c.p. – Concussione</p> <p>Art. 319 c.p. aggravato ai sensi dell’art. 319 bis c.p. – Corruzione per un atto contrario ai doveri d’uffici con riferimento al conferimento di pubblici impieghi, stipendi, pensioni, il pagamento o il rimborso di tributi o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l’amministrazione alla quale appartiene il pubblico ufficiale.</p> <p>319 ter comma 2 c.p. – Corruzione in atti giudiziari nell’ipotesi in cui dal fatto derivi l’ingiusta condanna di taluno alla reclusione</p> <p>Art. 319 quater c.p. – Induzione indebita a dare o promettere utilità</p>	<p>Da 300 a 800 quote anche nel caso in cui sia coinvolto un incaricato di pubblico servizio o di corruzione internazionale.</p> <p>L’importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, va da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro.</p>	<p><u>Per una durata non inferiore a 4 anni e non superiore a 7 (se il rato è commesso da soggetto in posizione apicale) o non inferiore a 2 anni e non superiore a 4 se commesso da persona sottoposta alla direzione degli apicali (dipendenti, ecc.):</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Interdizione dall’esercizio dell’attività; • Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; • Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione; • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; • Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

<p>Art. 321 c.p. – Responsabilità del corruttore in relazione agli artt. 319 c.p. aggravato ex art. 319 bis c.p. e 319 ter c.p.</p>		
--	--	--

ART. 25 BIS D.LGS. 231/01 – FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO

REATI PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
<p>Art. 453 c.p. – Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate.</p>	<p>Da 300 a 800 quote. L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, va da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro.</p>	
<p>Art. 454 c.p. – Alterazione di monete.</p>	<p>Fino a 500 quote. L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, va da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro.</p>	<p><u>Per una durata non superiore ad 1 anno:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Interdizione dall'esercizio dell'attività; • Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; • Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione; • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; • Divieto di pubblicizzare beni o servizi.
<p>Art. 460 c.p. – Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo.</p>		
<p>Art. 461 c.p. – Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata</p>		
<p>Art. 455 c.p. – Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate fuori dai casi di cui agli artt. 453 e 454 c.p.</p>	<p>Sanzioni previste per i reati di cui agli artt. 453 e 454 c.p. ridotte da un terzo alla metà.</p>	
<p>Art. 457 c.p. – Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede</p>	<p>Fino a 200 quote. L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, va da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro.</p>	<p>NON PREVISTE</p>
<p>Art. 464 comma II c.p. – uso di valori di bollo contraffatti o alterati ricevuti in buona fede</p>		
<p>Art. 459 c.p. – Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati</p>	<p>Sanzioni previste per i reati di cui agli artt. 453, 455 e 457 ridotte di un terzo.</p>	<p><u>Per una durata non superiore ad 1 anno:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Interdizione dall'esercizio dell'attività; • Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; • Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione; • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; • Divieto di pubblicizzare beni o servizi.
<p>Art. 464 comma I c.p. – Uso di valori di bollo contraffatti o alterati fuori dai casi di</p>	<p>Fino a 300 quote.</p>	

concorso nella contraffazione o alterazione	L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, va da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro.	NON PREVISTE
Art. 473 c.p. – Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di modelli e disegni	Fino a 500 quote. L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, varia da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro.	<u>Per una durata non superiore ad 1 anno:</u> <ul style="list-style-type: none"> • Interdizione dall'esercizio dell'attività; • Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; • Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione; • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; • Divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Art. 474 c.p. – Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi		

ART. 25 BIS 1 – DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA ED IL COMMERCIO

REATI PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
Art. 513 c.p. – Turbata libertà dell'industria e del commercio.	Fino a 500 quote. L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, varia da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro.	NON PREVISTE
Art. 515 c.p. – Frode nell'esercizio del commercio.		
Art. 516 c.p. – Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine.		
Art. 517 c.p. – Vendita di prodotti industriali con segni mendaci.		
Art. 517 ter c.p. – Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale.		
Art. 517 quater c.p. – Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.		
Art. 513 bis c.p. – Illecita concorrenza con minaccia o violenza	Fino a 800 quote. L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, varia da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro.	<ul style="list-style-type: none"> • Interdizione dall'esercizio della attività; • Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; • Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione; • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; • Divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Art. 514 c.p. – Frodi contro le industrie nazionali.		

ART. 25 TER D.LGS. 231/01 – REATI SOCIETARI

REATI PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE

<p>Art. 2621 c.c. – False comunicazioni sociali.</p>	<p>Da 200 a 400 quote. L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, varia da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro. <u>La sanzione è aumentata di 1/3 qualora l'Ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità.</u></p>	
<p>Art. 2621 bis c.c. – Fatti di cui all' art. 2621 c.c. se di lieve entità.</p>	<p>Da 100 a 200 quote. L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, varia da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro. <u>La sanzione è aumentata di 1/3 qualora l'Ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità.</u></p>	NON PREVISTE
<p>Art. 2622 c.c. – False comunicazioni sociali delle società quotate.</p>	<p>Da 400 a 600 quote. L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, varia da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro. <u>La sanzione è aumentata di 1/3 qualora l'Ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità.</u></p>	
<p>Art. 2625 comma II c.c. – Impedito controllo che abbia cagionato un danno ai soci.</p>	<p>Da 200 a 360 quote. L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, varia da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro. <u>La sanzione è aumentata di 1/3 qualora l'Ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità.</u></p>	
<p>Art. 2626 c.c. – Indebita restituzione dei conferimenti.</p>		
<p>Art. 2628 c.c. – Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante.</p>		
<p>Art. 2627 c.c. – Illegale ripartizione degli utili e delle riserve.</p>	<p>Da 200 a 260 quote. L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, varia da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro. <u>La sanzione è aumentata di 1/3 qualora l'Ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità.</u></p>	
<p>Art. 2629 c.c. – Operazioni in pregiudizio dei creditori.</p>	<p>Da 300 a 660 quote. L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, varia da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro. <u>La sanzione è aumentata di 1/3 qualora l'Ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità.</u></p>	
<p>Art. 2633 c.c. – Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori.</p>		
<p>Art. 2636 c.c. – Illecita influenza sull'assemblea.</p>		
<p>Art. 2632 c.c. – Formazione fittizia del capitale.</p>	<p>Da 200 a 360 quote. L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, varia da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro.</p>	NON PREVISTE

	<u>La sanzione è aumentata di 1/3 qualora l'Ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità.</u>	
Art. 2629 bis c.c. – Omessa comunicazione del conflitto di interessi.	Da 400 a 1.000 quote. L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, varia da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro. <u>La sanzione è aumentata di 1/3 qualora l'Ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità.</u>	
Art. 2637 c.c. – Aggiotaggio	<u>La sanzione è aumentata di 1/3 qualora l'Ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità.</u>	
Art. 2638 c.c. – Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di vigilanza.	Da 400 a 800 quote. L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, varia da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro. <u>La sanzione è aumentata di 1/3 qualora l'Ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità.</u>	
Art. 2635 comma III c.c. – Corruzione tra privati.	Da 400 a 600 quote. L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, varia da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro. <u>La sanzione è aumentata di 1/3 qualora l'Ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità.</u>	<ul style="list-style-type: none"> • Interdizione dall'esercizio dell'attività; • Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; • Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione; • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; • Divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Art. 2635 bis c.c. – Istigazione alla corruzione tra privati.	Da 200 a 400 quote. L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, varia da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro. La sanzione è aumentata di 1/3 qualora l'Ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità.	
Art. 2623 comma 1 c.c. – falso in prospetto.	I PRESENTI ARTICOLI SONO STATI ABROGATI, RISPETTIVAMENTE, DALL'ART. 34 COMMA II E DALL'ART. 37 COMMA XXXIV DEL D.LVO 27 GENNAIO 2010 N. 39.	
Art. 2624 c.c. – Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione	COME SI AVRÀ MODO DI APPROFONDIRE NELLA PARTE SPECIALE DEL PRESENTE MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, PER UN DIFETTO DI COORDINAMENTO TRA FATTISPECIE, ALLO STATO SI RITIENE CHE IL REATO DI FALSO IN PROSPETTO, OGGI PUNITO AI SENSI DELL'ART. 173 BIS T.U.F. NON RIENTRI PIÙ FRA I REATI PRESUPPOSTO DI RESPONSABILITÀ PER L'ENTE.	

ART. 25 QUATER D.Lgs. 231/01 – DELITTI CON FINALITÀ DI TERRORISMO O DI EVERSIONE DELL'ORDINE DEMOCRATICO		
REATI PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti	Da 200 a 700 quote.	<u>Per una durata non inferiore ad 1 anno:</u> <ul style="list-style-type: none"> • Interdizione dall'esercizio dell'attività;

dal Codice penale o da leggi speciali puniti con la pena della reclusione inferiore a 10 anni.	L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, varia da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro.	<ul style="list-style-type: none"> • Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; • Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione; • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; • Divieto di pubblicizzare beni o servizi. <p>Interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività qualora l'Ente o una sua unità organizzativa sia stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare i reati indicati nell'articolo.</p>
--	--	---

ART. 25 QUATER 1 D.LGS. 231/01 – PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI

REATI PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
<p>Art. 583 bis c.p. – Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili</p>	<p>Da 300 a 700 quote. L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, varia da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro.</p>	<p><u>Per una durata non inferiore ad 1 anno:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Interdizione dall'esercizio della attività; • Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; • Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione; • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; • Divieto di pubblicizzare beni o servizi. <p>Nel caso si tratti di un Ente privato accreditato l'accreditamento è revocato. Interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività qualora l'Ente o una sua unità organizzativa sia stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato indicato nell'articolo.</p>

ART. 25 QUINQUES D.LGS. 231/01 – DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE

REATI PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
<p>Art. 600 c.p. – Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù</p>	<p>Da 400 a 1.000 quote. L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, varia da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro.</p>	<p><u>Per una durata non inferiore ad 1 anno:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Interdizione dall'esercizio dell'attività; • Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; • Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione; • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; • Divieto di pubblicizzare beni o servizi.
<p>Art. 601 c.p. – Tratta di persone</p>		
<p>Art. 602 c.p. – Acquisto e alienazione di schiavi</p>		
<p>Art. 603 bis c.p. – Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro</p>	<p>Da 300 a 800 quote.</p>	<p>Interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività qualora l'Ente o una sua unità organizzativa sia stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare i reati indicati nell'articolo.</p>
<p>Art. 600 bis comma I c.p. – Prostituzione minorile</p>		
<p>Art. 600 ter commi I e II c.p. – Pornografia minorile – reclutamento o utilizzo di minori per spettacoli pornografici e</p>		

distribuzione di materiale pedopornografico anche virtuale.	L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, varia da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro.	
Art. 600 quinquies c.p. – Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile.		
Art. 600 bis comma II c.p. – Atti sessuali con minore di età compresa tra i 14 ed i 18 anni in cambio di denaro o altro corrispettivo.	Da 200 a 700 quote. L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, varia da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro.	NON PREVISTE
Art. 600 ter commi III e IV c.p. – Pornografia minorile – Offerta o cessione di materiale pedopornografico anche per via telematica.		
Art. 600 quater c.p. – Detenzione di materiale pedopornografico anche virtuale.		
Art. 609 undecies c.p. – adescamento di minorenni.		

ART. 25 SEXIES D.LGS. 231/01 – ABUSI DI MERCATO

REATI PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
Art. 184 D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (T.U.F.) – Abuso di informazioni privilegiate.	Da 400 a 1.000 quote. L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, varia da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro.	NON PREVISTE
Art. 185 D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (T.U.F.) – Manipolazione del mercato.	<u>Qualora il profitto conseguito dall'Ente risulti di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a 10 volte il prodotto o il profitto.</u>	NON PREVISTE

ART. 25 SEPTIES D.LGS. 231/01 – OMICIDIO COLPOSO O LESIONI GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO.

REATI PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
Art. 589 c.p. con violazione dell'art. 55 comma II D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 – Omicidio colposo	1.000 quote. L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, varia da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro.	<u>Per una durata non inferiore a 3 mesi e non superiore ad 1 anno:</u> <ul style="list-style-type: none"> • Interdizione dall'esercizio della attività; • Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; • Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione; • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi;
Art. 589 c.p. commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro fuori dai casi di cui	Da 250 a 500 quote.	

all'art. 55 comma II D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 – Omicidio colposo	L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, varia da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro.	<ul style="list-style-type: none"> • Divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Art. 590 comma III c.p. commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro – Lesioni personali colpose	Non superiore a 250 quote. L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, varia da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro.	<u>Per una durata non superiore a 6 mesi:</u> Interdizione dall'esercizio della attività; <ul style="list-style-type: none"> • Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; • Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione; • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

ART. 25 OCTIES D.LGS. 231/01 – RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO.

REATI PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
Art. 648 c.p. – Ricettazione.	<ul style="list-style-type: none"> • Da 200 a 800 quote. • Da 400 a 1.000 quote nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengano da delitto punito con la pena della reclusione superiore nel massimo a 5 anni. <p>L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, varia da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro.</p>	<u>Per una durata non superiore a 2 anni:</u> <ul style="list-style-type: none"> • Interdizione dall'esercizio dell'attività; • Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; • Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione; • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; • Divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Art. 648 bis c.p. – Riciclaggio.		
Art. 648 ter c.p. – Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.		
Art. 648 ter1 – Autoriciclaggio.		
<p>IN CASO DI COMMISSIONE DI UNO DEI REATI INDICATI NEL PRESENTE ARTICOLO, IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, SENTITO IL PARERE DELL'UIF, PUÒ FORMULARE OSSERVAZIONI RIGUARDO L'IDONEITÀ DEL MODELLO ORGANIZZATIVO ADOTTATO DALL'ENTE.</p>		

ART. 25 OCTIES1 D.LGS. 231/01 – DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI.

REATI PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
Art. 493 ter c.p.– Indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento	Da 300 a 800 quote. L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, varia da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro.	<ul style="list-style-type: none"> • Interdizione dall'esercizio della attività; • Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; • Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione; • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; Divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Art. 493 quater c.p. – Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti	Sino a 500 quote. L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, varia da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro.	
Art. 640 ter c.p. – Frode informatica (nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di	Non superiore a 250 quote.	

<u>un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale)</u>	L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, varia da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro.	
--	--	--

ART. 25 NOVIES D.LGS. 231/01 – DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE.

REATI PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
Art. 171 comma I lett. a) bis e comma III L. 22 aprile 1941 n. 633 – tutela penale delle opere dell'ingegno protette anche non destinata alla pubblicazione ed anche in ipotesi di deformazione o modifica della stessa qualora ne derivi un'offesa all'onore dell'autore.	Fino a 500 quote. L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, varia da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro.	<p><u>Per una durata non superiore ad 1 anno:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Interdizione dall'esercizio dell'attività; • Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; • Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione; Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; • Divieto di pubblicizzare beni o servizi. <p>Restano ferme le sanzioni di cui all'art. 174 <i>quinquies</i> L. 22 aprile 1941 n. 633 per gli esercizi commerciali, le attività soggette ad autorizzazione, gli stabilimenti di sviluppo e stampa, di sincronizzazione e post - produzione, di masterizzazione, di tipografia e che comunque esercitino attività di produzione industriale connesse alla realizzazione dei supporti contraffatti e nei confronti dei centri di emissione o ricezione di programmi televisivi.</p>
Art. 171 bis L. 22 aprile 1941 n. 633 – tutela penale dei <i>software</i> e delle banche dati.		
Art. 171 ter L. 22 aprile 1941 n. 633 – Tutela penale delle opere audiovisive.		
Art. 171 septies L. 22 aprile 1941 n. 633 – Tutela penale dei supporti non soggetti al contrassegno SIAE.		
Art. 171 octies L. 22 aprile 1941 n. 633 – Tutela penale delle trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato.		

ART. 25 DECIES D.LGS. 231/01 – INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA.

REATI PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
Art. 377 bis c.p. – Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.	Fino a 500 quote. L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, varia da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro.	NON PREVISTE

ART. 25 UNDECIES D.LGS. 231/01 – REATI AMBIENTALI

REATI PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE

<p>Art. 452 bis c.p. – Inquinamento ambientale.</p>	<p>Da 250 a 600 quote. L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, varia da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro.</p>	<p><u>Per un periodo non superiore ad 1 anno:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Interdizione dall'esercizio dell'attività; • Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; • Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione; • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; • Divieto di pubblicizzare beni o servizi.
<p>Art. 452 quater c.p. – Disastro ambientale.</p>	<p>Da 400 a 800 quote. L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, varia da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro.</p>	
<p>Art. 452 quinquies c.p. – Delitti colposi contro l'ambiente.</p>	<p>Da 200 a 500 quote. L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, varia da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro.</p>	<p>NON PREVISTE</p>
<p>Art. 452 octies c.p. – Associazione di cui all'art. 416 c.p. finalizzata a commettere uno dei reati precedenti.</p>	<p>Da 300 a 1.000 quote. L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, varia da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro.</p>	
<p>Art. 452 sexies c.p. – Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività.</p>	<p>Da 250 a 600 quote. L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, varia da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro.</p>	
<p>Art. 727 bis c.p. – Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette.</p>	<p>Fino a 250 quote. L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, varia da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro.</p>	
<p>Art. 733 bis c.p. – Distruzione o deterioramento di <i>habitat</i> all'interno di un sito protetto.</p>	<p>Da 150 a 250 quote. L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, varia da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro.</p>	
<p>Art. 137 D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 – Reati in materia di scarichi di acque reflue industriali.</p>	<p>Da 150 a 250 quote (<u>violazione commi III, V primo periodo, XII</u>) L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, varia da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro.</p>	<p>NON PREVISTE</p>

	<p>Da 200 a 300 quote (<u>violazione commi II, V secondo periodo, XI</u>).</p>	<p><u>Per un periodo non superiore a 6 mesi:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Interdizione dall'esercizio dell'attività; • Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; • Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione; • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; • Divieto di pubblicizzare beni o servizi.
<p>Art. 256 D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 – Attività di gestione di rifiuti non autorizzata.</p>	<p>Fino a 250 quote (<u>violazione commi I lett. a e VI primo periodo</u>). L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, varia da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro.</p> <p><u>Le sanzioni sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o le comunicazioni (comma IV art. 256 D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152).</u></p>	<p>NON PREVISTE</p>
<p>Art. 256 D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 – Attività di gestione di rifiuti non autorizzata</p> <p>Art. 256 D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 – Attività di gestione di rifiuti non autorizzata</p>	<p>Da 150 a 250 quote (<u>violazione commi I lett. b, III primo periodo e V</u>).</p> <p>L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, varia da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro.</p> <p><u>Le sanzioni sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o le comunicazioni (comma IV art. 256 D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152).</u></p>	<p>NON PREVISTE</p>

	<p>Da 200 a 300 quote (<u>violazione comma III secondo periodo</u>).</p> <p>L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, varia da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro.</p> <p><u>Le sanzioni sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o le comunicazioni (comma IV art. 256 D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152).</u></p>	<p><u>Per un periodo non superiore a 6 mesi:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Interdizione dall'esercizio dell'attività; • Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; • Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione; • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; • Divieto di pubblicizzare beni o servizi.
<p>Art. 257 D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 – Reati in materia di bonifica dei siti.</p>	<p>Fino a 250 quote (<u>violazione comma I</u>).</p> <p>L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, varia da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro.</p>	<p>NON PREVISTE</p>
<p>Art. 257 D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 – Reati in materia di bonifica dei siti.</p>	<p>Da 150 a 250 quote (<u>violazione comma II</u>).</p> <p>L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, varia da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro.</p>	<p>NON PREVISTE</p>
<p>Art. 258 comma IV secondo periodo D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 – Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari.</p>	<p>Da 150 a 250 quote.</p> <p>L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, varia da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro.</p>	<p>NON PREVISTE</p>
<p>Art. 259 comma I D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 – Traffico illecito di rifiuti.</p>	<p>Da 150 a 250 quote.</p> <p>L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, varia da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro.</p>	<p>NON PREVISTE</p>
<p>Art. 452 quaterdecies c.p.* – Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti.</p>	<p>Da 300 a 500 quote (<u>violazione comma I</u>).</p> <p>L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, varia da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro.</p> <p>Da 400 a 800 quote (<u>violazione comma II</u>).</p> <p>L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, varia da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro.</p>	<p><u>Per un periodo non superiore a 6 mesi:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Interdizione dall'esercizio dell'attività; • Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; • Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione; • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; • Divieto di pubblicizzare beni o servizi. <p>Interdizione definitiva dall'esercizio della attività qualora l'Ente o una sua unità organizzativa sia stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare i reati indicati nell'articolo in discorso.</p>

	<p>Da 150 a 250 quote (<u>violazione commi VI, VII secondo e terzo periodo, VIII primo periodo</u>).</p> <p>L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, varia da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro.</p>	NON PREVISTE
<p>Art. 260 bis D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 – Violazioni, irregolarità, omissioni relative al sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti.</p>	<p>Da 200 a 300 quote (<u>violazione comma VIII secondo periodo</u>).</p> <p>L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, varia da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro.</p>	NON PREVISTE

ART. 25 DUODECIES D. LGS. 231/01 – IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE

REATI PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
<p>Art. 22 comma 12 bis D.Lvo 25 luglio 1998, n. 286 – Impiego di lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno o il cui permesso sia scaduto, revocato o annullato.</p>	<p>Da 100 a 200 quote entro il limite di 150.000 euro.</p> <p>L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, varia da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro</p>	NON PREVISTE
<p>Art. 12 commi 3, 3 bis e 3 ter D.Lvo 25 luglio 1998, n. 286 – Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (promozione, direzione, organizzazione, finanziamento o trasporto di stranieri privi di permesso di soggiorno nel territorio dello Stato).</p>	<p>Da 400 a 1.000 quote.</p> <p>L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, varia da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro.</p>	<p><u>Per un periodo non inferiore ad 1 anno:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Interdizione dall'esercizio dell'attività; • Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; • Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
<p>Art. 12 comma 5 D.Lvo 25 luglio 1998, n. 286 – Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (favoreggiamento della permanenza di stranieri privi di permesso di soggiorno nel territorio dello Stato).</p>	<p>Da 100 a 200 quote.</p> <p>L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, varia da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; • Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

ART. 25 TERDECIES D.LGS. 231/01 – RAZZISMO E XENOFOBIA

REATI PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
-------------------	---------------------	-----------------------

<p>Art. 604 bis c.p.* – Propaganda, istigazione o incitamento all’odio razziale fondati sulla negazione della Shoah, dei crimini di genocidio, dei crimini contro l’umanità e dei crimini di guerra come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello Statuto della Corte Penale Internazionale commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione.</p>	<p>Da 200 a 800 quote. L’importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, varia da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro.</p>	<p><u>Per un periodo non inferiore ad 1 anno:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Interdizione dall’esercizio dell’attività; • Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; • Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione; • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; • Divieto di pubblicizzare beni o servizi. <p>Interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività qualora l’Ente o una sua unità organizzativa sia stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati all’art. 3 comma III bis L. 13 ottobre 1975 n. 654.</p>
---	--	---

ART. 25 QUATERDECIES D.LGS. 231/01 – FRODE IN COMPETIZIONI SPORTIVE, ESERCIZIO ABUSIVO DI GIOCO O DI SCOMMESSA E GIOCHI D’AZZARDO ESERCITATI A MEZZO DI APPARECCHI VIETATI

REATI PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
<p>Articolo 1 Legge 13 dicembre 1989, n. 401 – Frode in competizioni sportive.</p>	<p>Fino a 260 quote <u>in relazione alle fattispecie contravvenzionali (per cui è prevista la pena dell’arresto o dell’ammenda).</u> L’importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, varia da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro.</p>	<p>NON PREVISTE</p>
<p>Articolo 1 Legge 13 dicembre 1989, n. 401 – Frode in competizioni sportive.</p>	<p>Fino a 500 quote <u>in relazione alle fattispecie delittuose (per cui è prevista la pena della reclusione o della multa).</u> L’importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, varia da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro.</p>	<p><u>Per un periodo non inferiore ad 1 anno:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Interdizione dall’esercizio dell’attività; • Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito; • Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione; • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; • Divieto di pubblicizzare beni o servizi.
<p>Articolo 4 Legge 13 dicembre 1989, n. 401 - Esercizio abusivo di attività di giuoco o scommessa</p>	<p>Fino a 260 quote <u>in relazione alle fattispecie contravvenzionali (per cui è prevista la pena dell’arresto o dell’ammenda).</u> L’importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, varia da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro.</p>	<p>NON PREVISTE</p>

<p>Articolo 4 Legge 13 dicembre 1989, n. 401 - Esercizio abusivo di attività di giuoco o scommessa</p>	<p>Fino a 500 quote in relazione alle fattispecie delittuose (per cui è prevista la pena della reclusione o della multa). L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, varia da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro.</p>	<p>Per un periodo non inferiore ad 1 anno:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Interdizione dall'esercizio dell'attività; • Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; • Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione; • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; • Divieto di pubblicizzare beni o servizi.
---	---	---

ART. 25 QUINQUAGESIMUS D.LGS. 231/01 – REATI TRIBUTARI.

REATI PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
<p>Art. 2 comma I D.Lgs. 10 marzo 2000 n. 74 – Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti</p>	<p>Fino a 500 quote. L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, varia da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione; • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; • Divieto di pubblicizzare beni o servizi.
<p>Art. 2 comma II bis D.Lgs. 10 marzo 2000 n. 74 – Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti nell'ipotesi in cui l'ammontare degli elementi passivi fittizi sia inferiore ad euro centomila</p>	<p>Fino a 400 quote. L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, varia da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione; • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; • Divieto di pubblicizzare beni o servizi.
<p>Art. 3 D.Lgs. 10 marzo 2000 n. 74 – Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici</p>	<p>Fino a 500 quote. L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, varia da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione; • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; • Divieto di pubblicizzare beni o servizi.
<p>Art. 4 D.Lgs. 10 marzo 2000 n. 74 – Dichiarazione infedele compensazione (se commesso al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione Europea, da cui consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a 10 milioni di euro)</p>	<p>Fino a 300 quote L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, varia da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione; • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; • Divieto di pubblicizzare beni o servizi.
<p>Art. 5 D.Lgs. 10 marzo 2000 n. 74 – Omessa dichiarazione compensazione (se commesso al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione Europea, da cui consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a 10 milioni di euro)</p>	<p>Fino a 400 quote. L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, varia da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione; • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; • Divieto di pubblicizzare beni o servizi.
<p>Art. 8 comma I D.Lgs. 10 marzo 2000 n. 74 – Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti</p>	<p>Fino a 500 quote. L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, varia da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione; • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; • Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Art. 8 comma II bis D.Lgs. 10 marzo 2000 n. 74 – Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti nell'ipotesi in cui l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti sia inferiore ad euro centomila per periodo di imposta.	Fino a 400 quote. L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, varia da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro.	Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione; Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; Divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Art. 10 D.Lgs. 10 marzo 2000 n. 74 – Occultamento o distruzione di documenti contabili	Fino a 400 quote. L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, varia da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro.	Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione; Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; Divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Art. 10 quater D.Lgs. 10 marzo 2000 n. 74 – Indebita compensazione (se commesso al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione Europea, da cui consegue o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a 10 milioni di euro)	Fino a 400 quote. L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, varia da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro.	<ul style="list-style-type: none"> • Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione; • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; • Divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Art. 11 D.Lgs. 10 marzo 2000 n. 74 – Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte	Fino a 400 quote. L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, varia da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro.	<ul style="list-style-type: none"> • Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione; • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; • Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

ART. 25 SEXDECIES D. LGS. 231/01 – CONTRABBANDO		
REATI PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
Art. 282 D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43 (T.U. Doganale) – Impiego contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (in caso di superamento di 10.000 euro di diritti di confine evasi).	Fino a 200 quote ovvero fino a 400 quando i diritti di confine dovuti superano i 100.000 euro. L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, varia da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro.	<ul style="list-style-type: none"> • Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione; • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; • Divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Art. 283 D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43 (T.U. Doganale) – Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (in caso di superamento di 10.000 euro di diritti di confine evasi).	Fino a 200 quote ovvero fino a 400 quando i diritti di confine dovuti superano i 100.000 euro. L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, varia da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro.	<ul style="list-style-type: none"> • Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione; • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; • Divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Art. 284 D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43 (T.U. Doganale) – Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (in caso di superamento di 10.000 euro di diritti di confine evasi).	Fino a 200 quote ovvero fino a 400 quando i diritti di confine dovuti superano i 100.000 euro. L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, varia da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro.	<ul style="list-style-type: none"> • Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione; • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; • Divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Art. 285 D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43 (T.U. Doganale) – Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (in caso di superamento di 10.000 euro di diritti di confine evasi).	Fino a 200 quote ovvero fino a 400 quando i diritti di confine dovuti superano i 100.000 euro.	<ul style="list-style-type: none"> • Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione; • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; • Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

<p>Art. 286 D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43 (T.U. Doganale) – Contrabbando nelle zone extradoganali (in caso di superamento di 10.000 euro di diritti di confine evasi).</p>	<p>L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, varia da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro.</p>	
<p>Art. 287 D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43 (T.U. Doganale) – Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (in caso di superamento di 10.000 euro di diritti di confine evasi).</p>	<p>Fino a 200 quote ovvero fino a 400 quando i diritti di confine dovuti superano i 100.000 euro. L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, varia da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione; • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; • Divieto di pubblicizzare beni o servizi.
<p>Art. 288 D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43 (T.U. Doganale) – Contrabbando nei depositi doganali (in caso di superamento di 10.000 euro di diritti di confine evasi).</p>	<p>Fino a 200 quote ovvero fino a 400 quando i diritti di confine dovuti superano i 100.000 euro. L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, varia da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione; • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; • Divieto di pubblicizzare beni o servizi.
<p>Art. 289 D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43 (T.U. Doganale) – Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (in caso di superamento di 10.000 euro di diritti di confine evasi).</p>	<p>Fino a 200 quote ovvero fino a 400 quando i diritti di confine dovuti superano i 100.000 euro. L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, varia da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione; • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; • Divieto di pubblicizzare beni o servizi.
<p>Art. 290 D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43 (T.U. Doganale) – Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (in caso di superamento di 10.000 euro di diritti di confine evasi).</p>	<p>Fino a 200 quote ovvero fino a 400 quando i diritti di confine dovuti superano i 100.000 euro. L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, varia da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione; • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; • Divieto di pubblicizzare beni o servizi.
<p>Art. 291 D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43 (T.U. Doganale) – Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (in caso di superamento di 10.000 euro di diritti di confine evasi).</p>	<p>Fino a 200 quote ovvero fino a 400 quando i diritti di confine dovuti superano i 100.000 euro. L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, varia da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione; • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; • Divieto di pubblicizzare beni o servizi.
<p>Art. 291 bis D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43 (T.U. Doganale) – Contrabbando di tabacchi lavorati esteri</p>	<p>Fino a 200 quote ovvero fino a 400 quando i diritti di confine dovuti superano i 100.000 euro. L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, varia da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione; • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; • Divieto di pubblicizzare beni o servizi.
<p>Art. 291 ter D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43 (T.U. Doganale) – Circostanze aggravanti nel contrabbando di tabacchi lavorati esteri</p>	<p>Fino a 200 quote ovvero fino a 400 quando i diritti di confine dovuti superano i 100.000 euro. L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, varia da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione; • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; • Divieto di pubblicizzare beni o servizi.
<p>Art. 291 quater D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43 (T.U. Doganale) – Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri Art. 292 D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43 (T.U. Doganale) – Altri casi di contrabbando (in caso di</p>	<p>Fino a 200 quote ovvero fino a 400 quando i diritti di confine dovuti superano i 100.000 euro. L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, varia da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione; • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; • Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

superamento di 10.000 euro di diritti di confine evasi).		
Art. 294 D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43 (T.U. Doganale) – Pena per il contrabbando in caso di mancato o incompleto accertamento dell’oggetto del reato (in caso di superamento di 10.000 euro di diritti di confine evasi).	Fino a 200 quote ovvero fino a 400 quando i diritti di confine dovuti superano i 100.000 euro. L’importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, varia da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro.	<ul style="list-style-type: none"> • Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione; • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; • Divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Art. 295 D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43 (T.U. Doganale) – Circostanze aggravanti del contrabbando	Fino a 200 quote ovvero fino a 400 quando i diritti di confine dovuti superano i 100.000 euro. L’importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, varia da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro.	<ul style="list-style-type: none"> • Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione; • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; • Divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Contravvenzioni di cui agli articoli da 302 a 322 D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43 (T.U. Doganale) – (in caso di superamento di 10.000 euro di diritti di confine evasi).	Fino a 200 quote ovvero fino a 400 quando i diritti di confine dovuti superano i 100.000 euro. L’importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, varia da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro.	<ul style="list-style-type: none"> • Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione; • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; • Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

ART. 25 SEPTIESDECIES D.LGS. 231/01 – DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE

REATI PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
Art. 518 novies c.p. – Violazioni in materia di alienazione di beni culturali	Da 100 a 400 quote. L’importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, varia da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro.	<p>Per una durata non superiore a 2 anni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione; • Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; • Divieto di pubblicizzare beni o servizi. • Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione.
Art. 518 ter c.p. – Appropriazione indebita di beni culturali		
Art. 518 decies c.p. – Importazione illecita di beni culturali		
Art. 518 undecies c.p. – Uscita o esportazione illecite di beni culturali	Da 200 a 500 quote. L’importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, varia da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro.	
Art. 518 duodecies c.p. – Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento ed uso illecito di beni culturali o paesaggistici	Da 300 a 700 quote. L’importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, varia da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro.	
Art. 518 quaterdecies c.p. – Contraffazione di opere d’arte		
Art. 518 bis c.p. – Furto di beni culturali		

Art. 518 quater c.p. – Ricettazione di beni culturali	Da 400 a 900 quote. L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, varia da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro.	
Art. 518 octies c.p. – Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali		

ART. 25 DUODEVICIES D.LGS. 231/01 – RICICLAGGIO DI BENI CULTURALI E DEVASTAZIONE E SACCHEGGIO DI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI		
REATI PRESUPPOSTO	SANZIONI PECUNIARIE	SANZIONI INTERDITTIVE
Art. 518 sexies c.p. – Violazioni in materia di alienazione di beni culturali	Da 500 a 1000 quote. L'importo di ogni quota, stabilito dal Giudice, varia da un minimo di 258 ad un massimo di 1.549 euro.	Qualora l'Ente o una sua unità organizzativa venga stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività
Art. 518 terdecies c.p. – Appropriazione indebita di beni culturali		

*	Il D.Lgs. 1° marzo 2018 recante " <i>disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice in materia penale a norma dell'art. 1, comma 85, lettera q) della Legge 23 giugno 2017 n. 103</i> " ha abrogato la fattispecie di reato di cui all'art. 260 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (presupposto di responsabilità per gli Enti in forza del disposto dell'art. 25 undecies D.Lgs. 231/01), e di quella di cui al comma 3 bis dell'art. 3 della Legge 13 ottobre 1975 n. 654 (presupposto di responsabilità per gli Enti in virtù del richiamo compiuto dall'art. 25 terdecies D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231). <u>Fattispecie di reato dai contenuti analoghi a quelle abrogate sono state inserite all'interno del Codice penale, rispettivamente agli artt. 452 quaterdecies e 604 bis: nonostante il mancato coordinamento degli artt. 25 undecies e 25 terdecies D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 si ritiene che le stesse continuino a costituire presupposto di responsabilità per gli Enti.</u>
---	---

1.7. L'EFFICACIA NEL TEMPO DEL D.LGS. 8 GIUGNO 2001 N. 231: ABOLITIO CRIMINIS E MODIFICA DELLE NORME INCRIMINATRICI.

Le regole che disciplinano l'efficacia temporale delle disposizioni di cui al D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 recepiscono implicitamente le garanzie proprie della materia penale e ricalcano, sostanzialmente, la disciplina di cui all'art. 2 c.p.

In particolare, l'art. 3 D.Lgs. 231/01 – nel sancire l'impossibilità di punire l'Ente per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce più reato o in relazione al quale non è più prevista la responsabilità amministrativa dell'Ente e nel prevedere, contestualmente, la cessazione di ogni effetto conseguente ad una eventuale condanna – recepisce espressamente il principio di retroattività della legge più favorevole in ipotesi di *abolitio criminis*.

Coerentemente con la "doppia tipicità" di cui al D.Lgs. 231/01, gli effetti dell'abolizione della norma incriminatrice possono derivare sia dalla depenalizzazione del reato presupposto sia dalla rimozione della fattispecie incriminatrice – che continua a costituire un illecito per le persone fisiche – dall'elenco dei reati presupposto di responsabilità per gli Enti.

Il secondo comma dell'art. 3 D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 regola invece l'ipotesi della modifica della norma incriminatrice prevedendo, anche in questo caso, l'applicazione retroattiva della norma più favorevole e, in ipotesi di più norme in successione, la prevalenza dell'eventuale legge intermedia più favorevole.

1.8. L'EFFICACIA NELLO SPAZIO DEL D.LGS. 8 GIUGNO 2001 N. 231: I REATI COMMESSI ALL'ESTERO.

Anche la disciplina relativa alle condizioni di applicabilità del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 in relazione ai fatti commessi all'estero – di cui all'art. 4 del medesimo Decreto – recepisce la disciplina prevista dal Codice penale, in questo

caso mediante un rinvio espresso agli articoli 7 – 10 che, per l'appunto, prevedono una serie di ipotesi di applicabilità della legge penale italiana a delitti commessi all'estero.

Come accade per le persone fisiche, anche per gli Enti la procedibilità in ordine a tali reati non è incondizionata (salvo che in relazione a quelli, in danno di interessi di particolare rilevanza per lo Stato italiano, indicati all'art. 7 c.p. che, tuttavia, hanno scarso rilievo nella prospettiva degli Enti posto che solo i delitti di falsità in moneta costituiscono, tra quelli richiamati dal suddetto articolo, reati presupposto di responsabilità ex D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231).

In particolare, la possibilità di procedere nei confronti dell'Ente per reati commessi all'estero è condizionata a che:

- il reato presupposto sia punito con la reclusione non inferiore nel minimo a 3 anni e che l'autore del reato si trovi sul territorio italiano (per i delitti puniti con reclusione di minore durata è necessaria la richiesta del Ministero della Giustizia o l'istanza o la querela della persona offesa);
- il fatto sia previsto come reato anche dallo Stato in cui il fatto è avvenuto;
- l'Ente abbia la propria sede principale in Italia;
- nei confronti dell'Ente non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

Peraltro, è opportuno precisare che, secondo la dottrina prevalente, la regola di cui all'art. 4 D.Lgs. 231/01, in assenza di diverse indicazioni normative, trova applicazione soltanto in relazione ai reati che, ai sensi dell'art. 6 c.p. si considerano commessi "integralmente" all'estero circostanza che si verifica "quando l'azione o l'omissione che li costituisce è ivi avvenuta in tutto o in parte ovvero si è ivi verificato l'evento che è conseguenza dell'azione o dell'omissione".

Pertanto, nel caso in cui anche solo una parte della condotta fosse posta in essere in Italia da un amministratore o dipendente della Controllante italiana, anche a titolo di concorso (ad esempio, nell'ipotesi in cui l'amministratore della Capogruppo dovesse autorizzare o disporre la commissione di un atto di corruzione da parte di un dipendente di una controllata estera), la Società potrebbe essere perseguibile dal giudice italiano in ordine al reato commessi all'estero.

Come meglio esplicitato nel prosieguo, Monge & C. S.p.A. è Società controllante nell'ambito di un gruppo che comprende, tra le altre, una controllata con sede in Bulgaria ed una collegata con sede in Australia.

Queste ultime, allo stato, non hanno adottato un proprio modello di organizzazione, gestione e controllo; il presente documento, tuttavia, valuta i rischi di integrazione di fattispecie di reato nell'ambito dei rapporti con le controllate e collegate estere e prevede che queste ultime recepiscano il Codice Etico nonché specifiche procedure e *policy* adottate dalla Capogruppo con riferimento a processi sensibili nel cui ambito sussiste ed è accertato il potenziale rischio di commissione di reati previsti dal D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, da vigenti normative locali di contenuto analogo ovvero, in ogni caso, in materia di "corruption and bribery".

1.9. IL SISTEMA SANZIONATORIO.

Come accennato in precedenza, l'apparato sanzionatorio predisposto dal Legislatore nell'ambito del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 è funzionale a colpire direttamente ed in modo efficace la persona giuridica.

L'art. 9 prevede quattro differenti tipologie di sanzione:

- 1) sanzioni amministrative pecuniarie;
- 2) sanzioni interdittive;
- 3) pubblicazione della sentenza di condanna;
- 4) confisca.

1) Le sanzioni amministrative pecuniarie:

Le sanzioni pecuniarie costituiscono il perno del sistema sanzionatorio di cui al D.Lgs. 231/01: a differenza delle altre tipologie di sanzione – applicabili soltanto in relazione ai reati per cui il Decreto espressamente le prevede – trovano applicazione ogniqualvolta venga accertata l'integrazione dell'illecito amministrativo dipendente da reato.

L'entità della sanzione è determinata dal Giudice Penale attraverso un sistema basato su *quote*.

Ogni quota può avere un valore compreso tra 258 e 1.549 euro; in relazione ad ogni fattispecie di reato presupposto di responsabilità per l'Ente il numero di quote deve, per espressa indicazione del Legislatore, essere compreso tra un minimo di 100 ed un massimo di 1.000 quote.

In concreto, dunque, la sanzione può variare tra un minimo di 25.800,00 euro fino ad un massimo di 1.549.000,00 euro.

I criteri di riferimento per determinare il numero delle quote da irrogare nel singolo caso di specie (indicati dall'art. 11 D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231) sono:

- 1) la gravità del fatto;
- 2) il grado di responsabilità dell'Ente;
- 3) l'eventuale attività posta in essere dall'Ente per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

Per quanto riguarda, invece, l'importo da attribuire a ciascuna quota, il Giudice Penale dovrà tenere conto, a norma del secondo comma dell'art. 11 D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, delle specifiche condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente.

Tale criterio di commisurazione risulta chiaramente finalizzato ad adattare la sanzione al caso di specie ed a garantirne la massima efficacia possibile.

Sempre in applicazione del suddetto criterio, a norma dell'art. 12 D.Lgs. 231/01, la sanzione può essere ridotta della metà nell'ipotesi in cui:

- a) emerga che l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o altrui e l'Ente ne abbia ricavato un vantaggio minimo (nell'ipotesi in cui, invece, l'autore del reato avesse agito nell'esclusivo interesse proprio o altrui, come già illustrato, l'Ente sarebbe esente da ogni responsabilità);
- b) il danno patrimoniale cagionato dal fatto di reato risulti di particolare tenuità.

Ancora, secondo il disposto del secondo comma del medesimo art. 12 D.Lgs. 231/01, la sanzione può essere ridotta da un terzo alla metà nell'ipotesi in cui:

- a) prima dell'apertura del dibattimento di primo grado l'Ente abbia risarcito interamente il danno ed eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si sia efficacemente attivato in tal senso;
- b) l'Ente che ne fosse sprovvisto abbia adottato e reso operativo un Modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Nell'ipotesi in cui dovessero essere stati posti in essere, contemporaneamente, comportamenti atti a garantire la riduzione della metà della sanzione e comportamenti tali da integrare le condizioni di riduzione da un terzo alla metà, la sanzione è ridotta dalla metà fino a due terzi.

In pendenza del procedimento finalizzato a verificare l'eventuale responsabilità dell'Ente, quest'ultimo, a garanzia del pagamento della sanzione pecuniaria, può farsi prestare adeguata garanzia fideiussoria da un istituto di credito.

2) Le sanzioni interdittive:

Tali sanzioni, previste dall'art. 9 comma 2 D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, incidono in maniera molto rilevante sullo svolgimento dell'attività dell'Ente potendo comportare, in alcuni casi, di fatto, la "morte dell'impresa".

Il D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, pertanto, prevede che le stesse possano essere applicate dal Giudice Penale soltanto a seguito dell'accertata integrazione di determinati reati specificamente indicati ed al ricorrere di precise condizioni.

Esse consistono:

- a) nell'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- b) nella sospensione o nella revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- c) nel divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione (salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio);
- d) nell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi;
- e) nel divieto di pubblicizzare beni o servizi.

L'art. 13 D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 definisce i due presupposti – alternativi uno all'altro – in presenza dei quali il Giudice può irrogare le suddette sanzioni:

- l'Ente ha conseguito dal reato un profitto di rilevante entità a seguito della commissione del reato da parte di un soggetto apicale o di un soggetto subordinato e, in quest'ultima ipotesi, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- l'Ente è risultato recidivo nella perpetrazione degli illeciti presupposto di responsabilità.

Nell'ambito del successivo art. 14 il Legislatore definisce altresì i criteri cui il Giudice Penale deve attenersi nell'irrogazione delle sanzioni interdittive, il principale dei quali consiste nell'idoneità della sanzione ad impedire la commissione di ulteriori reati della stessa specie.

Al pari di quanto avviene in relazione all'applicazione delle sanzioni pecuniarie, il Giudice Penale è chiamato a considerare la gravità del fatto di reato, il grado di responsabilità dell'Ente, e l'attività eventualmente svolta per eliminare o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato.

Qualora lo ritenga necessario, il Giudice può applicare più sanzioni interdittive congiuntamente.

Come si evince dalle disposizioni appena richiamate, l'applicazione di una sanzione interdittiva può comportare conseguenze molto rilevanti in capo all'Ente e, di conseguenza, il Legislatore, sempre nell'ottica di giungere all'applicazione di una sanzione proporzionata alla violazione, ha previsto una serie di cautele.

In primo luogo, le sanzioni interdittive non possono essere applicate nel caso in cui il danno cagionato dal fatto di reato si sia rivelato di particolare tenuità e nel caso in cui l'autore dell'illecito abbia commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o altrui e l'Ente abbia ricavato un vantaggio esiguo.

Inoltre, la sanzione più gravosa, quella dell'interdizione dall'esercizio dell'attività, può essere applicata, per espressa disposizione dell'ultimo comma dell'art. 14 D.Lgs. 231/01, soltanto quando l'irrogazione delle altre sanzioni interdittive risulti inadeguata.

Nell'ipotesi in cui l'applicazione della suddetta sanzione possa comportare l'interruzione di un pubblico servizio o di un servizio di pubblica necessità con pregiudizio della collettività oppure, ancora, in virtù delle dimensioni dell'Ente e del territorio in cui ha sede, possa generare una crisi occupazionale, il Giudice Penale può disporre, a norma dell'art. 15 D.Lgs. 231/01, che l'attività prosegua sotto la gestione di un Commissario giudiziale. Quest'ultimo, nell'ambito dei poteri e dei compiti conferitigli dal Giudice, sarà tenuto, ai sensi dell'art. 15 comma III D.Lgs. 231/01, a curare l'adozione di un Modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi. L'utile maturato nel periodo commissariale dovrà essere confiscato ed utilizzato a scopo sanzionatorio ovvero, in via subordinata, per il risanamento economico dell'azienda.

Sempre nell'ottica di contenimento delle conseguenze eccessivamente gravose per l'Ente, il Legislatore, con l'art. 17 D.Lgs. 231/01, ha previsto la possibilità di convertire le sanzioni interdittive in pene pecuniarie nel caso in cui, prima dell'apertura del dibattimento di primo grado, la società abbia:

- risarcito integralmente il danno ed eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si sia efficacemente operata in tal senso;
- eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione di un Modello organizzativo idoneo a prevenire illeciti della specie di quello verificatosi;
- messo a disposizione il profitto conseguito per mezzo del reato ai fini della confisca.

In relazione a tali condizioni, tuttavia, la giurisprudenza ha assunto un atteggiamento particolarmente severo, soprattutto nell'ipotesi in cui l'Ente non fosse originariamente dotato di un Modello organizzativo.

Da ultimo occorre evidenziare che, al ricorrere di ipotesi particolarmente gravi, l'art. 16 D.Lgs 231701 prevede la possibilità per il Giudice Penale di applicare l'interdizione dell'esercizio dell'attività in via definitiva.

In particolare, la norma prevede tale possibilità per le ipotesi in cui l'Ente abbia tratto dal reato un profitto di rilevante entità e risulti essere stato condannato almeno tre volte negli ultimi sette anni alla interdizione temporanea.

Del pari, in ipotesi di tre condanne nei precedenti sette anni alla sanzione del divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione o di pubblicizzare beni o servizi, le medesime sanzioni possono essere applicate in via definitiva.

3) La pubblicazione della sentenza di condanna:

Qualora nei confronti dell'Ente venga applicata una sanzione interdittiva, l'autorità giudiziaria può disporre la pubblicazione della sentenza di condanna – per estratto o per intero – nel sito *internet* del Ministero della Giustizia (per un periodo stabilito dal Giudice Penale in misura non superiore a 30 giorni) nonché mediante affissione nel Comune ove l'Ente ha la sede principale.

Nell'applicare la suddetta sanzione l'autorità giudiziaria valuterà, da un lato, l'interesse della collettività a conoscere le temporanee preclusioni imposte all'Ente e, dall'altro – al fine di non aggravare in modo sproporzionato l'immagine della persona giuridica condannata – la gravità del fatto, il grado di responsabilità dell'Ente nonché l'attività dal medesimo svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

La pubblicazione è eseguita, a spese dell'Ente condannato, a cura della cancelleria del Giudice Penale che ha emesso il provvedimento di condanna.

4) La confisca:

Ai sensi dell'art. 19 D.Lgs. 231/01 nei confronti dell'Ente è sempre disposta, in caso di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato e fatti salvi, in ogni caso, gli eventuali diritti acquisiti dai terzi in buona fede.

Trattasi, quindi, di sanzione obbligatoria in caso di condanna.

Qualora non risulti possibile eseguire la confisca del prezzo o del profitto del reato, la sanzione può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

In pendenza del procedimento finalizzato a verificare l'eventuale responsabilità dell'Ente, quest'ultimo, a garanzia del pagamento della confisca obbligatoria, può farsi prestare adeguata garanzia fideiussoria da un istituto di credito.

1.10. LE MISURE CAUTELARI:

Le misure cautelari interdittive:

Il D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 prevede la possibilità per il Giudice Penale procedente, previa richiesta del Pubblico Ministero, di adottare misure cautelari allo scopo di paralizzare o ridurre l'attività dell'Ente quando la prosecuzione della stessa potrebbe aggravare le conseguenze del reato o agevolare la commissione di altri illeciti.

In particolare, a norma dell'art. 45 D.Lgs. 231/01, su istanza del Pubblico Ministero, il Giudice per le Indagini Preliminari nel corso dello svolgimento delle stesse (ovvero, qualora sia già iniziato il processo, il Giudice che procede) potrà applicare:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

L'art. 45 D.Lgs. 231/01 condiziona l'applicazione delle misure cautelari alla sussistenza di due requisiti:

1. la presenza di gravi indizi di responsabilità in capo all'Ente in relazione all'illecito per cui l'Autorità Giudiziaria sta procedendo nonché
2. di fondati e specifici elementi che facciano ritenere concreto il pericolo di reiterazione di illeciti della stessa indole.

Soltanto in presenza di entrambe le condizioni il Giudice può applicare la misura.

Nel valutare quale misura applicare egli dovrà tener conto dei criteri indicati nell'art. 46 D.Lgs 231/01 ed in particolare dovrà valutare l'idoneità di ciascuna a garantire la tutela delle esigenze cautelari nel caso concreto e, parallelamente, dovrà rispettare il principio di proporzionalità rispetto alla gravità del fatto in contestazione ed alla sanzione che ritenga possa essere applicata in via definitiva all'esito del giudizio.

Le diverse misure non possono essere applicate congiuntamente.

Naturalmente le misure cautelari interdittive appena elencate possono essere applicate soltanto con riferimento ai reati presupposto per cui le stesse sono previste anche come sanzioni definitive (e non anche con riferimento agli illeciti puniti con la sola pena pecuniaria) non potendosi adottare, in via anticipata, pene estranee ad una eventuale sentenza di condanna.

Il terzo comma dell'art. 45 prevede la possibilità per il Giudice Penale di nominare un commissario giudiziale in luogo dell'applicazione di una misura cautelare interdittiva – per un periodo pari alla durata della misura che sarebbe stata applicata – qualora ritenga che l'applicazione della misura possa compromettere un pubblico servizio con grave pregiudizio per la comunità ovvero creare rilevanti problemi occupazionali.

Da ultimo preme sottolineare come l'Ente possa ottenere, ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 la sospensione dell'esecuzione delle misure cautelari interdittive dimostrando di aver posto in essere una delle condotte riparatorie indicate dall'art. 17 D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 ed in particolare, in via alternativa una dall'altra:

- l'eliminazione delle carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione di un Modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il risarcimento integrale del danno cagionato e l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero l'efficace adoperarsi in tal senso;
- la messa a disposizione dell'Autorità giudiziaria, ai fini della confisca, del profitto conseguito.

A fronte del positivo riscontro riguardo la sussistenza di uno dei sopraelencati requisiti il Giudice Penale sospende l'esecuzione della misura cautelare e fissa a carico dell'Ente, a titolo di cauzione, una somma di denaro da versare alla Cassa delle ammende (di importo non inferiore alla metà della sanzione pecuniaria minima prevista per l'illecito per il quale si procede). L'Ente, in alternativa, può prestare una garanzia ipotecaria o una fideiussione per evitare l'immobilizzo del contante.

Le misure cautelari reali:

A differenza delle misure cautelari interdittive – applicabili, come accennato in precedenza, soltanto nell'ipotesi in cui siano in contestazione reati presupposto che prevedono le stesse come sanzioni definitive – le misure cautelari reali possono trovare applicazione con riferimento a tutti i reati presupposto di responsabilità ex art. 231/01 e possono essere cumulate alle sanzioni interdittive.

Esse sono funzionali a porre vincoli di indisponibilità sul patrimonio dell'Ente e sono di due tipi:

- il SEQUESTRO PREVENTIVO DEI BENI DI CUI È CONSENTITA LA CONFISCA (PREZZO O PROFITTO DEL REATO, EVENTUALMENTE ANCHE PER EQUIVALENTE) (qualora non risulti possibile individuare i beni suscettibili di confisca il Legislatore consente che vengano sequestrati denaro, beni o altre utilità di valore equivalente);
- il SEQUESTRO CONSERVATIVO DI BENI MOBILI O IMMOBILI DELL'ENTE (o delle somme o cose allo stesso dovute) qualora vi sia fondato motivo di ritenere che non vi siano – o che possano disperdersi – le garanzie per il pagamento della sanzione pecuniaria.

Oggetto del sequestro conservativo, come detto, sono i beni mobili o immobili dell'Ente ovvero le somme o le cose allo stesso dovute; per effetto del sequestro i crediti dell'Ente si considerano privilegiati rispetto ad ogni altro credito, non privilegiato, di data anteriore.

Con riferimento ai requisiti per l'applicazione delle suddette misure la giurisprudenza appare ancora piuttosto divisa in due diversi orientamenti.

Il primo, maggioritario, ritiene, con riferimento ai beni per cui è obbligatoria la confisca, anche per equivalente (prezzo e profitto del reato), che non sia necessaria la prova della sussistenza degli indizi di colpevolezza né della loro gravità e, da ultimo, neppure del pericolo che la libera disponibilità del bene possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato ovvero agevolare la commissione di altri reati.

Requisiti necessari e sufficienti per l'applicabilità della sarebbero l'astratta configurabilità dell'illecito e la confiscabilità del bene.

In tal senso si è recentemente espressa la Corte di Cassazione con la pronuncia della II Sezione Penale del 6 ottobre 2014 (ud. 16 settembre 2014), Associazione Sviluppo Bisognosi Internazionali, secondo cui *per il sequestro preventivo dei beni di cui è obbligatoria la confisca, eventualmente anche per equivalente [...] non occorre la prova della sussistenza degli indizi di colpevolezza, né della loro gravità [...] essendo sufficiente accertarne la confiscabilità una volta che sia astrattamente possibile sussumere il fatto in una determinata ipotesi di reato. [...] Il Legislatore nel disciplinare le misure cautelari a carico degli Enti ha richiesto la verifica dei gravi indizi di responsabilità solo per le misure interdittive.*

Un secondo orientamento – maggiormente garantista e condivisibile, ma minoritario nell'ambito delle pronunce giurisprudenziali – ritiene invece che i requisiti per l'applicazione delle misure cautelari reali non possano essere diversi da quelli previsti per le misure interdittive e, di conseguenza, che per procedere con il sequestro preventivo, sia necessario l'accertamento della sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in capo all'Ente.

In questo senso si è espressa la VI Sezione Penale della Corte di Cassazione con la pronuncia del 10 settembre 2012 (ud. 31 maggio 2012), n. 34505, Codelfa S.p.a.

1.11. I CRITERI OGGETTIVI DI IMPUTAZIONE DI RESPONSABILITÀ ALL'ENTE: INTERESSE E VANTAGGIO.

L'integrazione, in ogni suo elemento costitutivo, di uno dei reati presupposto indicati nel D.Lgs. 231/01 da parte di un soggetto legato funzionalmente all'Ente non esaurisce le condizioni necessarie ad imputare una responsabilità a quest'ultimo.

Ai sensi dell'art. 5 D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, infatti, occorre altresì che il reato presupposto sia stato realizzato "nell'interesse o a vantaggio dell'Ente".

La concreta attribuzione di significato ai concetti di "interesse" e di "vantaggio" costituisce uno dei profili maggiormente discussi di tutto il sistema normativo di cui al D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231.

Secondo l'interpretazione più immediata, fatta propria anche dalla Relazione Governativa al Decreto Legislativo, i due concetti si porrebbero in un rapporto di alternatività – confermato dalla congiunzione disgiuntiva "o" che lega i due termini – tipizzando due distinti criteri di imputazione oggettiva di responsabilità.

In particolare, il criterio dell'**INTERESSE** esprimerebbe la direzione finalistica del reato, apprezzabile *ex ante*, vale a dire al momento della commissione del fatto, e secondo un metro di giudizio marcatamente soggettivo (in relazione all'elemento psicologico della persona fisica autore del reato).

In altre parole, affinché venga riconosciuto sussistente un interesse dell'Ente, il reato deve essere stato commesso con la finalità di procurare un vantaggio in capo a quest'ultimo.

Il criterio del **VANTAGGIO**, viceversa, avrebbe una connotazione essenzialmente oggettiva – come tale valutabile *ex post* sulla base degli effetti concretamente conseguiti alla realizzazione dell'illecito – indipendente dalla originaria finalizzazione del reato.

A questa interpretazione se ne contrappone un'altra, maggioritaria in dottrina, secondo cui la locuzione interesse o vantaggio dovrebbe essere interpretata come un'endiadi espressiva di un significato unitario.

La giurisprudenza prevalente aderisce al primo criterio esegetico e sottolinea la diversità di significato delle due locuzioni, sia pure mitigando la distinzione operata nella Relazione Governativa ed orientandosi verso una concezione oggettiva non solo del concetto di "vantaggio" ma anche di quello di "interesse".

Al riguardo si consideri, a titolo esemplificativo dato l'esauritivo approfondimento sul punto, Cass. Pen. Sez. II, 10 luglio 2015, n. 29512 Sicilfert S.r.l. ove la Corte afferma che *"ai fini della responsabilità dell'Ente è sufficiente che venga provato che lo stesso abbia ricavato dal reato un vantaggio, anche quando non è stato possibile determinare l'effettivo interesse vantato ex ante alla consumazione dell'illecito e purché non sia stato accertato che quest'ultimo sia stato*

commesso nell'esclusivo interesse del suo autore persona fisica o di terzi. Appare dunque corretto attribuire alla nozione di interesse accolta nel primo comma dell'art. 5 D.Lgs. 231/01 una dimensione non propriamente od esclusivamente soggettiva, che determinerebbe una deriva psicologica nell'accertamento della fattispecie che invero non trova effettiva giustificazione nel dato normativo. È infatti evidente come la legge non richieda necessariamente che l'autore del reato abbia voluto perseguire l'interesse dell'Ente perché sia configurabile la responsabilità di quest'ultimo, né è richiesto che lo stesso sia stato anche solo consapevole di realizzare tale interesse attraverso la propria condotta. [...] Il concetto di interesse mantiene invece anche, e soprattutto, una sua caratterizzazione oggettiva, evidenziata dal disposto dell'art. 5 comma 2 – che prevede l'esclusione di responsabilità in capo all'Ente nell'ipotesi in cui il reato sia stato commesso nell'esclusivo interesse o vantaggio dell'autore – che consente di conservare autonomia concettuale al termine vantaggio. In altri termini l'interesse dell'autore del reato può coincidere con quello dell'Ente (rectius: la volontà dell'agente può essere quella di conseguire l'interesse dell'Ente), ma la responsabilità dello stesso sussiste anche quando, perseguendo il proprio autonomo interesse, l'agente obiettivamente realizza (rectius: la sua condotta illecita appare ex ante in grado di realizzare, giacché rimane irrilevante che lo stesso venga effettivamente conseguito) anche quello dell'Ente. In definitiva, perché possa ascrivere all'Ente la responsabilità per il reato, è sufficiente che la condotta dell'autore di quest'ultimo tenda oggettivamente e concretamente a realizzare, nella prospettiva del soggetto collettivo, anche l'interesse del medesimo. In particolare, relativamente alla nozione dell'interesse esclusivo dell'agente che ha commesso il reato presupposto, si è osservato che va individuata nei fatti illeciti posti in essere nel loro interesse esclusivo, per un fine personalissimo o di terzi. In sostanza con condotte estranee alla politica di impresa. A contrario, ed in positivo, si può quindi ritenere che le condotte dell'agente poste in essere nell'interesse dell'Ente siano quelle che rientrano nella politica societaria, ossia tutte quelle condotte che trovano una spiegazione nella vita societaria.

Più agevole la definizione del "vantaggio" che va inteso come la "potenziale o effettiva utilità, ancorché di carattere non necessariamente patrimoniale, derivante dalla commissione del reato presupposto, valutabile ex post sulla base degli effetti concretamente derivati dalla realizzazione dell'illecito.

Si può, quindi, affermare che, mentre è indubbio che l'interesse va valutato ex ante (perché si ha riguardo al momento in cui l'agente ha agito) ed il vantaggio va valutato ex post (perché si ha riguardo al risultato conseguito dall'azione dell'agente), al contrario, va sempre più sfumando l'indagine sull'atteggiamento psicologico relativamente all'interesse che lo ha sorretto nell'azione illecita, richiedendosi solo la proiezione finalistica della condotta.

Appaiono, infatti, decisivi gli argomenti secondo i quali la teoria soggettivistica, facendo dipendere l'esistenza dell'illecito dalla soggettiva rappresentazione, eventualmente erronea, dell'autore del fatto, non è compatibile né con l'ipotesi della responsabilità dell'Ente in caso di mancata identificazione dell'autore del reato (sarebbe infatti impossibile accertare se l'ignoto autore del reato agì o meno nell'interesse dell'Ente) né con le ipotesi di responsabilità derivanti da reati colposi dove fosse ipotizzabile la colpa incosciente.

1.12. INTERESSE E VANTAGGIO NEI REATI COLPOSI.

A seguito dell'entrata in vigore dell'art. 25 septies D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, che ha introdotto fra i reati presupposto di responsabilità per l'Ente le fattispecie di omicidio e lesioni gravi o gravissime commesse in violazione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro – reati colposi d'evento – si è posto il problema di compatibilità degli stessi rispetto ai criteri di imputazione dell'interesse e del vantaggio per l'Ente.

È infatti inimmaginabile pensare che l'Ente possa perseguire il proprio interesse o, alternativamente, conseguire un vantaggio, attraverso eventi lesivi dell'integrità fisica delle persone.

Il criterio di imputazione di cui all'art. 5 D.Lgs. 231/01, di conseguenza, con riferimento alle suddette fattispecie, oltre che, più in generale, a tutte quelle punite a titolo di colpa, (quali, ad esempio, nell'ambito dell'art. 25 undecies D.Lgs. 231/01, i reati di inquinamento e disastro ambientale colposi) risulterebbe di fatto inapplicabile.

Tale rilievo è stato superato dalla giurisprudenza – ormai consolidata ed univoca sul punto – che, adottando un correttivo funzionale molto criticato dalla dottrina prevalente, assume come termine di relazione dell'interesse e del vantaggio non l'evento ma la condotta del reato.

Secondo la suddetta giurisprudenza – avallata anche dalla pronuncia a Sezioni Unite 18 settembre 2014, n. 38343 Espenhahn, emessa nell'ambito della nota vicenda Thyssenkrupp – l'interesse e/o il vantaggio vanno letti, nella prospettiva patrimoniale dell'Ente, come risparmio di risorse economiche conseguente alla mancata predisposizione delle dovute cautele antinfortunistiche ovvero come incremento economico conseguente all'aumento della produttività non ostacolata dal pedissequo rispetto della normativa prevenzionale (al riguardo si veda, ad esempio, quanto affermato nella sentenza della IV Sezione Penale del 16 luglio 2015, ud. 23 giugno 2015, n. 31003, Italnastri S.p.A., ove la Corte afferma che *nei reati colposi i criteri di imputazione dell'interesse e del vantaggio si ricollegano al risparmio nelle spese che l'Ente*

dovrebbe sostenere per l'adozione delle misure precauzionali ovvero nell'agevolazione dell'aumento di produttività che può derivare dall'accelerazione dell'attività produttiva favorita dalla mancata osservanza della normativa cautelare il cui rispetto, invece, tale attività avrebbe rallentato).

Nell'ambito di pronunce successive la Suprema Corte ha avuto modo di precisare ulteriormente i principi appena ricordati.

Al riguardo si ritiene utile citare quanto affermato dalla IV Sezione Penale nell'ambito della sentenza 14 giugno 2016, ud. 20 aprile 2016, n. 24697, Ente Stradasfalti S.r.l.; a parere della Corte *il requisito dell'interesse ricorre quando la persona fisica, pur non volendo il verificarsi dell'evento morte o lesioni del lavoratore, ha consapevolmente agito allo scopo di conseguire un'utilità per la persona giuridica. Ciò accade, ad esempio, quando la mancata adozione delle cautele antinfortunistiche risulti essere l'esito non di una semplice sottovalutazione dei rischi o di una cattiva considerazione delle misure di prevenzione necessarie, ma di una scelta finalisticamente orientata a risparmiare sui costi d'impresa: pur non volendo il verificarsi dell'infortunio a danno del lavoratore, l'autore del reato ha consapevolmente violato la normativa cautelare allo scopo di soddisfare un interesse dell'Ente (ad esempio far ottenere alla società un risparmio sui costi in materia di prevenzione).*

Ricorre il requisito del vantaggio quando la persona fisica, agendo per conto dell'Ente, pur non volendo il verificarsi dell'evento morte o lesioni del lavoratore, ha violato sistematicamente le norme prevenzionistiche e, dunque, ha realizzato una politica d'impresa disattenta alla materia della sicurezza sul lavoro, consentendo una riduzione dei costi ed il contenimento della spesa con conseguente massimizzazione del profitto. [...] Occorre perciò accertare in concreto le modalità del fatto e verificare se la violazione della normativa in materia di sicurezza o igiene del lavoro che ha determinato l'infortunio rispondesse ex ante ad un interesse della società o abbia consentito alla stessa di conseguire un vantaggio.

In questo modo la giurisprudenza rende operativo l'art. 5 D.Lgs. 231/01 con riferimento ad entrambe le sue articolazioni di imputazione di responsabilità (interesse e vantaggio).

In particolare, riconoscendo autonomia al criterio del vantaggio, le sentenze imputano la responsabilità amministrativa agli Enti in relazione a fatti colposi anche nelle situazioni – certamente più diffuse statisticamente – di violazione inconsapevole dei precetti cautelari.

La critica secondo cui, in questo modo, l'Ente potrebbe essere sanzionato a fronte della mera ricaduta a suo vantaggio di un fatto illecito assolutamente non voluto viene superata sulla base di una lettura complessiva del D.Lgs. 231/01; se il citato articolo 5 prevede il criterio oggettivo di ascrizione del fatto di reato all'Ente collettivo è necessario, ai fini dell'applicazione di una sanzione, accertare che sia integrato anche quello soggettivo, identificabile nella "colpa di organizzazione" secondo quanto previsto ai successivi articoli 6 – 8 (il cui contenuto verrà precisato nell'ambito del paragrafo 1.14 della parte generale del presente Modello di organizzazione e gestione.

1.13. INTERESSE E VANTAGGIO NEL GRUPPO DI IMPRESE.

Nell'ambito del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 non vi è alcun cenno al fenomeno delle aggregazioni societarie.

Il Legislatore, infatti, nel delineare la disciplina della responsabilità del soggetto collettivo, fa esclusivo riferimento all'Ente singolarmente considerato, lasciando aperte le questioni relative all'operatività del D.Lgs. 231/01 nel gruppo di società.

Nell'ambito degli aggiornamenti delle "Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo" emanati da Confindustria nel marzo 2014 e nel giugno 2021 si sottolinea come – per quanto nel nostro ordinamento manchi una disciplina generale del gruppo – esistono tuttavia alcuni indici normativi, quali l'art. 2359 c.c. (società controllate e società collegate) e l'art. 2497 c.c. (che disciplina la responsabilità della società che eserciti attività di direzione e coordinamento su altre società) che confermano la rilevanza del fenomeno del gruppo di imprese.

Tale rilevanza, tuttavia, risulta circoscritta all'ambito economico e non si estende a quello giuridico, posto che il gruppo di società costituisce un raggruppamento di Enti dotati di singole e distinte soggettività giuridiche ma non assume autonoma capacità giuridica.

Il gruppo di società, pertanto, non può essere inquadrato tra i soggetti di cui all'art. 1 D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e, di conseguenza, deve escludersi che lo stesso sia diretto destinatario della normativa.

Naturalmente, però, è ben possibile che uno o più soggetti apicali o subordinati legati ad una società del gruppo, nello svolgimento dell'attività di impresa, commettano reati presupposto di responsabilità amministrativa ai sensi del D.Lgs. 231/01 e che l'Ente di appartenenza sia chiamato a risponderne.

In questo caso ci si è interrogati riguardo la possibilità che la responsabilità possa estendersi anche alle altre componenti il gruppo ed in particolare alla società *holding* sulla base del riconoscimento di un "interesse di gruppo".

La giurisprudenza formatasi sul tema (si vedano in particolare Cass. Pen. Sez. V, 20 giugno 2011, ud. 18 gennaio 2011, n. 24583, Tosinvest Servizi S.r.l. e, sul concetto di controllo, Cass. Pen., Sez. VI, 21 gennaio 2014, ud. 20 dicembre 2013, n. 2658, Ilva S.p.a. e Riva Fire S.p.a.) pare concorde nell'escludere la possibilità di un'illimitata estensione di responsabilità fondata sull'automatismo – ritenuto inaccettabile – per cui l'appartenenza di una società ad un gruppo implica necessariamente che le scelte compiute perseguano un interesse che trascende quello proprio e siano invece imputabili all'intero raggruppamento o alla controllante.

In particolare, si ritiene che la capogruppo possa essere ritenuta responsabile per il reato commesso nell'ambito dell'attività della controllata soltanto nell'ipotesi in cui:

- sia stato commesso un reato presupposto nell'interesse o a vantaggio immediato e diretto oltre che della controllata anche della controllante;
- persone fisiche collegate in via funzionale alla controllante abbiano partecipato alla commissione del reato presupposto recando un contributo causalmente rilevante provato in maniera concreta e specifica¹.

Da ciò si evince come non esista una generica posizione di garanzia in capo alla società controllante, il cui coinvolgimento può derivare soltanto dall'eventuale concorso dei propri apicali o subordinati nella realizzazione del delitto presupposto sempre che, naturalmente, risultino integrati anche tutti gli altri criteri di ascrizione di responsabilità ai sensi del D.Lgs. 231/01 (in tal senso Cass. Pen. Sez. V, 20 giugno 2011, ud. 18 gennaio 2011, n. 24583, Tosinvest Servizi S.r.l. e Trib. Milano, ordinanza Dott.ssa Sechi del 20 settembre 2004, I.V.R.I. Holding S.p.a.

L'assenza di disciplina del fenomeno delle aggregazioni societarie si riverbera anche sulla questione relativa all'unicità o alla duplicazione dei Modelli organizzativi nell'ambito del gruppo ed in particolare sulla possibilità di predisporre un unico Modello identico per tutte le società che lo compongono.

Al riguardo pare preferibile – nel rispetto del requisito di specificità che deve guidare la redazione degli stessi – che, come peraltro sottolineato nelle linee guida di Confindustria del marzo 2014 e del giugno 2021, ogni società del gruppo predisponga e curi l'aggiornamento del proprio Modello organizzativo.

Tale attività potrà essere condotta tenendo conto delle eventuali indicazioni generali conferite della *holding*, ma senza che questo comporti una limitazione di autonomia delle controllate.

L'adozione da parte di ogni società del gruppo di un proprio autonomo Modello organizzativo consente di avere un documento calibrato sulla realtà organizzativa della singola impresa e di confermarne l'autonomia nel gruppo, così ridimensionando il rischio di una risalita della responsabilità in capo alla controllante.

Negli stessi termini è opportuno che ogni società del gruppo istituisca un proprio organismo di vigilanza.

Nell'ambito delle aggregazioni societarie, pertanto, ogni unità del gruppo deve rilevare nella propria specificità.

Monge & C. S.p.A. è Società controllante nell'ambito di un gruppo composto, oltre che dalla stessa, dalle controllate ex art. 2359 c.c. Monge Logistica S.r.l. con sede in Monasterolo di Savigliano (CN), Via Savigliano n. 31 (partecipata al 90% da Monge & C. S.p.A.) e Monge Bulgaria S.r.l.u. con sede in Varna (Bulgaria), Vassil Drumev Street n. 65 (partecipata al 100%). Del gruppo fa parte anche la Società collegata, ai sensi dell'art. 2359 c.c. ultimo comma, Bon Ami Petfood Pty Ltd con sede in Taren Point, Australia, Box Road NSW 2229, suite 12, level 2. (partecipata al 40%).

Le prestazioni di servizi fra Società del Gruppo sono regolate da contratti che identificano chiaramente i servizi oggetto di prestazione ed identificano quelli che possono eventualmente essere oggetto di subappalto da parte della società prestatrice ad altre Società del Gruppo o a soggetti terzi nonché le relative modalità di comunicazione alle società beneficiarie.

Monge Logistica S.r.l. provvede in autonomia alla predisposizione ed all'adozione di un proprio Modello di organizzazione, gestione e controllo sulla base di una valutazione dei rischi di integrazione di reati presupposto di responsabilità per l'Ente effettuata tenuto conto della specificità della propria organizzazione.

Le procedure volte a limitare i rischi rilevati possono essere comuni rispetto a quelle previste da Monge & C. S.p.A. nei casi in cui sussista interazione tra le attività dalle stesse svolte e sia stato ritenuto opportuno prevedere metodologie comuni al fine di razionalizzarne e semplificarne l'esecuzione.

Monge Logistica S.r.l. provvede altresì alla nomina di un proprio Organismo di Vigilanza, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, incaricato di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello dalla stessa adottato oltre che di proporre l'aggiornamento quando necessario.

Allo stato Monge Bulgaria S.r.l.u. e Bon Ami Petfood Pty Ltd non adottano un proprio modello di organizzazione, gestione e controllo; il presente valuta i rischi di integrazione di fattispecie di reato nell'ambito dei rapporti con le

¹ In tal senso, ad esempio, Cass. Pen., Sez. II, 9 dicembre 2016 n. 52316.

controllate e collegate estere e prevede, in ogni caso, che queste ultime recepiscano il Codice Etico nonché specifiche procedure e *policy* dalla stessa adottate con riferimento a processi sensibili nel cui ambito sussiste ed è accertato il potenziale rischio di commissione di reati previsti dal D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, da vigenti normative locali di contenuto analogo ovvero, in ogni caso, in materia di “*corruption and bribery*”.

1.14. I CRITERI SOGGETTIVI DI ATTRIBUZIONE DI RESPONSABILITÀ ALL'ENTE.

Il nesso di imputazione soggettiva di responsabilità agli Enti è previsto dagli articoli 6 – 8 del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e ruota fondamentalmente intorno al concetto – inespresso ma implicito nella descrizione dei meccanismi di ascrizione di responsabilità – di “colpa di organizzazione”.

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 non prevede un unico criterio di imputazione soggettiva di responsabilità, ma distingue due diversi casi a seconda che l'illecito sia stato commesso:

- I. **da un soggetto apicale** (art. 6 D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231);
- II. **da un soggetto subordinato** (art. 7 D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231) **o rimasto ignoto** (art. 8 D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231).

LA RESPONSABILITÀ PER FATTO DEGLI APICALI:

Nell'ipotesi di reato presupposto commesso da parte di un soggetto apicale nell'interesse o a vantaggio dell'Ente, la responsabilità di quest'ultimo è, di fatto, presunta sul presupposto che il fatto criminoso sarebbe diretta emanazione degli organi rappresentativi ed attuativi della politica aziendale.

In particolare, nell'ipotesi appena ricordata, il primo comma dell'art. 6 D.Lgs. 231/01 subordina l'esonero di responsabilità in capo all'Ente alla contemporanea sussistenza di diverse condizioni, cumulative, la cui presenza è considerata prova della corretta organizzazione aziendale, in funzione di prevenzione degli illeciti penali, e giustifica, sul piano normativo, la dissociazione della responsabilità dell'Ente – che ne andrà esente – da quella individuale del soggetto apicale.

Le condizioni per escludere la responsabilità amministrativa dell'Ente – che, preme ribadire, devono sussistere cumulativamente – sono le seguenti:

- l'adozione preventiva e l'efficace attuazione di un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi: l'adozione del modello, pur non costituendo un obbligo giuridico, di fatto implica un onere che la società è tenuta ad adempiere per evitare l'ascrizione di responsabilità a seguito della commissione di un reato presupposto ex D.Lgs. 231/01.

Quanto al concetto di **idoneità**, lo stesso rimanda ad un giudizio prognostico sull'efficacia teorica – vale a dire condotto a monte, sulla carta – della struttura organizzativa e del complesso delle regole preventive e delle procedure previste dalla società e confluite nel Modello a coprire e minimizzare i rischi considerati rilevanti a seguito dell'attività di mappatura del rischio.

Naturalmente, come evidenziato dalla dottrina prevalente, la valutazione riguardo l'idoneità deve essere compiuta *ex ante* e non *ex post* rispetto all'illecito commesso dal soggetto apicale essendo metodologicamente scorretto oltre che, di fatto, fonte di responsabilità oggettiva, derivare dal fatto che sia stato commesso un reato la prova che il Modello di organizzazione non fosse adeguato. In giurisprudenza tale profilo è stato evidenziato nell'ambito della sentenza emessa dal Tribunale di Milano, Sezione dei Giudici per le indagini Preliminari, il 17 novembre 2009, Impregilo S.p.a. Ai fini del giudizio di idoneità del Modello organizzativo assumono particolare rilevanza la specificità dello stesso rispetto all'attività posta in essere dall'Ente e la sua attualità rispetto alle modifiche normative ed a quelle degli assetti organizzativi interni.

L'efficace attuazione è correlata all'effettivo recepimento dell'assetto organizzativo/preventivo previsto dal Modello nelle concrete dinamiche gestionali ed operative dell'attività aziendale oltre che al corredo di controlli che ne garantiscono il monitoraggio.

Il giudizio relativo alla sussistenza di tale requisito dovrà essere svolto in concreto attraverso un'indagine che verifichi la corrispondenza tra le procedure previste dal Modello e le dinamiche operative aziendali al momento della commissione del fatto di reato.

In particolare, come affermato nell'ambito della sentenza della V Sezione Penale della Corte di Cassazione, 30 gennaio 2014, ud. 18 dicembre 2013, n. 4677, Impregilo S.p.a., *il giudice non potrà adottare, come parametri di valutazione, suoi personali convincimenti o sue soggettive opinioni, ma dovrà far riferimento alle linee direttrici generali dell'ordinamento, ai principi della logica ed ai portati della consolidata esperienza.*

- Autonomia dell'Organismo di Vigilanza ed effettività dei controlli svolti: il D.Lgs. 231/01 prevede che il "sistema 231" dell'Ente sia supervisionato da un soggetto *ad hoc*, per l'appunto l'Organismo di Vigilanza. Si tratta di un organismo dell'Ente che, tuttavia, deve essere necessariamente caratterizzato da autonomia e indipendenza.

Come efficacemente notato nell'ambito di una recente pronuncia della Suprema Corte (Cass. Pen. Sez. II, 9 dicembre 2016, ud. 27 settembre 2016, n. 52316, Riva Fire S.p.a.) *iniziativa e, principalmente, controllo, possono essere ritenuti effettivi e non meramente "cartolari" soltanto ove risulti la non subordinazione del controllante al controllato: non a caso l'art. 6 comma 2 lett. d) D.Lgs. 231/01 prevede una serie di obblighi di informazione nei confronti dell'organo di vigilanza, al fine evidente di consentire l'esercizio autonomo del potere di vigilanza mentre, alla successiva lettera e), prevede un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello (ovviamente per rendere "credibile" il potere di controllo).*

Monge & C. S.p.A. prevede flussi di informazione l'Organismo di Vigilanza ed un apposito sistema disciplinare in caso di accertata violazione delle procedure o dei principi previsti dal presente Modello (si vedano i paragrafi 4 e 5).

Anche con riferimento al requisito in discorso emerge come l'attribuzione di responsabilità all'Ente sia di fatto sempre ricollegata ad un *deficit* di organizzazione che, in questo caso, si concretizza nell'inefficienza dei controlli sul sistema preventivo di *corporate governance*.

Naturalmente la colpa organizzativa può essere individuata anche a fronte di una condotta perfettamente diligente da parte dell'Organismo di Vigilanza, basti pensare all'ipotesi in cui l'Ente non ottemperi tempestivamente ai rilievi effettuati dall'Organismo.

- Elusione fraudolenta del Modello da parte del soggetto apicale autore del reato presupposto: il Modello Organizzativo deve costituire un serio ostacolo all'attuazione di fatti di reato da parte degli apicali, i quali, conseguentemente, qualora intendano porre in essere comportamenti integranti uno o più reati presupposto di responsabilità, dovranno essere costretti ad aggirare i controlli che presidiano il rispetto delle regole di cui l'Ente, a mezzo del Modello organizzativo, si è dotato.

Il comportamento elusivo dell'autore del reato deve assumere carattere di **fraudolenza** da intendersi, secondo l'accezione oggettiva proposta anche dall'ABI nell'ambito delle linee guida alla compilazione dei modelli

231 del 2 marzo 2004, come nella messa in opera di artifici o raggiri funzionali ad aggirare le procedure di prevenzione previste dal Modello organizzativo.

Al riguardo la giurisprudenza ha evidenziato che *il concetto di frode deve quanto meno consistere in una condotta ingannevole, falsificatrice, obliqua, subdola ovvero in una condotta di aggiramento di una norma imperativa, non di una semplice e "frontale" violazione della stessa* (in tal senso Cass. Pen. Sez. V, 30 gennaio 2014, ud. 18 dicembre 2013, n. 4677, Impregilo S.p.a. e, più di recente, Cass. Pen. Sez. II, 9 dicembre 2016, ud. 27 settembre 2016, n. 52316, Riva Fire S.p.a.).

Proprio la dissociazione tra la condotta criminale dell'apicale e la politica d'impresa giustifica l'esonero di responsabilità per l'Ente: il fatto illecito risulta conseguenza di una scelta personale ed autonoma della persona fisica, realizzata non sfruttando inefficienze organizzative, ma nonostante i controlli preventivi posti in essere dalla società.

Con riferimento al presente requisito funzionale all'esenzione di responsabilità per l'Ente, sono stati formulati diversi rilievi di incoerenza ed incompatibilità rispetto ai reati presupposto puniti a titolo di colpa; l'elusione, infatti, presuppone un comportamento necessariamente doloso mentre, al contrario, l'integrazione del reato colposo prescinde dalla volontarietà dell'evento.

Tale incoerenza viene superata distinguendo i due piani funzionali su cui operano le procedure previste dal Modello organizzativo e le regole cautelari la cui violazione comporta l'integrazione del reato colposo presupposto di responsabilità.

La responsabilità dell'Ente presuppone che il soggetto apicale abbia violato non solo una regola cautelare – così realizzando la condotta punita dal reato presupposto – ma anche, in precedenza, una regola/procedura prevista dal Modello organizzativo.

Qualora la persona fisica, soggetto apicale, abbia dovuto aggirare, mediante artifici e raggiri, le procedure previste dal Modello al fine di garantire una migliore e più puntuale osservanza delle regole cautelari (in materia, ad esempio, di sicurezza sul lavoro) allora, in questo caso, sarebbe integrata l'elusione fraudolenta che comporta esclusione di responsabilità per l'Ente.

L'ONERE PROBATORIO RELATIVO ALLA SUSSISTENZA DELLE APPENA RICORDATE CONDIZIONI DI ESONERO DELLA RESPONSABILITÀ RICADE SULL'ENTE.

Al riguardo la Corte di Cassazione ha più volte ritenuto infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata con riferimento agli articoli 3, 24 e 27 della Costituzione sottolineando come *nessuna inversione dell'onere della prova è ravvisabile nella disciplina che regola la responsabilità da reato dell'Ente, gravando comunque sull'Accusa l'onere di dimostrare la commissione del reato da parte del soggetto apicale e la carente regolamentazione interna dell'Ente. Quest'ultimo ha ampia facoltà di fornire prova liberatoria* (si veda Cass. Pen. Sez. VI, 16 luglio 2010, ud. 18 febbraio 2010, n. 27735, Brill Rover S.r.l., la prima a pronunciarsi sul punto e, da ultimo, la già ricordata Cass. Pen. Sez. II, 9 dicembre 2016, ud. 27 settembre 2016, n. 52316, Riva Fire S.p.a.).

Nella prassi giurisprudenziale pare, allo stato, assistersi ad un parziale "riequilibrio" dell'onere probatorio a favore degli Enti, che risultano onerati più che altro della produzione del Modello adottato mentre è sempre più diffuso, da parte del Giudice, il ricorso a valutazioni peritali riguardo l'efficacia dello stesso.

LA RESPONSABILITÀ PER FATTO COMMESO DA SOGGETTI SUBORDINATI:

La disciplina relativa all'ascrizione di responsabilità all'Ente in ipotesi di reato presupposto commesso – nell'interesse o a vantaggio dello stesso – da parte di un soggetto c.d. subordinato è prevista dall'art. 7 D.Lgs. 231/01.

Il primo comma dell'art. 7 connette la responsabilità dell'Ente alla "inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza" che abbiano "reso possibile" la realizzazione dell'illecito penale da parte del sottoposto.

La norma non richiede la sussistenza di una condotta colposa da parte di una o più persone fisiche gravate da un onere di controllo/vigilanza, ma attribuisce la responsabilità da reato all'Ente sulla base di una generale e strutturale colpa di organizzazione nella prevenzione dei reati presupposto.

Si tratta di una forma di colpevolezza di fatto "impersonale", propria dell'Ente, in quanto non legata all'elemento soggettivo dell'autore di un reato ma direttamente riferita all'organizzazione collettiva; di fatto la norma sembra individuare e punire una sorta di "agevolazione colposa" attraverso la quale l'Ente, colposamente, contribuisce – o non impedisce – alla realizzazione del reato presupposto.

Il comma 2 dell'art. 7 specifica che l'"inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza", elemento di connessione funzionale ad attribuire la responsabilità all'Ente, è esclusa in caso di adozione ed efficace attuazione di un Modello organizzativo "idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi".

In altre parole, l'adozione del Modello organizzativo consente all'Ente di far fronte al generale dovere di direzione e vigilanza sull'attività dei sottoposti; qualora, tuttavia, lo stesso si dimostri inefficace, si ritiene integrata la colpa di organizzazione che rende possibile la realizzazione del reato presupposto.

In questa prospettiva l'onere probatorio dell'Accusa deve focalizzarsi necessariamente sulla valutazione di idoneità preventiva del Modello di organizzazione in quanto da tale giudizio dipende la sussistenza in capo all'Ente della *culpa in vigilando* e quindi l'ascrivibilità soggettiva del reato presupposto.

Mentre nel caso dei reati commessi da un soggetto apicale è l'Ente a dover dimostrare l'efficacia del proprio Modello di organizzazione, gestione e controllo per potersi sottrarre dall'attribuzione di responsabilità, in caso di illecito perpetrato da un soggetto subordinato spetta all'organo dell'Accusa provare l'inefficacia preventiva del Modello adottato dall'azienda.

Detta dimostrazione deve sottostare necessariamente a tutti gli standard probatori tipici del processo penale ordinario a carico delle persone fisiche, con piena operatività del principio dell'*in dubio pro reo*.

L'efficacia del Modello a prevenire reati della specie di quello verificatosi ex art. 7 comma II è subordinata al rispetto delle indicazioni di cui ai successivi commi III e IV, orientate a garantire un costante controllo sul corretto svolgimento delle attività aziendali.

In questa ottica devono leggersi gli oneri di periodica verifica ed aggiornamento del documento in ipotesi di modifiche nell'organizzazione societaria o nell'attività svolta nonché il requisito di specificità del Modello in relazione alla natura ed alla dimensione dell'organizzazione societaria oltre che al tipo di attività svolta.

Particolare rilevanza è assunta altresì – sempre guardando all'efficacia del Modello – dal sistema di segnalazione e sanzione delle violazioni delle prescrizioni organizzative funzionale ad assicurare la tempestiva gestione e correzione di eventuali situazioni di rischio.

Proprio sul livello di attenzione prestato dall'Ente alla gestione dei rischi di commissione dei reati presupposto si incentrerà il giudizio relativo alla integrazione – o meno – della colpa di organizzazione.

Naturalmente la realizzazione dell'illecito dovrà costituire, perché sia riconosciuta una responsabilità in capo all'Ente, la concretizzazione non di una qualsiasi – per quanto grave – inadeguatezza del Modello, ma di una specifica carenza organizzativa che annoveri le concrete modalità di realizzazione del fatto nello spettro dei comportamenti rischiosi che, in base ad una attenta ed efficace gestione, avrebbero dovuto essere neutralizzati.

1.15. RESPONSABILITÀ DELL'ENTE E VICENDE MODIFICATIVE DELL'ASSETTO AZIENDALE.

Il D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, agli articoli da 28 a 33, disciplina il regime della responsabilità dell'Ente nel caso di vicende modificative dello stesso ed in particolare in ipotesi di:

- **Fusione (anche per incorporazione);**
- **Scissione;**
- **Cessione di azienda.**

In relazione a tutte le suddette ipotesi, l'art. 28 D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 prevede, come principio generale, che ***in caso di trasformazione dell'Ente resta ferma la responsabilità per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto.***

L'Ente nato a seguito delle suddette modifiche, pertanto, sarà destinatario delle sanzioni applicabili all'Ente originario con riferimento ai fatti commessi anteriormente alla trasformazione.

In caso di **fusione**, il Decreto prevede che l'Ente nato dalla stessa risponda dei reati per cui sono stati ritenuti responsabili gli Enti partecipanti.

In tal senso si è espressa recentemente la Corte di Cassazione, VI Sezione Penale, nella sentenza del 17 marzo 2016 (ud. 12 febbraio 2016), n. 11442, Saipem S.p.A., evidenziando come la società incorporata conservi – sia pure in un nuovo assetto organizzativo – la propria identità all’interno della società incorporante e, del pari, come quest’ultima non possa definirsi “soggetto terzo” rispetto alla prima.

Da un punto di vista più sostanziale, inoltre, la Suprema Corte ha evidenziato come la fusione sia un’operazione rimessa alla libera determinazione delle parti e come la *due diligence* che deve accompagnare la vicenda modificativa offra in ogni caso alla società incorporante le garanzie per essere pienamente consapevole dei rischi insiti nell’acquisire una società attinta da una o più contestazioni di illeciti ex D.Lgs. 231/01.

Nell’ipotesi in cui la fusione sia intervenuta prima della conclusione del giudizio di primo grado a carico dell’Ente, il Giudice Penale, nel determinare l’ammontare della sanzione pecuniaria, deve tener conto, a norma dell’art. 31 D.Lgs. 231/01, delle condizioni economiche e patrimoniali dell’Ente originariamente responsabile e non di quelle dell’Ente risultante dalla fusione.

In caso di **scissione** parziale il D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 prevede che resti ferma la responsabilità dell’Ente scisso in relazione ai fatti commessi antecedentemente alla data in cui la scissione ha avuto effetto.

Gli Enti beneficiari della scissione saranno solidalmente responsabili al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall’Ente scisso in relazione ai reati commessi anteriormente alla scissione.

Tale obbligo, ai sensi del secondo comma dell’art. 30 D.Lgs. 231/01, è limitato al valore del patrimonio netto trasferito al nuovo Ente salvo che allo stesso sia stato trasferito anche il ramo di attività nell’ambito del quale è stato commesso il reato; in questo caso il limite viene meno.

Anche nel caso della scissione, come in quello della fusione, qualora l’evento modificativo sia intervenuto prima della conclusione del giudizio di primo grado a carico dell’Ente, il Giudice Penale, nel determinare l’ammontare della sanzione pecuniaria, deve tener conto delle condizioni economiche e patrimoniali dell’Ente originario e non di quello frutto della scissione.

Le eventuali sanzioni interdittive possono essere applicate soltanto all’Ente cui è rimasto – o cui è stato trasferito a seguito della scissione – il ramo di attività nell’ambito del quale il reato è stato commesso.

In caso di **cessione o di conferimento dell’azienda** nel cui ambito è stato commesso il reato presupposto, l’art. 33 D.Lgs. 231/01 stabilisce che l’acquirente è – entro i limiti del valore dell’azienda ceduta – solidalmente obbligato con il cedente al pagamento delle sanzioni pecuniarie, salvo il beneficio della preventiva escussione presso l’Ente venditore.

L’obbligazione dell’acquirente è in ogni caso limitata alle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori o dovute per illeciti amministrativi dei quali era comunque a conoscenza.

2. MONGE & C. S.P.A. – OGGETTO SOCIALE E NOTE GENERALI

Monge & C. S.p.A. è una Società per Azioni con sede legale in Monasterolo di Savigliano (CN), Via Savigliano n. 31.

La Società svolge in misura prevalente le attività di produzione e di commercio di mangimi, prodotti zootecnici ed integratori alimentari ed in particolare di alimenti umidi e secchi per animali domestici, settori nell’ambito dei quali è attualmente leader di mercato in Italia.

La stessa può svolgere altresì attività di:

- produzione e commercio di articoli per la pulizia e la custodia di animali domestici;
- allevamento avicolo e di altre specie animali;
- macellazione e commercio di animali in genere e di carni provenienti dal proprio ed altrui allevamento;
- preparazione e commercio di alimenti in genere, freschi o comunque conservati e confezionati;
- commercio all’ingrosso ed al dettaglio di prodotti alimentari;
- trasporto di cose per conto terzi;
- acquisizione, anche attraverso contratti di locazione finanziaria, di beni immobili e diritti immobiliari in genere, nonché di beni mobili registrati, macchinari ed attrezzature, il tutto finalizzato alla costituzione di un complesso di beni strumentali da destinare all’affitto a terzi;
- gestione dei beni immobili e mobili di cui sopra ed il loro sfruttamento economico in tutte le forme consentite dalla Legge.

Monge & C. S.p.A. è Società controllante nell’ambito di un gruppo composto, oltre che dalla stessa, dalle controllate ex art. 2359 c.c. Monge Logistica S.r.l. con sede in Monasterolo di Savigliano (CN), Via Motta n. 4/A (partecipata

al 90% da Monge & C. S.p.A.) e Monge Bulgaria S.r.l.u. con sede in Varna (Bulgaria), Vassil Drumev Street n. 65 (partecipata al 100%).

Del gruppo fa parte anche la Società collegata, ai sensi dell'art. 2359 c.c. ultimo comma, Bon Ami Petfood Pty Ltd con sede in Taren Point, Australia, Box Road NSW 2229, suite 12, level 2. (partecipata al 40%).

Ad oggi Monge & C. S.p.A. adotta i seguenti **sistemi di gestione**:

- HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point);
- IPPC (Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);
- UNI – EN ISO 9001:2015 in relazione allo sviluppo ed alla produzione di alimenti umidi e secchi per cani e gatti e commercializzazione di lettieri;
- UNI – EN ISO14001:2015 in relazione allo sviluppo ed alla produzione di alimenti umidi e secchi per cani e gatti e commercializzazione di lettieri;
- UNI – EN ISO5001:2018 in relazione allo sviluppo ed alla produzione di alimenti umidi e secchi per cani e gatti e commercializzazione di lettieri.

La stessa ha inoltre ottenuto le seguenti certificazioni:

- BRC – *Global Standard for Food Safety* (Grade AA) in relazione alla produzione (macinazione, miscelazione, emulsione ed eventuale estrusione e cottura, sterilizzazione) di *pet food* umidi in bocconcini e patè confezionati in buste di materiale plastico o lattine e vaschette in alluminio e banda stagnata. Produzione (macinazione, miscelazione, estrusione, essiccazione) di *pet food* secco confezionato in sacchi di materiale plastico;
- IFS FOOD Version 6.1 (*Higher Level*) in relazione alla produzione (macinazione, miscelazione, emulsione ed eventuale estrusione e cottura, sterilizzazione) di cibo umido per animali domestici in bocconcini e patè confezionati in sacchetti di plastica o lattine di alluminio e banda stagnata. Produzione (macinazione, miscelazione, estrusione, essiccazione) di cibo secco per animali domestici confezionato in sacchetti di plastica;
- DT 1 ED 10 040419 – Documento tecnico per la certificazione di prodotti con caratteristiche/requisito NON OGM (ISO/IEC 17067:2013). La certificazione garantisce il rispetto del limite di concentrazione di materiale geneticamente modificato inferiore o uguale 0,9% per contaminazione crociata accidentale;
- SMETA (*Sedex Member Ethical Trade Audit*) per pratiche commerciali etiche.

Monge & C. S.p.A. esporta in oltre 80 Paesi nel mondo ed è partner industriale di importanti realtà commerciali, in particolare nel settore della Grande Distribuzione Organizzata (GDO).

2.1. ORGANIZZAZIONE INTERNA.

Gli Organi della Società cui è demandato, secondo le rispettive competenze, l'esercizio delle funzioni sociali sono:

a) **L'ASSEMBLEA DEI SOCI**: competente a deliberare – riunita in sede ordinaria o straordinaria – sulle materie alla stessa riservate dalla Legge e dallo Statuto.

b) **IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**: attualmente composto da n. 4 membri nominati dall'Assemblea dei Soci.

Nell'ambito della seduta del 7 agosto 2020 il Consiglio ha delegato a tutti i Componenti, compreso il Presidente, proprie attribuzioni distinguendo, con riferimento agli Amministratori diversi dal Presidente:

- I. Gestione in generale della Società con particolare riferimento alla gestione amministrativa, ai rapporti con il personale dipendente, con le banche e gli istituti di credito con ogni e più ampio potere di ordinaria amministrazione, ivi compreso l'acquisto e la vendita di beni iscritti in Pubblici Registri. Adozione delle necessarie misure minime di sicurezza – di carattere tecnico, organizzativo e procedurale – con riferimento al trattamento dei dati personali;
- II. Gestione in generale della Società con particolare riferimento alla gestione tecnica, produttiva e commerciale con ogni e più ampio potere di ordinaria amministrazione, ivi compreso l'acquisto e la vendita di beni iscritti in Pubblici Registri;
- III. Gestione in generale della Società con particolare riferimento alla gestione degli approvvigionamenti ed ai rapporti e gli istituti di credito con ogni e più ampio potere di ordinaria amministrazione, ivi compreso l'acquisto e la vendita di beni iscritti in Pubblici Registri.

Agli Amministratori delegati secondo quanto indicato in precedenza spettano, in via disgiunta, la rappresentanza legale della Società per il compimento di tutti gli atti e le operazioni inerenti la gestione ordinaria della Società senza limitazione alcuna. In particolare, gli stessi hanno facoltà, con firma singola, di compiere le operazioni ed intervenire negli atti indicati di seguito elencati (a titolo esemplificativo e non esaustivo):

- a) Acquistare o vendere beni mobili, anche trascritti in Pubblici Registri, relativi all'esercizio dell'impresa nonché a svolgere le necessarie pratiche presso il Pubblico Registro Automobilistico ed ogni altro competente Ufficio;
- b) Assumere appalti e forniture e compiere tutte le operazioni agli stessi relativi stipulando tutti gli atti ed i contratti inerenti;
- c) Firmare la corrispondenza ordinaria e qualsiasi atto o contratto necessario per la conduzione della gestione ordinaria della Società facendo precedere il proprio nome dalla denominazione della Società e dalla propria qualifica;
- d) Stipulare contratti di agenzia e rappresentanza nominando, sospendendo e revocando agenti e procuratori di affari specificando i poteri ed i compensi, stipulare contratti di consulenza di qualsiasi natura, conferire incarichi a professionisti, prestatori d'opera sia occasionale che a progetto, definendo i relativi compensi;
- e) Assumere, licenziare, sospendere, promuovere dipendenti (operai, impiegati e dirigenti) specificando poteri e compensi;
- f) Esigere e riscuotere qualunque somma, a qualsiasi titolo o per qualunque ragione dovuta alla Società rilasciando le relative ricevute o quietanze in acconto o a saldo; ritirare dalle poste, ferrovie, società e ditte di trasporto, lettere raccomandate ed assicurate, plichi, pacchie titoli vari, rilasciando ricevuta con i relativi scarichi;
- g) Aprire e chiudere conti corrente in nome e per conto della Società ed in genere compiere qualsiasi operazione inerente all'operatività bancaria;
- h) Ottenere qualsiasi credito, linea di affidamento od altro concesso dalle banche;
- i) Girare e incassare assegni bancari di qualsiasi natura e specie;
- j) Emettere assegni bancari di qualsiasi importo, sempre nei limiti del fido concesso alla Società;
- k) Esigere crediti di qualsiasi titolo, riscuotere somme, mandati, buoni del tesoro, depositi anche cauzionali, assegni di qualsiasi specie, vaglia degli istituti di emissione, della Cassa Depositi e Prestiti, della Cassa del Tesoro, da Uffici del debito pubblico, Direzione Regionale delle Entrate, Tesoreria, Uffici Postali e Telegrafici, Banca d'Italia e qualunque altri Ufficio pubblico o privato rilasciando ricevute e scarichi;
- l) Rappresentare la Società avanti ad ogni e qualsiasi Autorità od ufficio, ivi compresi quelli doganali, commissione nazionale ed estera, i Ministeri, l'Ufficio italiano Cambi e sue banche agenti, la Cassa Depositi e Prestiti;
- m) Costituire depositi di somme e valori anche a titolo cauzionale e sopprimerli;
- n) Rappresentare la Società innanzi a qualsiasi Ente sindacale, previdenziale o associazione di categoria;
- o) Concorrere ad appalti, aste e licitazioni private o pubbliche e presso Enti pubblici governativi regionali o locali e presso ogni altra Pubblica Amministrazione; costituire o ritirare i prescritti depositi presentando, modificando o ritirando le offerte ed in genere svolgere ogni pratica formalità;
- p) Rappresentare la Società in qualsiasi pratica e dichiarazione relativa a tasse, imposte, contributi, accettare od impugnare accertamenti, addivenire a concordati e presentare ricorsi, reclami, memorie e documenti innanzi a qualsiasi Autorità o Commissione; accettare rimborsi, rappresentare la Società di fronte agli Uffici Finanziari firmando le dichiarazioni e denunce richieste dalla Legge, nominare procuratori speciali o consulenti;
- q) Stare in giudizio in qualsiasi grado di giurisdizione sia in prima che in ulteriore istanza nominando e revocando avvocati, procuratori e consulenti tecnici; accettare, deferire, riferire e prestare giuramenti anche decisorii; richiedere pignoramenti e sequestri conservativi o giudiziari, a mano di debitori o di terzi, curarne la revoca, curare l'esecuzione dei giudicati, rappresentare la Società nei fallimenti, concordati preventivi ed amministrazioni controllate fino alla definizione delle relative procedure, accettando e riscuotendo percentuali in conto o a saldo;
- r) Transigere qualsiasi vertenza in sede giudiziale o stragiudiziale; compromettere in arbitri, anche amichevoli compositori, nominandoli o revocandoli, deferire vertenze ed arbitrati;

- s) Nominare mandatari e procuratori speciali per determinati atti o categorie di atti nell'ambito dei poteri conferiti;
- t) Compiere qualsiasi atto ed operazione comunque inerente all'attività ordinaria della Società.

I COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SONO SOGGETTI APICALI AI SENSI DELL'ART. 5 COMMA I LETTERA A) D.LGS. 8 GIUGNO 2001 N. 231.

c) IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

Il Presidente è nominato dall'Assemblea. Nell'ambito della seduta del 7 agosto 2020 il Consiglio ha delegato al Presidente le seguenti attribuzioni:

- Coordinamento ed indirizzo dell'attività sociale nonché gestione della Società in generale con ogni più ampio potere di ordinaria e straordinaria amministrazione con le sole limitazioni imposte dalla Legge e dallo Statuto ai poteri del Consiglio;
- Firma e rappresentanza della Società per il compimento di tutti gli atti e le operazioni inerenti la gestione della Società senza limitazione alcuna.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE È SOGGETTO APICALE AI SENSI DELL'ART. 5 COMMA I LETTERA A) D.LGS. 8 GIUGNO 2001 N. 231.

d) IL COLLEGIO SINDACALE:

Il Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea dei Soci convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

È composto da 3 Sindaci effettivi e 2 supplenti; l'Organo rimane in carica per tre esercizi.

Il Collegio Sindacale esercita i poteri e svolge i doveri di cui agli artt. 2403 – 2409 c.c.

I COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE NON ASSUMONO ALCUNA DELLE QUALIFICHE DI CUI ALL'ART. 5 D.LGS. 8 GIUGNO 2001 N. 231; GLI STESSI, TUTTAVIA, POSSONO IN ASTRATTO CONCORRERE NELL'INTEGRAZIONE DI ALCUNE FATTISPECIE DI REATO PRESUPPOSTO DI RESPONSABILITÀ PER L'ENTE.

e) DIREZIONE:

Nell'ambito del sistema di gestione per la Qualità, sicurezza alimentare e della gestione ambientale, la Direzione ha il compito dello sviluppo e del miglioramento del Sistema Integrato ed in particolare:

- stabilisce la politica integrata e gli obiettivi strategici aziendali, in coerenza con l'attività aziendale;
- promuove la comunicazione all'interno dell'azienda per accrescere la consapevolezza, la motivazione ed il coinvolgimento del personale circa l'importanza di ottemperare ai requisiti dei Clienti, e delle parti interessate, del Sistema Integrato, alle prescrizioni legali e normative vigenti in campo ambientale e sicurezza alimentare;
- individua le funzioni direttive ed operative necessarie all'Azienda e ripartisce tra esse responsabilità ed autorità precise e distinte;
- identifica, in collaborazione con le funzioni direttive, i processi di produzione ed erogazione dei servizi, le risorse ed i vincoli;
- assicura la disponibilità delle risorse necessarie per garantire il rispetto dei requisiti dei clienti e di Sistema ed il miglioramento continuo;
- effettua, in collaborazione con le altre funzioni direttive, i riesami del Sistema nel corso dei quali valuta l'Efficacia e l'Efficienza del Sistema medesimo e definisce eventuali interventi correttivi e/o migliorativi, nuovi obiettivi e/o una politica aziendale;

- misura, avvalendosi della collaborazione delle funzioni direttive, le prestazioni aziendali sulla base di indicatori economico-finanziari, prestazionali-operativi, sia per la qualità sia per l'ambiente, e del livello di soddisfazione dei Clienti.

I DIRETTORI SONO SOGGETTI APICALI AI SENSI DELL'ART. 5 COMMA I LETTERA A) D.LGS. 8 GIUGNO 2001 N. 231.

La Legge 17 dicembre 2021 n. 215 di conversione del D.L. 21 ottobre 2021 n. 146 ha introdotto, con riferimento agli adempimenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, tra gli obblighi in capo al Datore di Lavoro, di individuare il preposto o i **PREPOSTI PER L'EFFETTUAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI VIGILANZA DI CUI ALL'ARTICOLO 19 D.LGS. 9 APRILE 2018 N. 81.**

Tra i compiti attribuiti a quest'ultimo in forza della novella legislativa rientrano quelli di:

- **Sovrintendere e vigilare** sull'osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di **salute e sicurezza** sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione;
- In caso di appurata non conformità comportamentali in ordine alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro ai fini della protezione collettiva e individuale, **intervenire per modificare il comportamento non conforme** fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza;
- In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza della inosservanza, **interrompere l'attività** del lavoratore e informare i superiori diretti;
- In caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, **interrompere temporaneamente** l'attività e, comunque, **segnalare tempestivamente** al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate.


Alla luce di tali disposizioni si ritiene che

IL/I PREPOSTO/I INDIVIDUATO/I , CON ESCLUSIVO RIFERIMENTO ALL'ESERCIZIO DELLE MANSIONI DI CUI ALL'ART. 19 D.LGS. 9 APRILE 2008 N. 81, SIA/SIANO SOGGETTO/I APICALE/I, AI SENSI DELL'ART. 5 COMMA I LETTERA A) D.LGS. 8 GIUGNO 2001 N. 231.

Nell'ambito di Monge & C. S.p.A. operano inoltre diversi soggetti qualificabili, ai sensi dell'art. 5 comma I lettera b) D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 come **SOGGETTI SUBORDINATI** (ad oggi circa 300 dipendenti e 120 agenti) applicati nei settori Produzione Umidi (*Wet*), Produzione Secchi (*Dry*), Acquisti, Amministrazione e Risorse Umane, *Export*, Commerciale secondo quanto illustrato nell'ambito degli organigrammi che seguono



MONGE & C spa Head Quarter




M.S.1 Organigramma GRUPPO MONGE
Rev. 18 01/09/2021
Tra parentesi i sostituti

all'ingegner...



M.S.1 Organigramma GRUPPO MONGE
Rev. 18 01/09/2021
Tra parentesi i sostituti

Produzione WET




Per le funzioni

- Acquisti
- Commerciale
- Spedizioni
- Amministrazione
- Risorse umane

 Vedi Organigramma Monge spa head quarter



Produzione DRY



2.2. PROCEDURE DI CONTROLLO.

I processi aziendali che regolano l'attività di Monge & C. S.p.A. sono deliberati dagli Amministratori Delegati o dai Direttori nel rispetto delle norme di Legge e dei rispettivi poteri; gli stessi sono recepiti nelle fonti interne, portati a conoscenza delle Funzioni interessate e costantemente adeguati rispetto alle novità introdotte da disposizioni normative o regolamentari

Al fine di verificare che, nel concreto svolgimento dell'attività, le diverse Funzioni aziendali si attengano alle predette procedure vengono svolti controlli interni di diverso livello ed in particolare:

- **Controlli di linea:** trattasi di controlli di primo livello eseguiti dalle singole unità operative al fine di verificare il rispetto delle disposizioni di Legge ovvero delle disposizioni interne che ne regolano l'attività.
- **Attività di revisione interna:** con riferimento ai processi rilevanti rispetto agli *standard BRC (British Retail Consortium)* – ovvero il Consorzio della Grande Distribuzione Organizzata britannica) ed *IFS (standard internazionale condiviso tra le filiere agroalimentari della Grande Distribuzione Organizzata francese e tedesca)* vengono effettuati *audit* interni periodici volti a verificare la conformità delle attività svolte rispetto a quanto previsto dal Manuale Integrato, dalle Procedure di riferimento, dalle istruzioni operative ed in generale da quanto richiesto nelle normative UNI EN ISO 9001 e 14001 e *standard IFS-BRC*. Le attività di programmazione e di realizzazione degli *audit* sono regolate da apposita procedura (PR 09 – Gestione degli *audit* interni).

In generale tutti i processi che caratterizzano l'attività di Monge & C. S.p.A. assicurano il rispetto dei seguenti principi:

- **tracciabilità:** a garanzia della trasparenza delle scelte effettuate, il procedimento di formazione di ogni singolo atto e le fonti informative/documentali utilizzate a supporto dell'attività svolta sono ricostruibili;
- **separazione dei compiti:** non sussiste identità soggettiva tra coloro che assumono le decisioni e coloro che le attuano, tra coloro che devono dare evidenza contabile delle operazioni decise e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla Legge e dalle procedure di cui ai sistemi di controllo interno;

- formalizzazione dei poteri di firma e dei poteri autorizzativi: la disciplina relativa alla titolarità ed all'esercizio di tali poteri è prevista compiutamente nell'ambito dello Statuto della Società ovvero da specifica delibera del Consiglio di Amministrazione;
- archiviazione/tenuta dei documenti: tutti i documenti relativi all'attività di Monge & C. S.p.A. vengono archiviati e conservati a cura delle Aree competenti con modalità tali da non permettere la modificazione successiva se non con apposita evidenza;
- riservatezza: l'accesso ai documenti archiviati è consentito solamente ai soggetti autorizzati nell'ambito delle procedure interne (o a soggetti dagli stessi delegati), al Collegio Sindacale, alla Società incaricata della revisione legale dei conti ed all'Organismo di Vigilanza. La Società ha adeguato le attività di trattamento dei dati personali ai principi di cui al Regolamento (UE) 2016/679 ed alle disposizioni previste dal D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101.

3. IL MODELLO ORGANIZZATIVO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO.

3.1. OBIETTIVI E FINALITÀ DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO.

Il presente Modello di organizzazione, gestione e controllo è volto a prevenire il rischio di commissione di reati presupposto di responsabilità per l'Ente ex D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 nell'ambito delle attività svolte da Monge & C. S.p.A. coordinando e completando le procedure di controllo interno previste dalla Società.

Più in generale lo stesso vuole essere uno strumento di sensibilizzazione di tutti i dipendenti ed i soggetti terzi che entrino in contatto con Monge & C. S.p.A., volto a condurli ad adottare un comportamento corretto e trasparente in linea con i valori etici cui si ispira la Società nel perseguimento del proprio oggetto sociale.

Nello specifico il Modello si propone di perseguire i seguenti obiettivi:

- individuare le attività svolte dalle singole Funzioni societarie che, per la loro particolare tipologia, possono comportare un rischio reato ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231;
- valutare le procedure di controllo esistenti provvedendo, ove necessario, all'adeguamento delle stesse al fine di garantire che il rischio di commissione dei reati presupposto sia ridotto il più possibile e che l'eventuale insorgere di situazioni di criticità venga segnalato tempestivamente;
- definire un sistema di regole che fissi le linee di comportamento generali (mediante il Codice Etico) e specifiche (mediante procedure organizzative) volte a disciplinare le attività nell'ambito delle Funzioni a rischio di commissione di reati presupposto;
- consentire, grazie ad una costante azione di monitoraggio sulle attività a rischio e sulle procedure operative e di controllo interno, di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione di reati;
- prevedere un sistema sanzionatorio relativo alla violazione delle disposizioni di cui al Codice Etico ed alle procedure previste dal presente Modello;
- formare i destinatari riguardo le disposizioni ivi contenute nonché renderli edotti delle sanzioni conseguenti alla violazione delle stesse;
- informare i destinatari riguardo le gravose conseguenze che potrebbero derivare alla Società dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie ed interdittive previste dal D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e della possibilità che queste ultime siano disposte anche in via cautelare;
- attribuire all'Organismo di Vigilanza specifici poteri di controllo in merito all'effettivo funzionamento, all'adeguatezza ed all'aggiornamento del presente Modello;
- prevedere un costante flusso informativo a favore dell'Organismo di Vigilanza avente ad oggetto notizie rilevanti e relative alla vita della Società, alla violazione delle disposizioni previste nel presente Modello ed alla eventuale integrazione o contestazione di integrazione di fattispecie di reato.

3.2. LA PREDISPOSIZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO.

L'art. 6 comma 3 D.Lgs 8 giugno 2001 n. 231 prevede che i Modelli di organizzazione, gestione e controllo possono essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli Enti e da queste ultime comunicati al Ministero della Giustizia. Quest'ultimo, di concerto con i Ministeri competenti in base al settore di attività, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sull'idoneità a prevenire i reati presupposto di responsabilità.

Tali codici stabiliscono le linee direttrici cui i Modelli delle singole imprese devono ispirarsi tenendo conto, naturalmente, della propria struttura ed organizzazione interna; un mero recepimento, generale ed astratto, delle linee guida non consentirebbe infatti di integrare i necessari requisiti di concretezza ed effettività (in questo senso, ad esempio, Tribunale di Roma, Ordinanza 4 aprile 2003 emessa dal Dott. Finiti, Finspa e Tribunale Milano, Ordinanza 27 aprile 2004 emessa dal Dott. Salvini, Siemens AG).

Ai fini della realizzazione del presente Modello di organizzazione e gestione Monge & C. S.p.A. – oltre a basarsi sulle prescrizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e sulle indicazioni tratte dalla giurisprudenza più recente in materia – ha tenuto conto delle indicazioni fornite da **Confindustria** nell’ambito delle **Linee Guida** del marzo 2002 (e dei successivi aggiornamenti di **marzo 2014** e **giugno 2021** nonché dei **“Principi consolidati per la redazione dei modelli organizzativi e l’attività dell’Organismo di Vigilanza e prospettive di revisione del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231”** elaborati dal **Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili** in collaborazione con **ABI, Confindustria** ed il **Consiglio Forense** e pubblicati nel **febbraio 2019**.

Prima di procedere con la descrizione delle singole fasi in cui è stato articolato il lavoro, occorre svolgere una breve premessa sul concetto, fondamentale nell’ambito della costruzione di un sistema di controllo preventivo, di **RISCHIO ACCETTABILE**.

Un rischio è ritenuto accettabile quando i controlli aggiuntivi costano meno della risorsa da proteggere (come accade, ad esempio, per le automobili che, comunemente, sono dotate di un sistema di antifurto ma non sono sorvegliate da un vigilante armato).

Il D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 non fornisce una indicazione di rischio accettabile con riferimento alle cautele da adottare nell’ambito del Modello di organizzazione e controllo che, di conseguenza, potrebbe prevedere una serie potenzialmente infinita e sempre più specifica, per qualità e quantità, di controlli preventivi, con evidenti ricadute sulla normale operatività della Società.

Secondo le condivisibili indicazioni fornite dalle Linee Guida di Confindustria, è necessario, nel predisporre un Modello di organizzazione, gestione e controllo distinguere la soglia concettuale di accettabilità del rischio a seconda che le procedure debbano prevenire reati dolosi o colposi.

Nel primo caso la suddetta soglia deve essere identificata in un sistema di prevenzione tale da non poter essere aggirato se non in modo fraudolento; nella seconda (relativa ai reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose commessi con violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché ai reati ambientali punibili per colpa) la stessa è rappresentata, invece, dalla realizzazione di una condotta in violazione del Modello organizzativo e dei sottostanti adempimenti obbligatori previsti dalle norme di prevenzione nonostante la puntuale osservanza degli obblighi di vigilanza previsti dal D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 da parte dell’Organismo di Vigilanza.

In particolare, nel caso di reati dolosi, il Modello e le relative procedure di controllo devono essere implementate in modo che l’agente non solo debba volere l’evento reato – ad esempio corrompere un Pubblico Ufficiale – ma possa attuare il suo intento criminoso soltanto aggirando le disposizioni della Società. Perché il Modello di organizzazione, gestione e controllo risponda ai necessari requisiti di concretezza ed effettività, le misure che l’agente deve essere costretto ad aggirare per perseguire i propri propositi criminosi devono essere costruite in relazione alle specifiche attività della Società considerate a rischio di commissione di reati e volte ad evitare i reati ipoteticamente collegabili alle stesse.

Con riferimento ai reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose commessi con violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro ed ai reati ambientali presupposto di responsabilità ex D.Lgs 8 giugno 2001 n. 231 puniti a titolo di colpa, l’Ente è tenuto a dotarsi di apposite sezioni del Modello di organizzazione e gestione volte ad assicurare l’adempimento degli obblighi costituiti in funzione di prevenzione, sviluppando un protocollo predittivo degli infortuni sul lavoro inerente alla tutela della sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro nonché, nell’ambito di una distinta sezione, all’evitare l’integrazione dei reati ambientali colposi, elaborati tenendo presente gli specifici contenuti tecnici elencati, da intendersi come regole cautelari di settore.

Il concetto di rischio accettabile, in tali ipotesi (in cui i reati devono essere voluti dall’agente come condotta e non come evento) è rappresentato dalla violazione delle disposizioni previste dal Modello di organizzazione nonché delle norme di prevenzione previste in materia antinfortunistica ed ambientale superando il puntuale esercizio dei doveri di controllo da parte dell’Organismo di Vigilanza.

Così considerato il criterio di rischio accettabile, nel predisporre il presente Modello di Organizzazione, gestione e controllo si è proceduto secondo le seguenti fasi:

1. Mappatura delle attività a rischio (c.d. attività sensibili).

Al fine di identificare le attività nell'ambito delle quali potrebbero essere commessi reati presupposto di responsabilità per la Società ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e di identificare i soggetti responsabili delle stesse, si è proceduto, in un primo momento, a raccogliere ed analizzare la documentazione più significativa, di carattere organizzativo/procedurale, (ed in particolare lo Statuto, l'organigramma, le procedure, i regolamenti, i verbali delle sedute del Consiglio di Amministrazione nell'ambito delle quali sono stati delegati poteri o definite procedure operative, ecc.) e, successivamente, ad intervistare più soggetti, in posizione apicale e subordinata, ognuno con specifiche competenze, al fine di valutare in concreto l'operatività delle procedure e di verificare l'esistenza di eventuali prassi aggiuntive ovvero difformi da tali procedure nell'ambito delle singole Funzioni. All'esito di questa fase è stata definita una mappatura delle attività che, in considerazione degli specifici contenuti, potrebbero essere esposte alla potenziale commissione dei reati di cui al D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231.

2. Individuazione delle minacce e dei fattori di rischio:

Nell'ambito di questa seconda fase si è proceduto ad elencare, con riferimento a tutti i reati presupposto di cui al D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, i rischi potenziali di integrazione nell'ambito delle singole Funzioni societarie di Monge & C. S.p.A. Tale attività ha consentito di evidenziare le possibili modalità di integrazione dei reati presupposto nell'ambito del contesto societario precedentemente "mappato".

3. Valutazione ed attribuzione del livello di rischio:

Nell'ambito di tale fase si è provveduto ad effettuare una valutazione riguardo il grado di rischio di integrazione di ciascuno dei reati presupposto di cui al D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 nell'ambito delle attività e dei processi di Monge & C. S.p.A. precedentemente "mappati". La scala di valori utilizzata distingue tra Rischio Trascurabile, Rischio Basso, Rischio Medio – basso; Rischio Medio; Rischio Medio – Alto e Rischio Alto.

4. Identificazione ed analisi dell'idoneità degli attuali presidi al rischio e valutazione dei rischi residui.

Tale fase si propone come obiettivo quello di rilevare i sistemi di controllo esistenti a presidio dei rischi identificati nelle aree sensibili individuate nelle fasi precedenti e di valutare la capacità degli stessi di rispondere ai requisiti dettati dal D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231.

Anche in questo caso l'attività è stata effettuata sia analizzando la documentazione aziendale sia mediante un confronto con i responsabili delle singole procedure.

L'obiettivo di questa fase è quello di acclarare l'effettivo rispetto delle procedure scritte, valutare l'effettiva capacità delle stesse di prevenire o individuare comportamenti illeciti, individuare eventuali disfunzioni o lacune nei processi ed identificare, in tali ipotesi, gli interventi necessari a rendere i controlli più efficaci riducendo il rischio di commissione di reati presupposto ex D.Lgs. 231/01 nell'ambito di un rischio accettabile (nel senso sopra esplicitato).

5. Valutazione degli eventuali adeguamenti necessari a fronteggiare il rischio di commissione di reati presupposto ex D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231.

6. Predisposizione del Modello di organizzazione, gestione e controllo.

3.3. LA STRUTTURA E L'ORGANIZZAZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

Il presente Modello di organizzazione, gestione e controllo si compone della presente "Parte Generale", che descrive e disciplina il funzionamento complessivo del sistema di organizzazione, gestione e controllo adottato e volto a prevenire la commissione di reati presupposto, e di tante "Parti Speciali", aventi carattere integrativo rispetto alla Parte Generale, quante sono le aree individuate a rischio commissione dei reati stessi con indicazione dei protocolli idonei a contenere il rischio evidenziato.

3.4. IL RAPPORTO TRA MODELLO E CODICE ETICO.

Il Codice Etico di Monge & C. S.p.A., seppur avente natura differente rispetto al presente Modello di organizzazione, gestione e controllo, deve considerarsi ispiratore dei principi comportamentali ed etici basilari cui si ispira la Società nel

perseguimento del proprio oggetto sociale; tali principi devono necessariamente essere rispettati da tutti coloro che, a qualsiasi titolo, interagiscono con la Società stessa.

Il Codice Etico, dunque, costituisce un fondamento essenziale del Modello posto che le disposizioni contenute nel secondo presuppongono il rispetto di quanto previsto nel primo; i due documenti formano un insieme sistematico di norme interne finalizzato alla diffusione di una cultura dell'etica e della trasparenza aziendale.

Il Codice Etico, da intendersi qui integralmente richiamato, è allegato al presente Modello di organizzazione e gestione e ne costituisce parte integrante.

3.5. I DESTINATARI DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI MONGE & C. S.p.A.

Le disposizioni contenute nel Modello di organizzazione, gestione e controllo e nel Codice Etico di Monge & C. S.p.A. si applicano a coloro i quali svolgono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione della Società (Presidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratori Delegati e Direttori) nonché a tutti i dipendenti (compresi quelli distaccati presso Monge Logistica S.r.l. e Monge F.lli di Monge Baldassarre & C. in forza dei contratti di servizio in essere tra le società).

Le stesse si applicano altresì a coloro i quali, pur non essendo legati da un rapporto di lavoro subordinato a Monge & C. S.p.A., operano su mandato o per conto della stessa ovvero sono comunque legati alla Società da rapporti continuativi nell'ambito delle attività aziendali considerate sensibili (ad esempio nell'ambito di un rapporto di agenzia).

Gli Amministratori Delegati possono individuare, con valutazione *ex ante*, sentito, se ritenuto opportuno, il parere dell'Organismo di Vigilanza, i soggetti esterni a Monge & C. S.p.A. ai quali è opportuno applicare, in considerazione dell'attività svolta, le disposizioni di cui alla presente parte generale del Modello di organizzazione, gestione e controllo e di cui al Codice Etico.

Gli stessi provvedono a determinare le modalità di comunicazione ai suddetti soggetti dei contenuti del presente Modello.

I destinatari del Modello e del Codice Etico sono tenuti a rispettare, con la massima correttezza e diligenza, tutte le disposizioni e le procedure ivi contenute o richiamate.

3.6. ADOZIONE, MODIFICHE ED INTEGRAZIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO.

Il Consiglio di Amministrazione ha competenza esclusiva per l'adozione, la modifica e l'integrazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo.

Il presente Modello deve essere tempestivamente modificato o integrato dal Consiglio di Amministrazione – previa consultazione con l'Organismo di Vigilanza – qualora vengano riscontrate:

- violazioni o elusioni delle prescrizioni del Modello tali da dimostrarne l'inefficacia o la non sufficienza ai fini della prevenzione della commissione di reati presupposto di responsabilità per l'Ente ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231;
- significative modifiche nell'assetto della Società e/o nelle modalità di svolgimento delle attività di impresa;
- modifiche normative al D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, alle norme in esso richiamate ovvero alla normativa di riferimento per l'esercizio dell'attività di impresa.

L'Organismo di Vigilanza – nell'ambito dei poteri ad esso conferiti conformemente all'art. 6 comma I lett. b) ed all'art. 7 comma IV lett. a) del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 – ha il dovere di formulare al Consiglio di Amministrazione proposte in ordine all'aggiornamento ed all'adeguamento del presente Modello di organizzazione, gestione e controllo in ipotesi di:

- intervenute novità legislative e, più in generale, mutamento del contesto giuridico di riferimento all'interno del quale il Modello si riveli inidoneo a minimizzare efficacemente il rischio di commissione di reati;
- modifiche dell'assetto societario tali da rendere inattuali le disposizioni e le procedure contenute/richiamate nel Modello;

- consolidamento di un orientamento giurisprudenziale che sottolinei l'adeguatezza o l'inadeguatezza di determinati strumenti di cautela;
- carenze organizzative o inefficace attuazione delle disposizioni del Modello riscontrate dall'Organismo di Vigilanza nell'esercizio della propria attività.

3.7. DIFFUSIONE DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO.

Il presente Modello di organizzazione ed il Codice Etico sono posti a disposizione di tutti i membri degli Organi sociali e del personale dipendente di Monge & C. S.p.A.

Una copia informatica dei suddetti atti, in formato .pdf, è conservata nell'*intranet* aziendale in un'area accessibile a tutti i dipendenti ed a tutti i soggetti apicali di modo che la consultazione degli stessi sia possibile in ogni momento.

Presso la sede di Monasterolo di Savigliano (CN) è altresì conservata una copia cartacea.

Il Codice Etico viene pubblicato in forma integrale sul sito *internet* della Società mentre il presente Modello può essere pubblicato in forma abbreviata nella sola parte generale.

Con riferimento ai soggetti esterni a Monge & C. S.p.A. cui gli Amministratori Delegati ritengano opportuno applicare, in considerazione delle attività svolte, le disposizioni di cui al presente Modello ed al Codice Etico, sono previste apposite forme di comunicazione.

I contratti che regolano i rapporti con i suddetti soggetti, sottoscritti successivamente all'adozione del presente Modello, devono prevedere clausole che informano riguardo le politiche di impresa di Monge & C. S.p.A. e, contestualmente, richiedono ai soggetti contraenti il rispetto dei principi e delle disposizioni stabiliti dal Codice Etico e dalle sezioni rilevanti del Modello di organizzazione, gestione e controllo.

3.8. PIANO DI FORMAZIONE.

Monge & C. S.p.A. si impegna ad attuare programmi di formazione con lo scopo di garantire l'effettiva attuazione del presente Modello di organizzazione, gestione e controllo da parte di tutti i membri degli Organi sociali e di tutti i dipendenti.

I programmi di formazione hanno ad oggetto i contenuti del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 ed il quadro normativo di riferimento nonché la funzione ed i contenuti del Codice Etico e del presente Modello di organizzazione e gestione (e le loro successive integrazioni, modifiche o aggiornamenti).

Il livello di formazione potrà essere modulato, con un differente grado di approfondimento, in relazione alla qualifica dei destinatari ed al diverso livello di coinvolgimento degli stessi nelle attività sensibili.

Le iniziative di formazione potranno svolgersi sia con corsi in aula che a distanza mediante l'utilizzo di sistemi informatici quali, ad esempio, video conferenze o sessioni di *e-learning*.

La partecipazione ai programmi di formazione di cui al presente punto ha carattere obbligatorio. L'assenza ingiustificata costituisce una violazione del presente Modello ed è assoggettata alle sanzioni espressamente previste al paragrafo 5.

4. ORGANISMO DI VIGILANZA.

4.1. FUNZIONE.

In ossequio a quanto previsto dall'art. 6 comma I lett. b) D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, Monge & C. S.p.A., con l'adozione del presente Modello, ha provveduto ad istituire un Organismo – l'Organismo di Vigilanza – chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza delle disposizioni ivi contenute ed a curarne l'aggiornamento proponendo al Consiglio di Amministrazione le modifiche/integrazioni che ritenga necessarie.

In considerazione del fatto che alla Società non sono mai stati contestati illeciti amministrativi di cui al D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 Monge & C. ha ritenuto, in sede di prima adozione del Modello, che l'Organo possa avere composizione monocratica².

² La composizione monocratica è soluzione favorevolmente accolta da dottrina e giurisprudenza. Unico precedente di senso contrario è costituito dall'ordinanza emessa, nell'ambito di complessa vicenda in cui all'Ente veniva contestato l'illecito di cui all'art. 24 commi I

Al tempo stesso, proprio in virtù di tale circostanza, la Società ha ritenuto che il Componente debba essere soggetto esterno alla stessa.

4.2. REQUISITI DI CUI DEVE ESSERE DOTATO IL COMPONENTE.

Il componente l'Organismo di Vigilanza deve essere soggetto esterno alla Società dotato dei requisiti di professionalità, autonomia ed indipendenza.

Lo stesso, inoltre, deve garantire di poter operare con continuità d'azione.

- **PROFESSIONALITÀ:** il requisito si riferisce al bagaglio di strumenti professionali e tecnici che il componente l'Organismo di Vigilanza deve possedere per svolgere efficacemente la sua funzione. In particolare, lo stesso deve essere dotato di specifiche competenze nelle attività di natura ispettiva, nell'analisi dei sistemi di controllo ed in ambito giuridico (con particolare riferimento alle materie penalistiche). Di fatto lo stesso dovrà padroneggiare tecniche specifiche idonee a garantire l'efficacia dei poteri di controllo di cui è dotato nonché del potere propositivo allo stesso demandato. Qualora l'analisi di un caso specifico richieda competenze specifiche l'Organismo di Vigilanza, se lo ritiene opportuno, utilizzando il *budget* di spesa a sua disposizione, può avvalersi dell'ausilio di consulenti esterni in possesso delle suddette competenze.
- **AUTONOMIA ED INDIPENDENZA:** l'Organismo di Vigilanza deve poter operare senza subire alcuna forma di interferenza o condizionamento da parte di qualsivoglia esponente della Società ed in particolare da parte dei soggetti apicali. Qualora il componente l'Organismo risultasse condizionato a livello economico e/o personale ovvero versasse in situazioni di conflitto di interesse anche solo potenziale, i criteri di autonomia ed indipendenza risulterebbero, di fatto, svuotati di significato.

Il Componente l'Organismo di Vigilanza, nello svolgimento delle funzioni ex art. 6 D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 (come si esplicherà più approfonditamente nell'ambito del paragrafo 4.6):

1. ha potere di accesso a tutti gli atti e a tutte le informazioni che ritenga utili ai fini dello svolgimento dell'attività demandategli;
2. ha facoltà di procedere a controlli non programmati sulle attività ed i processi ritenuti maggiormente esposti al rischio di commissione di uno dei reati presupposto di responsabilità ex D.Lgs. 231/01;
3. non può in alcun modo essere coinvolto nelle attività operative/gestionali che costituiscono oggetto del suo controllo;
4. riferisce direttamente al Consiglio di Amministrazione.

Monge & C. S.p.A. riconosce all'Organismo di Vigilanza un autonomo potere di spesa nell'ambito di un *budget* fissato annualmente con delibera del Consiglio di Amministrazione su proposta dello stesso Organismo di Vigilanza. Quest'ultimo, in ogni caso, può richiedere un'integrazione dei fondi assegnati qualora gli stessi non risultino sufficienti a garantire l'efficace espletamento delle proprie incombenze.

e Il D.Lgs. 8 giugno 2001 n.231, dal Tribunale del Riesame delle misure cautelari di Parma in data 22 giugno 2015 (ud. 26 maggio 2015) Presidente Dott. Pasquale Pantalone, est. Dott. Gennaro Mastroberardino. Nel caso di specie il Tribunale aveva evidenziato come le modalità e le circostanze del fatto contestato all'Ente e la personalità di quest'ultimo (desunta - in conformità agli insegnamenti di Cass. Pen., sez. VI, 23 giugno 2006, n.32626 - dalla politica d'impresa attuata negli anni e dagli illeciti in precedenza commessi) fossero tali da far ritenere insufficienti le misure di contenimento del rischio di recidiva poste in essere ed in particolare la potenziale inefficacia del controllo affidato ad un organismo di vigilanza di natura monocratica (istituito dopo la realizzazione dell'illecito in contestazione). Ciò in considerazione dei «*trascorsi molto negativi della società*», nonché - parrebbe doversi desumere dal ragionamento complessivamente seguito sul punto - della circostanza che l'autore dei reati contestati, pur avendo cessato la carica di amministratore delegato, aveva mantenuto la veste di socio «sostanzialmente di riferimento» della compagine societaria. Una seconda - ed apparentemente decisiva - ragione di criticità era stata riscontrata in relazione alla mancata revoca delle domande di finanziamento (anch'esse affette dalle ragioni di falsità riscontrate per quelle già contestategli) originariamente presentate dall'amministratore-indagato nell'interesse della società.

Soltanto la peculiarità delle suddette circostanze, unitamente alla gravità e pluralità dei reati commessi, comportava, secondo il Tribunale, la necessità che, a presidio dell'adempimento delle prescrizioni del Modello predisposto dalla Società, dovesse essere istituito un Organismo di Vigilanza collegiale composto da almeno tre soggetti indipendenti dalla realtà societaria interessata e ciò per garantire controlli più assidui e penetranti.

In presenza di situazioni urgenti o eccezionali l'Organismo di Vigilanza ha altresì facoltà di estendere la propria autonomia di spesa, salvo il dovere di fornire un'adeguata relazione, alla prima occasione utile, al Consiglio di Amministrazione, illustrando le ragioni di eccezionalità ed urgenza che hanno condotto ad assumere tale decisione. Le attività poste in essere dall'Organismo di Vigilanza non possono essere sindacate da alcun Organo, Funzione o dipendente di Monge & C. S.p.A.

- **CONTINUITÀ D'AZIONE:** l'espressione deve essere intesa sia in termini di effettività dell'attività di controllo sia di frequenza temporale delle particolari azioni intraprese tali da consentire all'Organismo di Vigilanza di ravvisare in tempo utile eventuali situazioni anomale o rischiose. Il Componente l'Organismo di Vigilanza è tenuto a svolgere le funzioni ex art. 6 D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 con costanza. L'attività primaria nello svolgimento di tale funzione consiste nella vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e si esplica attraverso la pianificazione delle attività, l'esecuzione delle stesse e la comunicazione dei risultati. Quest'ultima viene realizzata, come si specificherà meglio in seguito nel paragrafo 4.7, attraverso la presentazione di una relazione al Consiglio di Amministrazione in cui è illustrata l'attività svolta, sono formulate proposte di modifica del Modello di organizzazione, gestione e controllo vigente e sono segnalate le eventuali violazioni dello stesso che possano comportare l'insorgere di responsabilità in capo alla Società. In assenza di una norma esplicita di riferimento circa la periodicità della relazione, la stessa, in considerazione delle attività svolte dalla Società e dei rischi contenuti rilevati, può essere presentata annualmente salvo che sussistano specifiche esigenze.

Il Componente l'Organismo di Vigilanza ha facoltà di prendere visione di tutti gli atti di Monge & C. S.p.A. e di contattare tutte le persone, all'interno della stessa, dalle quali ritenga necessario assumere informazioni. La documentazione relativa alle verifiche deve riportare la data del controllo e deve essere custodita presso la sede della Società. Le verifiche possono avvenire senza alcun preavviso e devono essere intensificate qualora il Componente l'Organismo di Vigilanza dovesse ricevere segnalazioni relative alla commissione di illeciti ovvero alla violazione delle disposizioni contenute nel presente Modello da parte di soggetti apicali o dipendenti della Società. Il Componente l'Organismo di Vigilanza ex art. 6 D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 può far propri i risultati degli *audit* interni ed è chiamato a collaborare con gli incaricati dell'esecuzione degli stessi.

Le concrete modalità di svolgimento delle attività di verifica e la relativa verbalizzazione sono disciplinate, nel rispetto delle disposizioni generali previste dal presente documento, nell'ambito di apposito Regolamento dell'Organismo di Vigilanza.

4.3. COMPOSIZIONE, NOMINA E PERMANENZA IN CARICA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.

La nomina dell'Organismo di Vigilanza avviene con delibera del Consiglio di Amministrazione.

La durata in carica non è prevista da alcuna disposizione di Legge.

Al fine di garantire il rispetto dei requisiti di continuità d'azione, autonomia ed indipendenza dell'Organo la Società ha ritenuto opportuno individuare un **periodo predeterminato di durata in carica pari a 3 anni**.

Alla scadenza l'incarico può essere rinnovato.

4.4. COMPENSI.

Il compenso del Componente l'Organismo di Vigilanza è determinato all'atto della nomina per l'intera durata dell'incarico. Le somme sono corrisposte al fine di remunerare la professionalità, l'esperienza e l'impegno richiesti dalla natura dell'incarico.

La delibera di nomina deve prevedere la possibilità di un adeguamento del compenso inizialmente stabilito nel caso in cui aumenti il grado di complessità delle attività di vigilanza da svolgere, ad esempio in seguito:

- ad un ampliamento del catalogo dei reati presupposto di responsabilità per l'Ente di cui al D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231;
- a significative modifiche nell'assetto organizzativo di Monge & C. S.p.A.

La determinazione dell'ammontare del compenso è correlata alla complessità del Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dall'Ente (desumibile da parametri quali la struttura organizzativa, il numero di processi sensibili individuati, le aree e le Funzioni coinvolte, il numero e la tipologia delle fattispecie di reato al cui rischio di commissione la Società è esposta) ed il livello dimensionale (desumibile dal fatturato, dal numero di dipendenti e dal capitale sociale) ed organizzativo dell'Ente.

4.5. CAUSE DI INELEGGIBILITÀ E DI CESSAZIONE DALLA CARICA DI COMPONENTE L'ORGANISMO DI VIGILANZA.

Il D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 non prevede specifiche ipotesi di ineleggibilità alla carica di componente l'Organismo di Vigilanza né ipotesi di cessazione dalla stessa.

Queste – necessariamente prestabilite a fini di coerenza sistemica – vengono pertanto disciplinate nell'ambito del presente Modello di organizzazione, gestione e controllo.

INELEGGIBILITÀ:

Tenuto conto della composizione Monocratica dell'Organo, Monge & C. S.p.A. ritiene opportuno che costituiscano cause di ineleggibilità alla carica di componente l'Organismo di Vigilanza ex art. 6 comma 1 lett. b) D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 le ipotesi di cui all'art. 2399 c.c.

In particolare, non possono assumere il suddetto incarico:

- a) gli interdetti, gli inabilitati, i falliti, coloro che sono stati condannati ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dei Componenti il Consiglio di Amministrazione;
- c) coloro che sono legati alla Società da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita oppure da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;
- d) i parenti, il coniuge o gli affini fino al quarto grado dei dipendenti della Società.

Alle stesse, data la peculiarità della funzione di componente l'Organismo di vigilanza, devono altresì aggiungersi le seguenti, ulteriori, ipotesi di ineleggibilità:

- e) l'aver ricoperto, nel corso degli ultimi sei esercizi, la carica di Componente il Consiglio di Amministrazione;
- f) la pendenza di un procedimento penale avente ad oggetto uno dei reati presupposto di responsabilità per l'Ente ex D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231;
- g) l'essere destinatario di una sentenza di condanna – o di applicazione pena, c.d. patteggiamento – ancorché non passata in giudicato, relativa ad uno dei reati presupposto di responsabilità per l'Ente ex D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231. L'eventuale riforma della sentenza di primo grado (o di patteggiamento) comporta il superamento della causa di ineleggibilità;
- h) l'irrogazione di una sanzione da parte della CONSOB per aver commesso uno degli illeciti amministrativi di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF);
- i) l'essere sottoposto a misure di prevenzione personali o patrimoniali disposte dall'Autorità Giudiziaria.

CESSAZIONE DALL'INCARICO.

Costituiscono cause di cessazione dalla carica di componente l'Organismo di Vigilanza di Monge & C. S.p.A.:

- la scadenza dell'incarico;
- la revoca da parte della Società;
- la decadenza;
- la rinuncia;
- il decesso.

Scadenza dell'incarico

A norma del paragrafo 4.3. del presente Modello di organizzazione, gestione e controllo l'incarico di componente l'Organismo di Vigilanza ex art. 6 D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 di Monge & C. S.p.A. ha durata triennale.

Salvo che si verifichi una causa di cessazione anticipata, la funzione perdura fino alla data della naturale scadenza.

Una volta intervenuta la scadenza il Consiglio di Amministrazione è tenuto a provvedere al più presto con il rinnovo o la nomina di nuovo componente al fine di preservare il requisito di idoneità e corretta applicazione del presente Modello di organizzazione, gestione e controllo.

La cessazione per scadenza del termine, infatti, ha effetto immediato non essendo applicabile all'Organismo di Vigilanza l'istituto della *prorogatio* (stante la non obbligatorietà *ex lege* della presenza dell'Organismo all'interno della Società).

Revoca

La revoca dalla carica di componente l'Organismo di Vigilanza può essere disposta esclusivamente per giusta causa con delibera del Consiglio di Amministrazione della Società sentito il parere del Collegio Sindacale.

Per giusta causa si intende una grave negligenza nell'assolvimento dei compiti connessi all'incarico quali:

- omessa redazione delle relazioni informative sull'attività svolta da consegnare al Consiglio di Amministrazione;
- omessa verifica, a seguito di segnalazioni relative alla commissione o alla presunta commissione di reati presupposto di responsabilità per l'Ente ex D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 ovvero relative alla violazione o presunta violazione del presente Modello di organizzazione, gestione e controllo;
- rilevanti inadempimenti rispetto al mandato conferito ovvero in ordine ai compiti previsti dall'art. 6 D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231;
- grave violazione degli obblighi di riservatezza.

Decadenza

Costituisce causa di decadenza dalla funzione di componente l'Organismo di Vigilanza la perdita del possesso di uno dei requisiti di autonomia, indipendenza, onorabilità e professionalità.

In particolare, integrano causa di decadenza:

- l'interdizione o l'inabilitazione ovvero una grave infermità che renda il componente inidoneo a svolgere le funzioni di vigilanza legate alla carica;
- un'infermità che comporti l'impossibilità di svolgere le funzioni di cui all'art. 6 D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 per un periodo superiore a sei mesi;
- l'attribuzione di funzioni e responsabilità incompatibili con i requisiti di autonomia di iniziativa e controllo, indipendenza e continuità di azione;
- il venir meno dei requisiti di professionalità richiesti (es. cancellazione dall'Albo degli Avvocati, dall'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, ecc.);
- un grave inadempimento nei propri doveri;
- il fatto che la Società abbia subito una sentenza di condanna, anche non definitiva, ovvero abbia concordato una sentenza di applicazione pena, nell'ambito della quale il Giudice Penale abbia rilevato l'omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di controllo, secondo quanto previsto dall'art. 6 comma 1 lett. d) D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231;
- una sentenza di condanna – o di applicazione pena – ancorché non passata in giudicato, a carico del Componente l'Organismo di Vigilanza relativa ad uno dei reati presupposto di responsabilità per l'Ente ex D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231;
- una sentenza di condanna passata in giudicato, a carico del componente l'Organismo di Vigilanza, che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

La decadenza è dichiarata dal Consiglio di Amministrazione entro 30 giorni dall'avvenuta conoscenza dell'integrazione della causa di decadenza.

Rinuncia

La rinuncia all'incarico da parte del componente l'Organismo di Vigilanza deve essere comunicata, a cura di quest'ultimo, al Consiglio di Amministrazione di Monge & C. S.p.A. mediante apposita comunicazione scritta inviata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

La comunicazione deve essere inviata con un preavviso di almeno 90 giorni.

Una volta cessato l'incarico del componente l'Organismo di Vigilanza il Consiglio di Amministrazione è tenuto a provvedere al più presto con la nomina di nuovo componente al fine di preservare il requisito di idoneità e corretta applicazione del presente Modello di organizzazione, gestione e controllo.

4.6. SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ: COMPITI E POTERI

Al componente l'Organismo di Vigilanza di Monge & C. S.p.A. è attribuito, a norma dell'art. 6 D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del presente Modello di organizzazione, gestione e controllo nonché di curarne l'aggiornamento.

A tal fine dispone di autonomi poteri di iniziativa e di controllo e si dota di proprie regole di funzionamento interno attraverso l'adozione di un regolamento che viene portato a conoscenza del Consiglio di Amministrazione.

Attività di analisi, vigilanza e controllo.

Con riferimento al compito di vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello il componente l'Organismo di Vigilanza è tenuto, in particolare, a:

- verificare il rispetto delle regole di comportamento, dei protocolli di prevenzione e delle procedure previsti dal presente Modello rilevando eventuali scostamenti comportamentali (rispondenza tra quanto astrattamente previsto dal Modello ed i comportamenti tenuti dai soggetti obbligati al rispetto dello stesso);
- valutare la capacità del presente Modello di prevenire i comportamenti illeciti e verificarne la stabilità, segnalando e proponendo tempestivamente al Consiglio di Amministrazione le eventuali necessità di aggiornamento riscontrate;
- monitorare l'efficacia del Modello nel tempo verificando che le regole di comportamento e le procedure ivi contenute mantengano requisiti di validità ed attualità così da evitare che le stesse, adottate in un determinato contesto storico, non risultino più idonee alla prevenzione dei rischi di commissione di reati presupposto di responsabilità per l'Ente ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 ovvero non siano sufficienti a fronteggiare rischi precedentemente inesistenti.

A tal fine il componente l'Organismo di Vigilanza di Monge & C. S.p.A. ha facoltà di:

- svolgere periodica attività ispettiva con possibilità di accedere liberamente a qualsiasi Area/Funzione della Società, senza necessità di preavviso, per richiedere, ottenere ed acquisire tutte le informazioni, la documentazione ed i dati ritenuti necessari;
- accedere e/o richiedere tutte le informazioni concernenti le attività sensibili e le aree a rischio di commissione di reati presupposto di responsabilità dell'Ente indicate nella parte speciale del presente Modello;
- compiere verifiche sulle operazioni di gestione finanziaria e di tesoreria;
- compiere verifiche sulle operazioni di maggior rilievo ed in particolare su quelle di significativo valore economico ed impegno di spesa, specialmente qualora coinvolgono la Pubblica Amministrazione;
- compiere verifiche sul documento di valutazione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro verificando, coordinandosi con il Responsabile del Sistema di Prevenzione e Protezione, che lo stesso sia aggiornato;
- procedere a colloqui con il personale dipendente della Società;
- sovrintendere e controllare la programmazione ed il successivo svolgimento dei programmi di formazione aventi ad oggetto i contenuti essenziali del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 nonché gli aspetti rilevanti del presente Modello di organizzazione, gestione e controllo;
- avvalersi dell'ausilio e del supporto di eventuali consulenti esterni in relazione a problematiche di particolare complessità o che richiedano competenze specifiche;

- proporre tempestivamente alla Funzione preposta (secondo quanto previsto al paragrafo 5) l'adozione di sanzioni disciplinari in caso di accertata violazione del presente Modello di organizzazione, gestione e controllo.

Il componente l'Organismo di Vigilanza di Monge & C. S.p.A. non detiene poteri sanzionatori né gestori o decisionali in relazione allo svolgimento delle attività proprie della Società, né, ancora, poteri organizzativi o di modifica alla struttura organizzativa.

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di convocare l'Organismo di vigilanza e quest'ultimo, a sua volta, ha facoltà di richiedere, per motivi urgenti, al Presidente del Consiglio di Amministrazione di convocare l'Organo che presiede.

L'Organismo di Vigilanza ha, come detto in precedenza, libero accesso a tutte le informazioni ed alla documentazione societaria che ritenga funzionale allo svolgimento dell'incarico.

In virtù di quanto stabilito dal Parere del Garante per la Protezione dei Dati Personali recante prot. U. 0017347 emesso in data 21 maggio 2020 l'Organismo di Vigilanza viene qualificato come "autorizzato al trattamento dei dati" ai sensi dell'art. 29 Regolamento (UE) 2016/679.

Monge & C. S.p.A., a seguito della designazione, provvede a consegnare al Componente specifico atto contenente le indicazioni per procedere al trattamento bilanciate con gli irrinunciabili profili di autonomia propri dell'Organismo.

L'Organismo di Vigilanza è sempre tenuto a trattare eventuali dati o informazioni che assumano carattere *price sensitive* in conformità alle disposizioni di cui agli artt. 180 e seguenti D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (T.U.F.).

Aggiornamento del Modello:

L'Organismo di Vigilanza è tenuto a verificare che il presente Modello si mantenga, nel corso del tempo, efficace ed adeguato a prevenire la commissione di reati presupposto di responsabilità per la Società.

Soltanto il Consiglio di Amministrazione detiene il potere di modifica e di aggiornamento del Modello di organizzazione, gestione e controllo; il compito del Componente l'Organismo di Vigilanza consiste nel rappresentare l'esigenza di procedere in tal senso ogni qualvolta lo ritenga necessario ed in particolare in caso di:

- significative modifiche nella struttura interna della società o nelle modalità di svolgimento dell'attività: il Modello presuppone la mappatura delle attività e delle Aree, delle Funzioni e delle attività a rischio di commissione di reati presupposto ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231; eventuali cambiamenti nell'ambito di tali settori/processi sensibili che determinino un mutamento del profilo di rischio di commissione dei reati presupposto con impatto diretto sul sistema di controllo comportano la necessità di procedere ad una revisione della mappatura delle aree/attività sensibili e ad una conseguente modifica del Modello di organizzazione, gestione e controllo;
- intervenute modifiche normative: l'introduzione da parte del Legislatore di nuove fattispecie di reato presupposto nell'ambito del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 comporta la necessità di verificare se sussista un rischio di integrazione delle stesse nell'ambito dello svolgimento dell'attività di Monge & C. S.p.A. nonché se sussistano adeguati controlli interni preventivi. Alla modifica normativa, pertanto, consegue la necessità di procedere all'aggiornamento della parte speciale del Modello;
- accertamento di significative violazioni del Modello: si considerano significative le violazioni tali da evidenziare che il Modello non è effettivamente riconosciuto ed osservato nell'ambito degli Uffici, delle Aree e delle Funzioni societarie e, pertanto al fine di garantire l'effettività dello stesso, non è sufficiente intervenire mediante l'applicazione delle sanzioni dallo stesso previste, ma è necessario apportare delle modifiche ai contenuti affinché siano introdotte o integrate regole che siano accettate da parte dei destinatari.

4.7. FLUSSI INFORMATIVI: COMUNICAZIONI DA E VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA.

In conformità a quanto previsto dall'art. 6 comma I lett. d) D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 ed al fine di garantire all'Organismo di Vigilanza l'efficace svolgimento delle proprie funzioni, gli Amministratori Delegati o i soggetti dagli stessi individuati, i Direttori, i Responsabili delle Aree ed in generale tutti i dipendenti di Monge & C. S.p.A. sono tenuti a comunicare all'Organismo di Vigilanza, con atto scritto, ogni modifica relativa alla gestione/operatività che possa

determinare, anche solo in via eventuale, modifiche rispetto alla valutazione dei rischi di commissione di reati presupposto di responsabilità per la Società contenuta nella parte speciale del presente Modello organizzativo.

In particolare, devono essere comunicate all'Organismo di vigilanza:

- ogni nuova richiesta di finanziamento pubblico (regionale, statale o europeo) segnalando, successivamente, l'esito della richiesta;
- l'avvio di attività che comportino la gestione di fondi/contributi pubblici;
- la bozza del bilancio ordinario di esercizio;
- la bozza del bilancio consolidato;
- ogni variazione dell'organigramma della Società;
- ogni eventuale variazione relativa alla composizione dell'organo amministrativo;
- la pendenza di procedimenti giudiziari a carico di esponenti della Società (apicali o dipendenti) se relativi a reati presupposto di responsabilità a carico dell'Ente ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 (in particolare dovrà essere comunicata all'Organismo di Vigilanza la notifica dell'informazione di garanzia di cui all'art. 369 c.p.p., l'applicazione di una misura cautelare, personale o reale, di cui al Libro IV del codice di procedura penale, la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415 bis c.p.p., la notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare ai sensi dell'art. 419 c.p.p., la notifica del decreto di giudizio immediato di cui all'art. 456 c.p.p., la notifica del decreto penale di condanna ex art. 460 c.p.p., la notifica del decreto di citazione a giudizio ex art. 552 c.p.p., la pronuncia di una sentenza di condanna o assoluzione sia in primo grado che in appello che da parte della Corte di Cassazione, la pronuncia di una sentenza di applicazione pena ex art. 444 c.p.p.);
- l'avvio di procedimenti disciplinari nei confronti di esponenti di Monge & C. S.p.A. e le risultanze degli stessi (applicazione della sanzione o archiviazione);
- la conclusione di operazioni finanziarie rilevanti per consistenza economica, grado di rischio ovvero per il coinvolgimento di parti correlate;
- eventuali modifiche/aggiornamenti al sistema dei poteri e delle deleghe;
- ogni eventuale emanazione, modifica e/o integrazione del Documento di valutazione dei rischi di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 nonché dei regolamenti richiamati nell'ambito del presente Modello di organizzazione, gestione e controllo;
- ogni altra informazione che l'Organismo di Vigilanza riterrà utile indicare nell'ambito di apposita procedura relativa ai flussi di informazione da e verso l'Organismo stesso che verrà sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

L'Organismo di Vigilanza è tenuto a trattare ogni informazione in proprio possesso in conformità al Regolamento (UE) 2016/679³ in materia di protezione dei dati personali nonché, qualora si tratti di informazioni *price sensitive*, nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 180 e seguenti D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

Il Componente è tenuto ad astenersi dal ricercare ed utilizzare informazioni riservate per fini diversi da quelli di cui all'art. 6 D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 ovvero, in ogni caso, per scopi non conformi all'esercizio delle proprie funzioni, salvo il caso di espressa e motivata autorizzazione da parte degli interessati.

Lo stesso è tenuto al segreto in ordine alle notizie ed alle informazioni acquisite nell'esercizio delle proprie funzioni, fatti salvi gli obblighi di comunicazione previsti dalla Legge, da ordini dell'Autorità Giudiziaria ovvero dal presente Modello di organizzazione, gestione e controllo.

Detto vincolo non sussiste nei confronti del Consiglio di Amministrazione nella sua collegialità mentre può essere opposto a qualsiasi altra carica o funzione sociale.

4.8. SEGNALAZIONE DI ILLECITI O DI VIOLAZIONE DEI CONTENUTI DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO.

³ Nonché al D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 così come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101.

Sia i soggetti apicali che i dipendenti di Monge & C. S.p.A. sono tenuti a segnalare all'Organismo di Vigilanza eventuali comportamenti contrari al contenuto delle disposizioni previste dal presente Modello di organizzazione, gestione e controllo di cui siano venuti a conoscenza.

Gli stessi sono tenuti altresì a segnalare ogni dubbio relativo alla possibile integrazione di uno dei reati presupposto di responsabilità per l'Ente ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231.

L'omessa segnalazione integra una violazione passibile di sanzione ai sensi del successivo paragrafo 5 così come, e lo si vedrà più approfonditamente nel prosieguo, la segnalazione mediante cui si attribuiscano, con dolo o colpa grave, circostanze rivelatesi infondate a carico di una persona determinata.

Le segnalazioni – anche quando rese in forma anonima – devono essere circostanziate e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti. Non sono ammesse - e di conseguenza non verranno prese in considerazione - segnalazioni generiche o che si basino su voci correnti o circostanze riferite da terzi.

Le segnalazioni all'Organismo di Vigilanza potranno essere effettuate:

- oralmente, in ipotesi di urgenza, ai contatti che verranno indicati dal Componente l'Organismo e comunicati a tutti i destinatari del presente Modello mediante apposita circolare ovvero tramite pubblicazione sul sito *internet* della Società. Alla segnalazione orale dovrà necessariamente seguirne – non appena possibile e senza ingiustificato ritardo – una seconda, in forma scritta, ove dovranno essere riportate le circostanze e gli elementi di fatto che hanno portato a ritenere integrato un illecito ovvero la violazione del presente Modello;
- per iscritto, anche in forma anonima, mediante spedizione in busta chiusa presso la sede della Società con indicazione “all'attenzione dell'Organismo di Vigilanza”. La busta dovrà essere prontamente messa a disposizione dell'Organismo;
- a mezzo *mail* inviata alla casella di posta elettronica dedicata all'Organismo di Vigilanza odv@monge.it. Le credenziali d'accesso alla suddetta casella di posta sono nell'esclusiva disponibilità del Componente l'Organismo di Vigilanza, il quale è tenuto a monitorare quotidianamente l'eventuale presenza di segnalazioni. L'indirizzo *mail* verrà comunicato a tutti i destinatari del presente Modello tramite apposita circolare ovvero mediante pubblicazione sul sito *internet* della Società.

L'Organismo di Vigilanza è tenuto a verificare che l'autore della segnalazione che agisca in buona fede non subisca, esclusivamente per la circostanza di aver effettuato una segnalazione, conseguenze negative nell'ambito del rapporto lavorativo ed in particolare che lo stesso non venga sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro.

A norma dell'art. 6 comma 2 *bis* D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 il licenziamento ritorsivo o discriminatorio in danno del soggetto segnalante è nullo così come il mutamento di mansioni ai sensi dell'art. 2103 c.c. o qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti di lui. L'onere della prova riguardo l'estraneità della segnalazione rispetto ai motivi che hanno determinato il licenziamento, il demansionamento o una delle altre misure appena ricordate grava sul datore di lavoro.

Il segnalante vittima di una misura ritorsiva, oltre a rappresentare la circostanza al componente l'Organismo di Vigilanza, ha facoltà di presentare denuncia all'Ispettorato nazionale del lavoro.

L'Organismo di Vigilanza è tenuto a garantire la riservatezza riguardo i contenuti delle segnalazioni ricevute sino alla conclusione delle attività di istruttoria allo stesso demandata; la violazione di tale obbligo costituisce, a norma del paragrafo 4.5. giusta causa di revoca del Componente l'Organismo.

L'obbligo di riservatezza si estende anche agli eventuali consulenti esterni dell'Organismo di Vigilanza; nel loro caso la violazione può comportare la risoluzione del contratto in essere.

L'identità del segnalante il quale non si sia avvalso degli strumenti che consentono di garantire l'anonimato ovvero che sia stato in qualche modo identificato in considerazione dei contenuti della segnalazione non può essere rivelata salvo richiesta dell'Autorità giudiziaria nell'ambito:

- 1) di un procedimento penale nei modi e nei limiti di cui all'art. 329 c.p.p.;
- 2) del procedimento contabile avanti la Corte dei Conti alla chiusura dell'attività istruttoria.

Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante potrà essere rivelata al titolare del potere disciplinare ed all'incolpato soltanto nel caso in cui ricorrano **congiuntamente** le seguenti condizioni:

- 1) vi è consenso del segnalante,
- 2) la contestazione risulta fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato.

5. IL SISTEMA DISCIPLINARE.

5.1. PRINCIPI GENERALI.

L'art. 6 comma 2 lett. e) del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 dispone che ogni Modello di organizzazione, gestione e controllo preveda l'introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare le violazioni dei principi, delle misure, delle disposizioni o delle procedure ivi indicate.

Il presente Modello, nei paragrafi che seguono, individua un sistema graduale di sanzioni applicabili – nel rispetto del principio di proporzionalità rispetto alla gravità della violazione accertata – nei confronti di tutti i destinatari dello stesso: soggetti apicali e dipendenti di Monge & C. S.p.A. oltre ai soggetti esterni individuati dagli Amministratori Delegati secondo i criteri di cui al paragrafo 3.5.

Il rispetto delle disposizioni del presente Modello di organizzazione e gestione nonché del Codice Etico è dovuto indipendentemente dal tipo di contratto che lega i destinatari alla Società (Dirigenti, progetto, *part time*, collaborazione rientrante nella c.d. parasubordinazione, ecc.).

L'applicazione delle sanzioni di cui al presente Modello di organizzazione, gestione e controllo non presuppone né sostituisce l'irrogazione di eventuali, ulteriori sanzioni di altra natura (penale, amministrativa, tributaria) collegate al medesimo fatto.

Nel caso in cui la violazione commessa configuri anche un'ipotesi di reato oggetto di contestazione da parte dell'Autorità Giudiziaria e la Società non sia in grado, con gli strumenti di accertamento a sua disposizione, di pervenire ad una chiara ricostruzione dei fatti, quest'ultima potrà attendere l'esito degli accertamenti giudiziari prima di adottare il provvedimento disciplinare.

La violazione delle singole disposizioni e regole comportamentali di cui al Modello da parte dei dipendenti di Monge & C. S.p.A. costituisce sempre illecito disciplinare.

Le misure indicate nel Modello il cui mancato rispetto si intende sanzionare sono comunicate, mediante circolari interne, a tutti i dipendenti ed affisse in luogo accessibile a tutti.

Per violazione/inosservanza del presente Modello di organizzazione e gestione si intende:

- la violazione dei principi espressi dal Codice Etico;
- la messa in atto di azioni o comportamenti non conformi alle disposizioni ed alle procedure previste o richiamate dal presente Modello (sia nella sua parte generale che nelle diverse parti speciali di cui si compone);
- l'omissione di azioni e comportamenti prescritti o richiamati dal presente Modello di organizzazione, gestione e controllo (sia nella parte generale che nella parte speciale);
- qualsiasi violazione degli obblighi informativi verso l'Organismo di Vigilanza. Costituiscono violazione dei suddetti obblighi informativi la mancata trasmissione, la trasmissione parziale o non veritiera di documentazione, dati, informazioni richiesti dall'Organismo di Vigilanza previste dal presente Modello ovvero dalle procedure ivi richiamate;

- la mancata partecipazione, senza giustificato motivo, ai corsi di formazione in materia di responsabilità amministrativa degli Enti ovvero aventi ad oggetto il contenuto del presente Modello di organizzazione, gestione e controllo;
- con particolare riferimento ai componenti il Consiglio di Amministrazione, la mancata attivazione a seguito della segnalazione da parte dell'Organismo di vigilanza, della necessità di procedere all'aggiornamento, alla modifica o all'implementazione del presente Modello di organizzazione, gestione e controllo;
- la violazione di qualsiasi altra regola/procedura prevista dal presente Modello di organizzazione, gestione e controllo.

I provvedimenti disciplinari sono irrogabili nei confronti dei lavoratori dipendenti in conformità a quanto previsto dall'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori e dall'art. 68 e seguenti del contratto collettivo nazionale di lavoro, CCNL, Industria Alimentare, nonché da eventuali normative speciali applicabili.

Al fine di individuare la sanzione più efficace e, al contempo, proporzionata rispetto alla violazione accertata, il titolare del potere disciplinare dovrà tenere conto dei seguenti parametri (dandone atto nella motivazione del provvedimento con cui viene applicata la sanzione):

- intenzionalità del comportamento o, in ipotesi di illeciti colposi, grado di negligenza, imprudenza o imperizia, desunti dalle circostanze del caso concreto ed avuto riguardo alla prevedibilità dell'evento;
- natura, specie, mezzi, oggetto, tempo, luogo ed ogni altra specifica modalità dell'azione o omissione;
- gravità del danno o del pericolo cagionato a Monge & C. S.p.A. (compreso il pregiudizio all'immagine della Società);
- sussistenza di precedenti disciplinari a carico del trasgressore negli ultimi cinque anni (specifici o aspecifici purché rilevanti in relazione ai contenuti del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, del presente Modello di organizzazione, gestione e controllo ovvero del Codice Etico);
- livello di responsabilità gerarchica e/o specialistica del trasgressore;
- altre particolari circostanze che accompagnano la violazione accertata.

Nel corso del procedimento disciplinare devono essere rispettati tutti gli adempimenti di Legge e di contratto relativi all'irrogazione delle sanzioni disciplinari nonché tutte le procedure, le disposizioni e le garanzie previste dallo Statuto dei Lavoratori e dal CCNL Industria Alimentare.

AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 6 COMMA 2 LETT. E) E 7 COMMA 4 LETT. B) D.LGS. 8 GIUGNO 2001 N. 231 LE SANZIONI PREVISTE NEI PARAGRAFI CHE SEGUONO SI APPLICANO ESCLUSIVAMENTE CON RIFERIMENTO AGLI ILLECITI DISCIPLINARI DERIVANTI DALLA VIOLAZIONE DEL PRESENTE MODELLO E/O DEL CODICE ETICO ADOTTATO DALLA SOCIETÀ.

5.2. PROCEDURA GENERALE DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI.

Il procedimento disciplinare viene avviato su impulso dell'Organismo di Vigilanza che svolge altresì una funzione consultiva nell'ambito dello svolgimento dello stesso; il compito di individuare, quantificare e comminare la sanzione spetterà esclusivamente agli organi interni a ciò preposti e successivamente indicati.

Il procedimento ha inizio con la rilevazione ovvero la segnalazione di una violazione – effettiva o presunta – delle disposizioni e/o delle procedure previste dal presente Modello di organizzazione, gestione e controllo e/o del Codice Etico e si sviluppa nelle seguenti fasi:

- I. **FASE PRE-ISTRUTTORIA:** Tale fase è condotta dall'Organismo di Vigilanza che, acquisita la notizia di una presunta violazione delle disposizioni contenute nel presente Modello di organizzazione, gestione e controllo ovvero nel Codice Etico, deve attivarsi immediatamente per dar corso ai necessari accertamenti garantendo l'anonimato sia del soggetto nei cui confronti sta procedendo che nei confronti dell'eventuale soggetto segnalante (salvo: a) richiesta dell'Autorità giudiziaria nell'ambito di un procedimento penale nei modi e nei limiti di cui all'art. 329 c.p.p. ovvero del procedimento contabile avanti la Corte dei Conti alla chiusura dell'attività istruttoria; b) ricorrono **congiuntamente** le seguenti condizioni: 1. consenso del segnalante e 2. la contestazione risulta fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato). Nell'ambito di tale fase l'Organismo di Vigilanza può svolgere verifiche documentali, avvalersi dei responsabili delle Funzioni/delle Aree in cui è organizzata la Società per lo svolgimento degli approfondimenti che ritenga necessari ed ha facoltà di procedere all'audizione sia dell'autore della segnalazione che dei soggetti menzionati nella medesima. Qualora la segnalazione ovvero la rilevazione dell'infrazione si dimostri infondata l'Organismo di vigilanza procede all'**ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO**. Dell'archiviazione ed in relazione ai motivi della stessa viene dato atto nella relazione annuale al Consiglio di Amministrazione. Negli altri casi l'Organismo comunica con relazione scritta ai titolari del potere disciplinare, individuati ai sensi del paragrafo 5.3., le risultanze della fase pre-istruttoria richiedendo di procedere alla valutazione, ai fini sanzionatori, di quanto accertato.
- II. **FASE ISTRUTTORIA:** diretta ad accertare la fondatezza della violazione sulla base delle risultanze dell'attività svolta dall'Organismo di vigilanza.
- III. **FASE DI CONTESTAZIONE ED EVENTUALE IRROGAZIONE DELLA SANZIONE.**

La fase istruttoria e la fase di contestazione ed irrogazione della sanzione sono gestite dal titolare del potere disciplinare, individuato ai sensi del paragrafo 5.3. in base alla funzione svolta dal soggetto che ha commesso la presunta violazione.

5.3. ORGANI TITOLARI DEL POTERE SANZIONATORIO.

Qualora venga accertata una violazione del presente Modello di organizzazione, gestione e controllo ovvero del Codice Etico da parte di un **dipendente** di Monge S.p.A. l'Organismo di vigilanza informa immediatamente il titolare del potere disciplinare, individuato nella **DIREZIONE AMMINISTRATIVA E RISORSE UMANE** con riferimento alle ipotesi sanzionabili con **rimprovero verbale** o **rimprovero scritto** mentre, rispetto alle ipotesi più gravi per cui è prevista una sanzione pari o superiore alla multa in misura non eccedente l'importo di 3 ore della normale retribuzione, nell'**AMMINISTRATORE DELEGATO** competente rispetto al settore di appartenenza del dipendente.

Qualora la violazione riguardi un **componente il Consiglio di Amministrazione**, l'Organismo di Vigilanza informa il Collegio Sindacale ed il Consiglio di Amministrazione nella sua collegialità. Questi ultimi prendono gli opportuni provvedimenti, tra cui la convocazione dell'Assemblea dei Soci al fine di adottare le misure più idonee previste dalla Legge.

Qualora riscontri la violazione del Modello da parte dell'intero Consiglio di Amministrazione o della maggioranza dei Consiglieri, l'Organismo di Vigilanza informa il Collegio Sindacale affinché questo convochi senza indugio l'Assemblea per gli opportuni provvedimenti.

Se la violazione riguarda un **Componente il Collegio Sindacale** l'Organismo di Vigilanza informa il Collegio Sindacale nella sua collegialità ed il Consiglio di Amministrazione. Questi ultimi prendono gli opportuni provvedimenti, tra cui la convocazione dell'Assemblea dei Soci al fine di adottare le misure più idonee previste dalla Legge.

Qualora riscontri la violazione del Modello da parte di più Sindaci o dell'intero Collegio Sindacale, l'Organismo di Vigilanza informa il Consiglio di Amministrazione affinché questo convochi senza indugio l'Assemblea per gli opportuni provvedimenti.

Da ultimo, qualora sia accertata una violazione del Modello o del Codice Etico da parte di **collaboratori o soggetti esterni** individuati dagli Amministratori Delegato secondo i criteri indicati al paragrafo 3.5, l'Organismo di vigilanza informa immediatamente, con relazione scritta, all'Amministratore Delegato di riferimento rispetto all'Area interessata dal contratto o al rapporto.

Questi valuterà l'applicazione di penali ovvero lo scioglimento del rapporto contrattuale.

Nell'ambito della tabella che segue si evidenzia il titolare del potere sanzionatorio a seconda dell'autore della violazione accertata.

AUTORE DELLA VIOLAZIONE	TITOLARE DEL POTERE SANZIONATORIO
DIPENDENTE	<p>a) DIREZIONE AMMINISTRATIVA E RISORSE UMANE CON RIFERIMENTO ALLE SANZIONI DELL'AMMONIZIONE VERBALE E DELL'AMMONIZIONE SCRITTA</p> <p>b) AMMINISTRATORE DELEGATO CON RIFERIMENTO AL SETTORE DI APPARTENENZA DEL DIPENDENTE (CON RIFERIMENTO ALLE SANZIONI DELLA MULTA IN MISURA NON ECCEDENTE L'IMPORTO DI 3 ORE DELLA NORMALE RETRIBUZIONE; DELLA SOSPENSIONE DAL LAVORO E DALLA RETRIBUZIONE PER UN PERIODO NON SUPERIORE A GIORNI 3 DI EFFETTIVO LAVORO; DEL LICENZIAMENTO SENZA PREAVVISO MA CON TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO E DEL LICENZIAMENTO DISCIPLINARE SENZA PREAVVISO E CON LE ALTRE CONSEGUENZE DI RAGIONE E DI LEGGE)</p>
COMPONENTE IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	L'ORGANISMO DI VIGILANZA INFORMA IL COLLEGIO SINDACALE ED IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NELLA SUA COLLEGIALITÀ. QUESTI ULTIMI PRENDONO GLI OPPORTUNI PROVVEDIMENTI, TRA CUI LA CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI AL FINE DI ADOTTARE LE MISURE PIÙ IDONEE PREVISTE DALLA LEGGE.
COMPONENTE IL COLLEGIO SINDACALE	L'ORGANISMO DI VIGILANZA INFORMA IL COLLEGIO SINDACALE ED IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NELLA SUA COLLEGIALITÀ. QUESTI ULTIMI PRENDONO GLI OPPORTUNI PROVVEDIMENTI, TRA CUI LA CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI AL FINE DI ADOTTARE LE MISURE PIÙ IDONEE PREVISTE DALLA LEGGE.
COLLABORATORI O SOGGETTI ESTERNI	AMMINISTRATORE DELEGATO DI RIFERIMENTO RISPETTO ALL'AREA INTERESSATA DAL CONTRATTO

Gli Organi e le Funzioni titolari del potere disciplinare avviano i procedimenti di loro competenza al fine delle contestazioni e dell'eventuale applicazione delle sanzioni; l'Organismo di Vigilanza monitora riguardo l'applicazione delle sanzioni disciplinari comminate e dà atto dell'attuazione delle stesse nell'ambito della relazione annuale al Consiglio di Amministrazione.

5.4. SANZIONI PER I LAVORATORI DIPENDENTI ED I DIRIGENTI E PROCEDURA DI IRROGAZIONE

- a) [Ammonizione verbale;](#)
- b) [Ammonizione scritta;](#)
- c) [Multa in misura non superiore all'importo di 3 ore di retribuzione.](#)

Dette sanzioni possono essere applicate – modulate a seconda della gravità dell'infrazione – in ipotesi di omessa comunicazione all'Organismo di Vigilanza delle informazioni prescritte/richieste; comportamento in violazione del Codice Etico di non particolare gravità ed in ogni caso non idoneo a sottoporre la Società a rischi di contestazione ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231; omessa redazione ed aggiornamento della documentazione richiesta dal Modello di organizzazione, gestione e controllo o dalle procedure applicative dei contenuti dello stesso; mancata partecipazione, senza giustificato motivo, ai corsi di formazione in materia di responsabilità amministrativa degli Enti ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 o dei contenuti del Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato da Monge & C. S.p.A.; di ostacolo all'attività dell'Organismo di Vigilanza che non comporti particolari difficoltà o impossibilità di adempiere alla funzione; di lieve inosservanza delle procedure di cui al presente Modello.

- d) [Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a 3 giorni di effettivo lavoro.](#)

La sanzione può essere applicata in ipotesi di reiterazione delle condotte di cui al punto che precede; di ostacolo all'attività dell'Organismo di Vigilanza che abbia comportato particolari difficoltà in capo a quest'ultimo per lo svolgimento delle proprie attività; di impedimento dell'accesso alle informazioni ed agli atti richiesti dai soggetti preposti ai controlli; di

effettuazione, con dolo o colpa grave, di segnalazioni di illeciti o di violazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo che si rivelino dolosamente infondate.

La sanzione sarà commisurata alla gravità dell'infrazione ed all'eventuale reiterazione della stessa.

e) Licenziamento senza preavviso ma con trattamento di fine rapporto.

La sanzione può essere applicata in ipotesi di reiterazione della condotta di segnalazione, con dolo o colpa grave, di illeciti o di violazione del Modello di organizzazione, gestione e controllo che si rivelino infondate; di ostacolo all'attività dell'Organismo di Vigilanza che comporti l'impossibilità per lo stesso di svolgere i propri compiti ovvero nell'ipotesi in cui sia derivato un grave pregiudizio all'Ente; la sottrazione, la distruzione o l'alterazione di atti al fine di sottrarsi al controllo da parte delle funzioni addette; di condotte che, seppur non integranti fattispecie di reato, siano gravemente difformi o contrarie ai principi di comportamento tipizzati dal presente Modello di organizzazione, gestione e controllo, indipendentemente dal fatto che tale comportamento possa determinare la concreta applicazione, a carico di Monge & C. S.p.A. di una delle sanzioni di cui al D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231.

f) Licenziamento disciplinare senza preavviso e con le altre conseguenze di ragione e di legge.

La sanzione può essere applicata nei confronti del dipendente il quale abbia adottato, nell'ambito di "attività sensibili" un comportamento non conforme alle prescrizioni del presente Modello di organizzazione, gestione e controllo e diretto al compimento di un reato presupposto di responsabilità per l'Ente ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 (indipendentemente dall'applicazione a carico di Monge & C. S.p.A. di una delle sanzioni previste dal D.Lgs. 231/2001 stesso) dovendosi ravvisare in tale circostanza una causa che non consente la prosecuzione, neppure provvisoria, del rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 2119 c.c.

L'Organismo di Vigilanza trasmette alla Direzione Amministrativa e Risorse Umane ovvero all'Amministratore Delegato con riferimento al settore di appartenenza del dipendente, una relazione contenente:

- la descrizione della condotta contestata;
- l'indicazione delle previsioni del Modello che risultano essere state violate;
- l'indicazione del soggetto responsabile della violazione;
- gli eventuali documenti comprovanti la violazione e/o gli altri elementi di riscontro.

A seguito dell'acquisizione della relazione dell'Organismo di Vigilanza, la Direzione Amministrativa Risorse Umane o l'Amministratore Delegato con riferimento al settore di appartenenza del dipendente convoca il soggetto interessato, mediante invio di apposita contestazione scritta contenente:

- l'indicazione della condotta contestata e delle previsioni del Modello oggetto di violazione;
- i termini entro i quali il soggetto interessato ha facoltà di formulare eventuali rilievi e/o deduzioni, sia scritte che verbali.

Nel caso in cui il soggetto interessato intenda rispondere oralmente alla contestazione, a tale incontro è invitato a partecipare anche l'Organismo di Vigilanza.

In tale sede sono acquisiti gli elementi rappresentati dal soggetto interessato.

A conclusione delle attività sopra indicate, la Direzione Amministrativa e Risorse Umane ovvero l'Amministratore Delegato con riferimento al settore di appartenenza del dipendente, si pronuncia in ordine alla eventuale determinazione della sanzione, nonché circa la concreta comminazione della stessa.

Il provvedimento di comminazione dell'eventuale sanzione è comunicato per iscritto all'interessato, a cura della Direzione Amministrativa Risorse Umane, nel rispetto degli eventuali termini previsti dal CCNL Industria Alimentare.

La Direzione Amministrativa Risorse Umane cura, nel caso, l'effettiva irrogazione della sanzione, nel rispetto delle norme di Legge e di regolamento, nonché delle previsioni di cui al CCNL Industria Alimentare.

All'Organismo di Vigilanza è inviato, per conoscenza, il provvedimento di irrogazione della sanzione.

5.5. SANZIONI PER I COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

- a) Diffida al puntuale rispetto delle prescrizioni di cui al presente Modello di organizzazione, gestione e controllo;
- b) Revoca delle deleghe e conseguente decurtazione degli emolumenti;

- c) Decurtazione degli emolumenti;
- d) Sospensione temporanea dalla carica;
- e) Revoca dalla carica.

Qualora riscontri la violazione del Modello da parte di uno o più soggetti che rivestano la carica di Consigliere, l'Organismo di Vigilanza trasmette al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale per il tramite dei rispettivi Presidenti una relazione contenente:

- la descrizione della condotta contestata;
- l'indicazione delle disposizioni del Modello che risultano essere state violate;
- il soggetto responsabile della violazione;
- gli eventuali documenti comprovanti la violazione e/o gli altri elementi di riscontro.

A seguito dell'acquisizione della relazione dell'Organismo di Vigilanza, il Consiglio di Amministrazione convoca il Consigliere a cui è contestata la violazione.

La convocazione deve:

- essere effettuata per iscritto;
- contenere l'indicazione della condotta contestata e delle previsioni del Modello oggetto di violazione;
- -comunicare all'interessato la data della convocazione, con l'avviso della facoltà di formulare eventuali rilievi e/o deduzioni, sia scritte che orali.

La convocazione deve essere effettuata in base alle stabilite modalità di convocazione del Consiglio di Amministrazione.

In occasione della convocazione del Consiglio di Amministrazione, cui è invitato a partecipare anche l'Organismo di Vigilanza, vengono disposti l'audizione dell'interessato, l'acquisizione delle eventuali deduzioni da questi formulate e l'espletamento degli eventuali ulteriori accertamenti ritenuti opportuni.

Il Consiglio di Amministrazione, con l'astensione del Consigliere interessato, valuta la fondatezza degli elementi acquisiti e, a norma degli articoli 2392 e seguenti c.c., convoca l'Assemblea per le determinazioni del caso.

La decisione del Consiglio di Amministrazione, nel caso di infondatezza, o quella dell'Assemblea convocata viene comunicata per iscritto, a cura del Consiglio di Amministrazione, all'interessato nonché all'Organismo di Vigilanza.

Qualora riscontri la violazione del Modello da parte dell'intero Consiglio di Amministrazione o della maggioranza dei Consiglieri, l'Organismo di Vigilanza informa il Collegio Sindacale affinché questo convochi senza indugio l'Assemblea per gli opportuni provvedimenti.

5.6. SANZIONI PER I COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE.

- a) Diffida al puntuale rispetto delle prescrizioni di cui al presente Modello di organizzazione, gestione e controllo;
- b) Sospensione temporanea dalla carica;
- c) Revoca dalla carica ai sensi dell'art. 2400 comma II c.c.

In caso di violazione del presente Modello da parte di un Sindaco, l'Organismo di Vigilanza informa l'intero Collegio Sindacale e il Consiglio di Amministrazione della Società per il tramite dei rispettivi Presidenti mediante una relazione contenente:

- la descrizione della condotta contestata;
- l'indicazione delle previsioni del Modello che risultano essere state violate;
- il soggetto responsabile della violazione;
- gli eventuali documenti comprovanti la violazione e/o gli altri elementi di riscontro.

A seguito dell'acquisizione della relazione dell'Organismo di Vigilanza, il Collegio Sindacale, in riunione congiunta con il Consiglio di Amministrazione, convoca il Sindaco interessato a cui è contestata la violazione.

La convocazione deve:

- essere effettuata per iscritto;
- contenere l'indicazione della condotta contestata e delle previsioni del Modello oggetto di violazione;
- comunicare all'interessato la data della convocazione, con l'avviso della facoltà di formulare eventuali rilievi e/o deduzioni, sia scritte che verbali.

La convocazione deve essere effettuata in base alle stabilite modalità di convocazione del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione della Società, valutata la rilevanza della segnalazione, provvede ad attivare l'Assemblea per le determinazioni del caso.

Qualora riscontri la violazione del Modello da parte di più Sindaci o dell'intero Collegio Sindacale, l'Organismo di Vigilanza informa il Consiglio di Amministrazione affinché questo convochi senza indugio l'Assemblea per gli opportuni provvedimenti.

5.7. SANZIONI PER I COLLABORATORI ED I SOGGETTI ESTERNI A MONGE & C. S.P.A.

- a) Diffida al puntuale rispetto delle prescrizioni di cui al presente Modello di organizzazione, gestione e controllo;
- b) Risoluzione del relativo contratto ferma restando la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni causati dal comportamento tenuto dal Collaboratore o dal Soggetto esterno.

Al fine di consentire l'assunzione delle iniziative previste dalle clausole contrattuali volte a garantire il rispetto dei principi del Codice Etico e della presente Parte Generale del Modello da parte dei terzi che abbiano rapporti contrattuali con la Società, l'Organismo di Vigilanza trasmette all'Amministratore Delegato di riferimento rispetto all'Area interessata dal rapporto contrattuale una relazione contenente:

- gli estremi del soggetto responsabile della violazione;
- la descrizione della condotta contestata;
- l'indicazione delle previsioni del Codice Etico e della presente Parte Generale del Modello che risultano essere state violate;
- gli eventuali documenti comprovanti la violazione e/o gli altri elementi di riscontro.

Tale relazione, qualora il contratto sia stato deliberato dal Consiglio di Amministrazione, dovrà essere trasmessa anche all'attenzione del medesimo e del Collegio Sindacale.

L'Amministratore Delegato di riferimento rispetto all'Area interessata dal rapporto contrattuale, d'intesa con i consulenti legale, invia all'interessato una comunicazione scritta contenente l'indicazione della condotta constatata, le previsioni oggetto di violazione, nonché l'indicazione delle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico, nei contratti o negli accordi di *partnership* che si intendono applicare